

# **Sconfinamenti Costituzionali**

*Diretta da*

TOMMASO EDOARDO FROSINI



Carla Bassu

Il diritto alla identità anagrafica  
Il cognome materno tra personalità individuale  
e principio di eguaglianza

Editoriale Scientifica

Il presente volume viene pubblicato con il contributo del  
Fondo di Ateneo per la ricerca 2019 dell'Università degli  
Studi di Sassari

Proprietà letteraria riservata

*Copyright* luglio 2021

Editoriale Scientifica s.r.l.  
Via San Biagio dei Librai, 39  
Palazzo Marigliano  
80138 Napoli

ISBN 979-12-5976-134-7

A Caterina Sanna Bassu,

ragione di questo libro e non solo. Che cresca consapevole dei suoi diritti e doveri verso gli altri e verso sé stessa, anche quando ci sarà “ben altro a cui pensare”



## Indice

### *Premessa.*

|                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| La questione del cognome materno e i diritti costituzionali alla prova del “benaltrismo”                | 11  |
| 1. Il cognome come espressione della identità individuale e manifestazione del principio di eguaglianza | 17  |
| 2. Trasmissione del cognome e discriminazione di genere nel diritto internazionale                      | 27  |
| 3. Prospettiva comparata sui meccanismi di trasmissione del cognome                                     | 42  |
| 3.1. Modelli di trasmissione del cognome in Europa                                                      | 43  |
| 3.2. L’attribuzione del cognome negli ordinamenti di <i>common law</i>                                  | 57  |
| 3.3. Il modello del doppio cognome                                                                      | 66  |
| 3.4. Riflessioni alla luce della comparazione dei principali modelli di trasmissione del cognome        | 70  |
| 4. Il diritto al nome e all’attribuzione del cognome materno nel diritto europeo                        | 71  |
| 4.1 La trasmissione del cognome secondo la Corte di Giustizia Ue                                        | 71  |
| 4.2. Il contributo della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Il caso <i>Cusan e Fazzo c. Italia</i>    | 78  |
| 5. Il caso italiano                                                                                     | 84  |
| 5.1. Il quadro di riferimento                                                                           | 84  |
| 5.2 Interventi della giurisprudenza ordinaria e costituzionale e prospettive di intervento legislativo  | 91  |
| 5.3 Reazioni interne alla sentenza della CEDU nel caso <i>Cusan e Fazzo c. Italia</i>                   | 103 |

|                                                                                                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.3.1. DOCUMENTAZIONE - Alcune proposte di legge presentate (e aremate) in Parlamento                                                                            | 117 |
| - XIV Legislatura: Camera dei Deputati, atto n. 5129 – recante «Disposizione in materia di doppio cognome»                                                       | 117 |
| - XVI Legislatura: Atto Camera 1699 Garavini e altri recante «Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli»                          | 117 |
| - XVII Legislatura: Senato della Repubblica, atto n. 1628 recante «Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli»                                 | 120 |
| Petizioni e iniziative                                                                                                                                           | 126 |
| - Petizione proposta da Iole Natoli, corredata da proposte di riforma su «Doppio cognome paritario» e «Scelta tra doppio cognome e cognome unico concordato»     | 126 |
| 5.4. Il peso delle associazioni per i diritti delle donne nell'affermazione del diritto alla trasmissione del cognome materno. Il ruolo della Rete per la parità | 132 |
| 5.5. La svolta della sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016                                                                                             | 182 |
| 5.6 La Corte Costituzionale richiama la questione della trasmissione del cognome presso sé stessa. L'Ordinanza n. 18/2021                                        | 198 |
| 6. Ipotesi di riforma del sistema italiano di trasmissione del cognome in un'ottica di parità di genere                                                          | 208 |
| 6.1. DOCUMENTAZIONE. Proposte di legge all'attenzione del Parlamento nella XVIII Legislatura                                                                     | 216 |
| - Atto Senato 1025, Maiorino e Dessì, recante «Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli» presentato il 28 gennaio 2019                       | 216 |

|                                                                                                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Indice</i>                                                                                                                                                            | 9   |
| - Atto Camera 106 Boldrini, recante «Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli» presentato il 23 marzo 2018        | 219 |
| - Atto Senato 170 Garavini e altri, recante «Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli» presentato il 17 luglio 2018                      | 223 |
| - Atto Camera 1265 – Proposta di legge Dadone e altri recante «Modifiche al codice civile in materia di attribuzione del cognome ai figli» presentata il 12 ottobre 2018 | 225 |
| <i>Bibliografia</i>                                                                                                                                                      | 227 |



## *Premessa*

### *La questione del cognome materno e i diritti costituzionali alla prova del “benaltrismo”*

Questo libro ha per me un significato particolare perché è frutto di un interesse scientifico suscitato da una vicenda personale. Ricordo che sin da adolescente mi era capitato di riflettere sul fatto che la regola, in Italia, fosse quella di trasmettere il solo cognome paterno e – forse non pienamente consapevole del fatto che fosse proprio impossibile scegliere diversamente, almeno per la prole di coppie sposate – pensavo che avrei voluto attribuire ai miei eventuali figli futuri anche il mio cognome. Molti anni più tardi, nel 2014, appena sposata, seguii con soddisfazione i lavori parlamentari di una proposta di legge che riformava il sistema di trasmissione del cognome impostandolo su criteri di parità di genere, a seguito di pressioni del dibattito pubblico e, soprattutto, della giurisprudenza costituzionale stratificata nel tempo nonché di una sentenza della Corte Edu che aveva stabilito con chiarezza il contrasto dell’automatismo dell’assegnazione del patronimico con il principio di non discriminazione. Quando, più di un anno dopo, rimasi incinta constatai che il testo approvato in via definitiva dalla Camera giaceva ancora all’attenzione del Senato ma pensai che ulteriori nove mesi sarebbero stati sufficienti affinché l’iter compisse il suo corso e potessi avvalermi della nuova normativa. Cominciai comunque ad appro-

fondire la materia, analizzando la disciplina vigente nel nostro ordinamento e confrontandola con quella dei Paesi europei e dei sistemi di common law, registrando il completo isolamento dell'Italia rispetto alle democrazie stabilizzate in cui l'eventuale presenza di profili discriminatori nell'assegnazione del cognome era stata diffusamente sanata.

Quello studio sfociò in un saggio, pubblicato nel 2016 sulla rivista *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo* con il titolo «Nel nome della madre. Il diritto alla trasmissione del cognome materno come espressione del principio di eguaglianza. Un'analisi comparata»<sup>1</sup>, in cui alla luce del diritto internazionale, della giurisprudenza costituzionale interna e delle Corti sovranazionali e della comparazione con altri ordinamenti, si evinceva come il legame inscindibile tra nome e identità individuale risultasse prevalente rispetto a eventuali esigenze amministrative rendendo indispensabile aggiornare il sistema di attribuzione del cognome nel nostro Paese al parametro dell'uguaglianza tra donne e uomini.

Mia figlia nacque alla fine del 2015 e la proposta di riforma definitivamente arenata in Senato costrinse mio marito e me ad avviare prontamente la procedura presso la prefettura della nostra città per ottenere l'affiancamento del mio cognome a quello del padre. Non nego il disagio e la frustrazione nel dover presentare istanza di «cambio cognome» per poter trasmettere alla mia bam-

<sup>1</sup> C. BASSU, *Nel nome della madre. Il diritto alla trasmissione del cognome materno come espressione del principio di eguaglianza. Un'analisi comparata*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, n. 3, 2016, pp. 545-582.

bina il matronimico, parte originaria della mia e della sua identità.

La procedura, pur agevolata di una serie di provvedimenti regolamentari volti a favorire il buon esito delle istanze ove orientate ad aggiungere il cognome materno a quello paterno, era lunga e complessa. A me premeva che la bambina ottenesse al più presto il suo cognome completo in modo da poter essere identificata subito con il nome che l'avrebbe accompagnata per la vita. Grazie alla pronta risposta degli uffici, forse favorita dalla mia pressante richiesta di informazioni e aggiornamenti (ai limiti della molestia), ottenemmo la variazione in otto mesi, in tempo perché la bambina facesse ingresso all'asilo nido con il doppio cognome. Tuttavia, i primi documenti di identità di nostra figlia – richiesti senza poter attendere la fine della procedura prefettizia avendo esigenza di viaggiare all'estero – la identificavano con il solo cognome paterno e ancora oggi capita di dover correggere uffici e amministrazioni (da ultimo la ASL) che riportano nei loro registri il solo patronimico.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016 - nell'ostinato silenzio del legislatore – ha aperto alla possibilità di affiancare il cognome materno a quello del padre già al momento dell'iscrizione all'anagrafe dei figli ma resta insoluto il punto della trasmissione del solo cognome della madre, almeno fino al prossimo intervento della Consulta, atteso dopo che nel gennaio 2021, in modo affatto raro e irrituale, la stessa ha richiamato la questione presso sé stessa.

Sono ben conscia che, anche a fronte di questo racconto, l'obiezione (che tante volte mi sono sentita rivolgere) è «ma c'è ben altro a cui pensare!». Ebbene, sicu-

ramente – né pretendo altrimenti – l'esigenza di allineare il sistema italiano di trasmissione del cognome al parametro costituzionale di eguaglianza e non discriminazione può essere percepito come meno urgente rispetto ad altre situazioni di ingiustizia persistenti nell'ordinamento. Tuttavia, a mio parere, tutte le iniquità devono essere eliminate dall'ordinamento e quella della impossibilità di trasmettere il cognome materno ai figli configura evidentemente una discriminazione a svantaggio delle donne incompatibile con i principi di eguaglianza e i diritti di identità non solo delle donne ma anche dei figli.

A chi invoca il rispetto di una tradizione innocua ribatto che le tradizioni sono importantissime e tanto belle perché non sono vincolanti ma si può scegliere se seguirle o meno. Diversamente una norma giuridica, in quanto tale obbligatoria per la collettività, deve essere equa e conformarsi ai dettami stabiliti con chiarezza dalla nostra Costituzione. Nel nostro ordinamento il genere di appartenenza non può essere un criterio di privilegio, non può essere un criterio accettabile per far prevalere irragionevolmente una posizione rispetto a un'altra e in questo senso il cognome non fa eccezione. Pensiamo a una situazione concreta e ricorrente in qualunque famiglia: tra le tante domande che quotidianamente un bambino o una bambina può rivolgere ai genitori ci sono quelle relative al proprio nome e cognome. Perché mi chiamo così? Perché ho il cognome di mio padre e non di mia madre?

Ebbene l'unica risposta sincera che in questo momento possiamo dare («perché tuo padre è maschio») semplicemente non è ammissibile né giustificabile alla luce dei principi del nostro ordinamento. È un'affer-

mazione incompatibile con il nostro sistema costituzionale; è una risposta che non voglio dare a mia figlia e a nessuno e il decisore pubblico, più opportunamente il legislatore ma in *extrema ratio* anche la Corte Costituzionale, deve assumersi la responsabilità di cambiare il sistema per renderlo coerente con i principi fondanti della nostra democrazia.

Sassari, giugno 2021



1. *Il cognome come espressione della identità individuale e manifestazione del principio di eguaglianza*

Il nome è parte integrante dell'identità personale. Nome e cognome ci distinguono e ci identificano nella società già dai primissimi giorni di vita, ben prima che le caratteristiche fisiche e caratteriali ci rendano riconoscibili come individui. A dimostrazione dell'importanza che i nomi hanno in rapporto alle persone che li portano ricorrono riferimenti storici e letterari: basti pensare alla forza evocativa del brocardo latino «*nomen omen*», che indica la valenza del nome come presagio e augurio a favore della persona cui è imposto o al «*nomina sunt consequentia rerum*», passo delle Istituzioni di Giustiniano<sup>1</sup>, ripreso da Dante nella celebre citazione nella Vita Nuova<sup>2</sup>, con cui si assume che i nomi siano capaci di rivelare l'essenza dell'essere umano che identificano.

In particolare, il cognome oltre alla valenza squisitamente pratica assume valore giuridico e il meccanismo di assegnazione del “nome di famiglia”, che tradizionalmente prevede l'imposizione della linea paterna non è casuale bensì frutto di una particolare visione della società. In Italia come altrove, infatti, l'apposizione del cognome paterno riflette una struttura sociale storicamente patriarcale in cui il ruolo pubblico era riservato agli uomini “capifamiglia” e le donne passavano dalla tutela del padre a quella

<sup>1</sup> V. Istituzioni di Giustiniano, II, 7, 3 «Nos...consequentia nomina rebus esse studentes».

<sup>2</sup> V. Dante Alighieri, *Vita Nuova*, XIII, 4 «Li nomi seguitino le nominate cose, come si è scritto “Nomina sunt consequentia rerum”».

dello sposo del quale assumevano, a dimostrazione della “cessione” avvenuta, anche il cognome.

Formalmente questo tipo di visione è stato spazzato via dalla Costituzione Repubblicana che sancisce il principio di uguaglianza e professa, tra l'altro, la parità morale e giuridica dei coniugi (art. 29 Cost.). Il legame tra nome, identità e dignità personale trova specifico riconoscimento nel testo costituzionale agli articoli 2 e 22, laddove, rispettivamente, si garantiscono i diritti dell'essere umano come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e si afferma il divieto di privare il singolo, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e – appunto – del nome. Dalla lettura di queste norme pare chiaro il valore assunto dal nome nella dimensione individuale dei diritti intangibili e si evince la libertà, per ognuno, di rivendicarlo e conservarlo in quanto elemento integrante la propria sfera identitaria. Precludere tale prerogativa a una categoria di persone, oltre a rappresentare una lesione dell'art. 2, configura una violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, determinando, se non supportata da esigenze prioritarie per l'ordinamento, una discriminazione irragionevole.

Eppure questo è quanto fino a poco tempo fa accadeva nel nostro Paese alle donne che non potevano scegliere di trasmettere il proprio cognome ai figli nati nel matrimonio o comunque riconosciuti dal padre<sup>3</sup>. Tut-

<sup>3</sup> Cfr. C. HONORATI, *Il diritto al nome della moglie e dei figli nell'ordinamento italiano ed europeo*, in C. Honorati (a cura di), *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, Giuffrè, Milano 2010, 3 «Il diritto a portare il (proprio) nome, espressione giuridica della identità personale di ciascun soggetto e quindi ad “es-

t'ora, nonostante reiterati interventi giurisprudenziali in ambito internazionale e interno abbiano messo in luce la necessità di determinare un meccanismo non discriminatorio della trasmissione del cognome, in Italia manca una normativa di riferimento che assicuri la parità di genere. Se infatti, a fronte di una resistente inazione del legislatore, nel 2016 è intervenuta la Corte Costituzionale<sup>4</sup> delineando una via che consenta di rimediare alla palese disparità di trattamento tra donne e uomini in materia, si registra ancora l'assenza di una normativa che costituisca riferimento certo e configuri un parametro chiaro e ordinato. La Consulta è da ultimo intervenuta nel gennaio 2021<sup>5</sup>, richiamando presso sé stessa la questione del modello di trasmissione del cognome materno, con una scelta rara e atipica dalla quale si evince la considerazione riservata a un tema già affrontato e reiteratamente sottovalutato dal decisore pubblico, nonostante i ripetuti inviti al legislatore a intervenire per sanare la lesione al principio di uguaglianza tra generi determinata dalla trasmissione esclusiva del cognome paterno. Nel febbraio 2021, la Corte ha emesso l'ordinanza con cui dispone dinanzi a sé la questione di legittimità costituzionale dell'art. 262, comma 1 del codice civile, nella parte in cui impone, in assenza di accordo tra i coniugi, l'assegnazione del cognome paterno, ritenendola manifestazione di un retag-

sere sé stessi", diritto che dovrebbe – per ragioni logiche ancor prima che giuridiche – avere natura assoluta, essere efficace *erga omnes* e personalissimo, sembra trovare grandi resistenze e, scontato un omaggio di facciata ai grandi principi, non affermarsi davvero con quei caratteri che dovrebbero essergli congeniti ed originari».

<sup>4</sup> V. Corte Costituzionale, sentenza n. 286/2016.

<sup>5</sup> V. Corte Costituzionale, ordinanza n. 18/2021.

gio patriarcale resistente nell'ordinamento. È un importante passo avanti e si attende la pronuncia con cui la Corte si pronuncerà in via definitiva sulla questione, anche se si deve prendere atto con amarezza che si tratta di un intervento reso necessario dopo diversi inviti rivolti al Parlamento affinché deliberasse una disciplina organica in materia, tutti andati a vuoto.

La questione, pur essendo oggetto di numerose iniziative legislative politicamente trasversali, non ha infatti mai raggiunto, fino a ora, in sede parlamentare la forza per attraversare le fasi dell'*iter legis* e confluire in un testo di legge. Tra gli ostacoli all'approvazione di una legge in materia vi è il fenomeno del "benaltrismo", in ragione del quale c'è «ben altro a cui pensare» e il diritto delle donne a conservare e tramandare il proprio cognome non dovrebbe rientrare tra le priorità del dibattito parlamentare. Il tema della trasmissione del cognome viene infatti percepito come minore, se non ininfluyente, associato a istanze ritenute residuali e di nicchia, lontane dai grandi problemi che interessano il paese.

In realtà anche le discriminazioni apparentemente meno appariscenti devono essere sradicate quando incompatibili con il regime costituzionale e l'attenzione verso tutte le forme di lesione del principio di uguaglianza è importante perché proprio dalle pieghe dell'ordinamento traspare la persistenza di residui patriarcali che devono essere messi in luce ed eliminati.

Sorprende, a più di settanta anni dall'entrata in vigore della nostra Carta fondamentale, scoprire la resistenza di retaggi anacronistici che emergono con riguardo alla disciplina di nome e cognome. Prima della menzionata sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016, solo in

un momento successivo alla iscrizione all'anagrafe con il solo cognome paterno, per le coppie sposate, era possibile presentare al prefetto una istanza di cambio nome, chiedendo l'aggiunta di quello materno. È vero, in ragione delle pressioni del dibattito pubblico e del richiamo effettuato in sede giurisdizionale alla necessità di garantire i diritti della madre in un contesto di parità di genere, la tendenza era negli ultimi anni quella di accettare le richieste presentate in tal senso, ma i tempi di attesa compromettevano la pienezza del diritto riconosciuto. Il rilascio del codice fiscale, della tessera sanitaria e dei primi documenti di identità avvenivano infatti quando ufficialmente il cognome era solo quello paterno. Le prime manifestazioni del bambino o della bambina come individuo nei confronti della comunità di appartenenza si realizzavano con il solo patronimico, determinando un processo di identificazione dell'individuo che successivamente sarebbe stato interrotto e modificato in ragione del nuovo cognome. La stessa procedura burocratica necessaria per ottenere la trasmissione alla prole del nome della madre comportava un *vulnus* del principio di uguaglianza perché il fatto che si dovesse richiedere all'autorità prefettizia il «cambio del nome» induceva a ritenere che quello originario, di appartenenza, fosse esclusivamente il patronimico, implicando una assunta subordinazione del nome materno, e ciò pare invero irragionevole nell'ambito di un contesto giuridico e sociale improntato sull'eguaglianza.

Le ragioni di chi, soprattutto in passato, si è espresso a favore dell'attribuzione esclusiva del cognome paterno attenevano all'esigenza di tutela dell'unità familiare di cui all'art. 29 Cost. e, in particolare, alla necessità di ri-

conoscimento unitario dell'identità della famiglia<sup>6</sup>. In base a tale interpretazione c'è chi ha sostenuto che il principio di uguaglianza dei coniugi, nell'ambito del nucleo familiare, differisse da quello garantito dall'art. 3 Cost. essendo perciò suscettibile di deroghe strumentali alla protezione dell'unità familiare<sup>7</sup>. Ma l'attribuzione automatica del patronimico contrasta proprio con il principio di uguaglianza morale e civile dei coniugi di cui all'art. 29 comma 2, poiché lascia intendere un ruolo predominante del genitore maschio all'interno della famiglia e una preminenza del marito rispetto alla moglie, situazione incompatibile con i precetti costituzionali e con la cornice legislativa del diritto di famiglia aggiornato nel 1975 proprio per far fronte alla mutata dinamica socio-giuridica<sup>8</sup>. Come sostenuto da autorevole dottrina, l'art.

<sup>6</sup> In questo senso si v. F. D. BUSINELLI, *Libertà e responsabilità dei coniugi nella vita familiare*, in *riv. Dir. Civ.*, 1973, 131 ss.; secondo F. DELL'ONGARO, *Ancora sul nome della famiglia e sul principio della parità*, in *Dir. Fam. Pers.*, 1988, 1583, con il riferimento all'unità familiare di cui al secondo comma dell'art. 29, il costituente «non si accontenta che esso sia favorito o difeso, ma vuole che sia addirittura garantito e di conseguenza riceva, anche a costo di veder infranto il rapporto di eguaglianza tra coniugi, il massimo della protezione possibile».

<sup>7</sup> Di questo avviso A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Giuffrè, Milano, 1982, 464.

<sup>8</sup> V. F. PROSPERI, *L'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e la trasmissione del cognome ai figli*, in *Rass. Dir. Civile*, 1996, 841; cfr. M. C. DE CICCIO, *La normativa sul cognome e l'uguaglianza tra genitori*, in *Rassegna Dir. Civile*, 1985, 960, la quale rileva criticamente che la legge del 19 maggio 1975, n. 151 non si occupa della questione della trasmissione automatica del cognome paterno per i figli legittimi, che secondo quanto sostenuto dall'autrice risulterebbe norma implicita nell'ordinamento italiano. Per una ricostruzione degli orienta-

29 Cost. costituisce un profilo dell'uguaglianza rappresentata dall'art. 3 e – precisamente – una specificazione del principio di pari dignità giuridica che non ammette alcuna forma di discriminazione fondata sul sesso<sup>9</sup>. Una interpretazione dell'unità familiare come potenziale limite alla parità dei coniugi (compromessa dalla impossibilità materna di trasmettere il proprio cognome ai figli) è in conflitto con quanto sancito dagli articoli 2 e 3 della Costituzione. La famiglia rappresenta nel quadro costituzionale un valore che deve essere garantito e non può risultare una zona franca in cui è ammessa la deroga a principi – quali uguaglianza e dignità personale – posti al vertice della scala dei valori dell'ordinamento<sup>10</sup>. Deve, al contrario, porsi come strumentale alla manifestazione delle prerogative individuali<sup>11</sup>.

menti della dottrina in merito all'interpretazione del secondo comma dell'art. 29 Cost. rispetto alla trasmissione esclusiva del cognome paterno si v. M. ALCURI, *L'attribuzione del cognome materno al figlio legittimo al vaglio delle Sez. Un. della SC: gli orientamenti della giurisprudenza interna e comunitaria*, in *Dir. Famiglia*, n. 3, 2009, 1075.

<sup>9</sup> Così T. MANCINI, *Eguaglianza tra i coniugi e società naturale nell'art. 29 della Costituzione*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1963, 1, 20; F. PROSPERI, *La famiglia non fondata sul matrimonio*, Edizioni Scientifiche Italiane, Camerino - Napoli, 1980, 66.

<sup>10</sup> Cfr. G. AUTORINO STANZIONE, *Attribuzione e trasmissione del cognome. Profili comparatistici*, in *Comparazione e diritto civile*, Annali 2010-2011, vol. I, Giappichelli, Torino 2012, 254.

<sup>11</sup> V. M. C. DE CICCO, *La normativa sul cognome e l'uguaglianza tra genitori*, op. cit., 963, «la tutela costituzionale accordata alla famiglia riguarda non l'istituto familiare in sé ma soltanto la sua idoneità ad assicurare il pieno sviluppo della personalità individuale. In quest'ottica, la famiglia non può coartare i diritti dei singoli membri perché anche all'interno di essa trovano applicazione i diritti e le libertà fondamentali elencati dalla Costituzione».

Tuttavia a lungo, nel nostro ordinamento, il diritto al nome è stato considerato in un'ottica prettamente pubblicistica, in quanto mezzo utile ai fini della salvaguardia dell'ordine pubblico, funzionale alla individuazione dei singoli componenti della comunità collocati e riconosciuti in quanto, *in primis*, membri di una stessa compagine familiare.

A chiarire l'inserimento del diritto al nome nel nucleo profondo dei diritti della persona intervenne una prima volta la Corte costituzionale che, nel 1994, dichiarò il valore del nome come strumento identificativo dell'individuo, riconoscendolo come parte essenziale della personalità di ciascuno<sup>12</sup>. Oltre al diritto della donna a non essere discriminata nella possibilità di trasmettere il proprio cognome alla prole, rileva dunque anche il diritto del figlio a essere riconosciuto dall'ordinamento e nell'ambito della comunità di appartenenza come discendente della madre al pari che del padre<sup>13</sup>.

L'obiettivo di cui al secondo comma dell'art. 29 va dunque perseguito nel rispetto dei diritti dei singoli componenti del nucleo, che non possono porsi in posizione sovraordinata uno rispetto all'altro.

È questo quanto affermato, nel 2014, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che, nella sentenza del caso *Cusan et Fazzo c. Italia*<sup>14</sup>, su cui ci si soffermerà in segui-

<sup>12</sup> V. Corte Costituzionale, sentenza 3 febbraio 1994, n. 13, parr. 5.1. e 5.2.

<sup>13</sup> Cfr. C. HONORATI, *op. cit.*, 4, che, nell'ambito del diritto alla identità personale in senso ampio, individua questo come uno degli aspetti più controversi.

<sup>14</sup> V. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza del 7 gennaio 2014, ric. n. 77/07.

to, ha censurato il modello italiano di trasmissione del cognome poiché non consentiva di derogare all'attribuzione del patronimico ai figli riconosciuti da entrambi i genitori, anche ove sussistesse un accordo tra questi. Come già rilevato, nonostante i richiami, il legislatore italiano non ha provveduto a rendere il sistema compatibile con la normativa internazionale, eliminando la discriminazione e si è dovuto attendere una nuova decisione della Consulta che, come pure si è detto, non può però considerarsi risolutivo.

C'è un altro profilo relativo al cognome che denuncia la sussistenza di un modello non pienamente paritario e riguarda la disciplina del cognome coniugale. La problematica è assunta agli onori della cronaca in occasione delle elezioni europee del 2019, di fronte alle schede elettorali che identificavano le donne sposate con il cognome del marito affiancato al proprio. Ebbene, in Italia non esiste una legge che prescriva alle mogli l'assunzione del cognome dello sposo, né potrebbe essere altrimenti, considerato che la Costituzione vieta ogni discriminazione irragionevole basata sul genere. Esiste invero una norma che prevede la *possibilità* per le donne coniugate di far seguire al proprio cognome quello del marito<sup>15</sup>. Si tratta evidentemente non di un obbligo bensì di una eventualità che si ritiene debba essere frutto di una espressa volontà da parte dell'interessata. Ebbene, in ogni caso persiste il dubbio sulla legittimità dal momento che si tratta di una prerogativa riservata alle donne e

<sup>15</sup> v. art. 2 del D.P.R. n. 299 dell'8 novembre 2000, attuativo dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120 recante «Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale».

preclusa agli uomini, dunque effettivamente discriminatoria. La ratio di tale norma non è chiara. Esiste, mi chiedo, una ragione giuridicamente fondata che giustifichi la previsione dell'aggiunta del cognome maritale per la moglie e non viceversa? L'unico motivo è il retaggio di una tradizione che ha valore solo in quanto tale e non può essere imposta alla collettività. Per intenderci, se personalità come Angela Merkel o Hillary Clinton hanno *scelto* di assumere il cognome del marito è sulla base di considerazioni meramente personali e non perché qualcuno l'ha loro imposto. D'altra parte, quotidianamente altrove nel mondo i mariti scelgono di assumere o associare al proprio il cognome della coniuge, non così nel nostro Paese. Non è possibile che in Italia si ritenga accettabile una differenziazione tanto evidente tra uomini e donne come l'assunzione del cognome del marito da parte della sposa dopo il matrimonio senza condizione di reciprocità. Del tutto ingiustificato è poi che tale indicazione sia apposta in via automatica, a prescindere da una espressa volontà della donna sposata, nelle schede e nei registri elettorali. L'amore e il rispetto coniugale non hanno niente a che fare con l'identità personale.

Alla luce di quanto sopra detto, in questa sede si intende delineare una prospettiva comparata dei sistemi di trasmissione del cognome ai figli adottati da alcuni ordinamenti ritenuti particolarmente significativi, per poi soffermarsi sul caso italiano, con l'obiettivo di individuare un modello che consenta di superare l'attuale impianto discriminatorio, realizzando un meccanismo razionale e idoneo a garantire i diritti di madre, padre e figli in una condizione di uguaglianza.

Per conseguire questo obiettivo è necessario indivi-

duare un punto di equilibrio tra i diritti individuali tutelati dagli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione e le necessità di ordine pratico legate alla identificazione anagrafica che non possono prevalere sulle rivendicazioni legate all'identità, alla dignità personale e al principio di non discriminazione in base al sesso<sup>16</sup>.

## *2. Trasmissione del cognome e discriminazione di genere nel diritto internazionale*

Che l'evoluzione del sistema verso la parità di genere passi anche attraverso la possibilità di trasmettere il proprio cognome alle generazioni future è un dato preso in considerazione dalle autorità internazionali da molto tempo. Risale infatti al 1978 la risoluzione con cui, per la prima volta, il Consiglio d'Europa esprime la necessità

<sup>16</sup> V. G. AUTORINO STANZIONE, *Attribuzione e trasmissione del cognome*, op. cit., 257, «La garanzia dell'identità personale si mostra attualmente come esigenza fondamentale di tutela della persona e della personalità ben oltre il tradizionale contenuto che ad essa si collega. Il bisogno di rispetto è trasversale in tutte le relazioni umane, in tutte le posizioni in cui l'uomo si rinvia in rapporto con gli altri uomini. Il che consente di leggere il collegamento tra gli artt. 29, comma 2 e 2 Cost. con la consapevolezza che nel confronto tra pari dignità e unità familiare, la seconda non può travolgere, per non ridursi ad aporia di sé stessa, l'identità di ciascun coniuge, sia nella componente ampia che in quella più ristretta dell'identificazione. Di qui la regola che impone di conservare il proprio cognome successivamente al matrimonio», nella stessa ottica anche l'opportunità, per i figli legittimi di aggiungere al patronimico il cognome della madre, discussa da A. FINOCCHIARO, *Il figlio legittimo può aggiungere al proprio cognome anche quello della madre?*, in *Giustizia civile*, 1985, 879 ss.

di rimuovere negli Stati membri le forme di discriminazione tra generi, anche nell'ambito delle relazioni familiari<sup>17</sup>.

Nel 1979 fu stipulata la Convenzione delle Nazioni Unite sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione verso le donne (CEDAW), ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la legge n. 132 del 14 marzo 1985 che comprende l'autorizzazione delle Camere alla ratifica da parte del Presidente della Repubblica e l'ordine di esecuzione<sup>18</sup>. La Convenzione obbliga gli Stati ad assicurare gli stessi diritti al marito e alla moglie, eliminando qualsiasi discriminazione e disponendo, in particolare, che «gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, assicurano in condizioni di parità con gli uomini gli stessi diritti personali alla moglie e al marito, compresa la scelta del cognome, di una professione o di una occupazione»<sup>19</sup>.

Siamo di fronte all'unica disposizione di rango internazionale che riconosce in modo esplicito alle madri il diritto di trasmettere ai figli il proprio cognome che assume particolare rilievo nel momento in cui si considera che è espressa in un documento convenzionale di carattere universale che, nel tempo, è stato ratificato da ben

<sup>17</sup> V. *Consiglio d'Europa*, Risoluzione n. 37, 1978.

<sup>18</sup> V. legge 14 maggio 1982, n. 132.

<sup>19</sup> V. art. 16, lettera g, par. 1 della *Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna*, New York 19 dicembre 1979, cfr. [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=IV8&chapter=4&clang=\\_en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV8&chapter=4&clang=_en) ultima visita 29 gennaio 2020.

centoottantanove Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, un numero di aderenti secondo solo alla Convenzione sui diritti dell'infanzia<sup>20</sup>.

Particolarmente interessante e foriera di riflessioni risulta la lettura dei lavori preparatori del testo di convenzione<sup>21</sup> con particolare riferimento alla norma che assume interesse in questa sede. La lettera g del primo paragrafo dell'art. 16 deriva da un'ampia proposta formulata dal governo dell'allora Unione Sovietica da cui è stato estratto il riferimento alla parità dei diritti di moglie e marito, con riguardo anche alla scelta del cognome e di una occupazione<sup>22</sup>. Non considerata nella prima stesura

<sup>20</sup> V. U. N. Convention on the Rights of the Child – CRC, 20 novembre 1989. Alla Convenzione hanno aderito 196 Stati.

<sup>21</sup> Cfr. A. FABBRICOTTI, *La trasmissione del cognome materno secondo il diritto internazionale in materia di diritti umani*, in ibidem (a cura di), *Il diritto al cognome materno*, Jovene, Napoli 2017, 55-82, 62 ss.

<sup>22</sup> La proposta originaria dell'Unione Sovietica era la seguente: «The URSS stresses the obligation of Member States to recognize that women, including married women, have equal civil rights and legal capacity with men (the same property and non-property rights; free choice of spouse, the right to choose a surname, profession, occupation or place of residence, the equal right to the profession, use and disposal of property owned jointly by husband and wife, the equal right to seek dissolution of marriage, the equal rights and duties of mothers and fathers, the equal right to act as guardian or foster parent, to adopt children and to receive family allowances», v. Commission on the Status of Women, Twenty-Fifth Session, Working Paper by the Secretary-General, UN Doc. E/CN.6/573, 6 November 1973, par. 72; cfr. A. FABBRICOTTI, *La rilevanza della Convenzione delle Nazioni Unite contro la discriminazione verso le donne (CEDAW) nella giurisprudenza degli Stati contraenti. Un commento a margine della recente pronuncia della Consulta in tema di trasmissione*

elaborata dalle Filippine, la formulazione sovietica venne ripresa nel secondo draft elaborato proprio dall'URSS che prevede l'obbligo in capo agli Stati di adottare «provision in law for the equal personal rights of men and women, including the right of women to choose a family name, profession, occupation and place of residence»<sup>23</sup>. Una nuova versione frutto del lavoro coordinato di Filippine e Unione Sovietica vide l'eliminazione del riferimento esplicito al «diritto delle donne» per riconoscere su base paritaria a entrambi i coniugi la prerogativa di scegliere cognome, occupazione e residenza<sup>24</sup>. Nelle successive fasi di elaborazione non vi furono modifiche significative né la questione della trasmissione del cognome emerse come rilevante nell'ambito del processo preparatorio che si concluse con l'approvazione del testo definitivo da parte dell'Assemblea Generale<sup>25</sup>. Ciò che si evince ragionando sulla volontà sottostante la proposta

*del cognome ai figli*, in Rivista AIC (Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti), 2017.

<sup>23</sup> Cfr. Working Group on a New Instrument or Instruments of International Law to Eliminate Discrimination Against Women, *Working Paper submitted by the Union of Soviet Socialist Republics*, UN Doc. E/CN.6/AC.1/L.2, 7 January 1974, 8.

<sup>24</sup> Cfr. Working Group on a New Instrument or Instruments of International Law to Eliminate Discrimination Against Women, *Working Paper submitted by the Philippines and the Union of Soviet Socialist Republics*, UN Doc. E/CN.6/AC.1/L.4/Add.3, 10 January 1974, 2.

<sup>25</sup> UN Doc. A/RES/34/180, 18 December 1979. Per un riepilogo dell'iter di adozione della CEDAW, si rinvia a S. GROSBON, *Splendeur et misère de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes*, in D. Roman (a cura di), *La Convention pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes*, Paris, 2014, 19-47.

formulata dall'URSS in ordine alla libertà di scelta delle donne è l'intenzione a garantire soprattutto la facoltà della moglie di conservare dopo il matrimonio il proprio cognome da nubile, invece che acquisire il cognome del coniuge mentre non ci si soffermava sul diritto di trasmettere alla prole il cognome materno<sup>26</sup>. Ciò si deduce peraltro dal fatto che la possibilità di conservare il proprio cognome si ponesse sullo stesso piano rispetto al diritto di svolgere una professione o luogo di residenza con il sottotesto di escludere che la moglie dovesse in alcun modo adeguarsi alle decisioni del marito. L'intenzione risulta dunque quella di salvaguardare la reciproca autonomia dei coniugi rispetto a decisioni squisitamente individuali. Ad avvalorare tale posizione si rileva che la proposta originaria contemplava «il diritto delle donne a scegliere un cognome di famiglia», senza riferimenti specifici alla trasmissione del cognome ai figli. Certamente permane un certo grado di fumosità e ambiguità rispetto a una formulazione non del tutto chiara che tuttavia, nel tempo, ha acquisito una dimensione ampia, attestante la garanzia dell'uguaglianza dei coniugi rispetto alla scelta del cognome dei figli. Un intervento chiarificatore in questo senso si deve al lavoro del Comitato sulla eliminazione della discriminazione contro le donne (CmE-DAW), organo chiamato a supervisionare l'attuazione della CEDAW in virtù degli articoli 17 e seguenti della stessa convenzione. Il Comitato, tenuto all'esame dei rapporti periodici stilati dagli Stati contraenti, è stato potenziato nelle sue funzioni dopo l'entrata in vigore, il 22

<sup>26</sup> Cfr. A. FABBRICOTTI, *La trasmissione del cognome materno secondo il diritto internazionale in materia di diritti umani*, op. cit., 2017.

dicembre 2000, del Protocollo addizionale facoltativo della CEDAW, che affidò all'organo la competenza a produrre decisioni relative alle comunicazioni individuali nelle quali siano denunciate discriminazioni in base al sesso<sup>27</sup>. Significative rispetto all'orientamento assunto dal CmEDAW risultano le posizioni assunte con riguardo a comunicazioni individuali relative alla dichiarata violazione da parte degli Stati dell'art. 16, par. 1, lettera g della CEDAW. In particolare, si menzionano due pronunce su casi analoghi del 2009 inerenti contestazioni presentate da due associazioni francesi rappresentative di cittadine che in ragione delle norme all'epoca vigenti non potevano sostituire il proprio cognome (corrispondente in via esclusiva a quello paterno) con quello materno, né potevano trasmettere il proprio cognome da nubili alla prole<sup>28</sup>. Le contestazioni erano rivolte alla normativa france-

<sup>27</sup> Sulle funzioni del Comitato si v. A. BYRNES, *The Committee on the Elimination of Discrimination against Women*, in A. Hellum e H.S. Aasen (a cura di), *Women's Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law*, Cambridge, 2013, 27 ss.; Cfr. CmEDAW, *General recommendation No. 21: Equality in Marriage and Family Relations* (Thirteen Session, 1994), par. 24, nella quale, a proposito dell'art. 16.1.g), il Comitato si limita ad affermare: «[...] each partner should have the right to choose his or her name, thereby preserving individuality and identity in the community and distinguishing that person from other members of society», reperibile all'url [www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations](http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations) (visitato da ultimo il 4 marzo 2021).

<sup>28</sup> Si tratta del *Groupe d'Intérêt pour le Matronyme*, v. CmEDAW, *Groupe d'Intérêt pour le Matronyme c. Francia*, Comunicazione No. 12/2007, Decisione del 4 agosto 2009, UN Doc. CEDAW/C/44/D/12/2007 e dell'associazione *SOS Sexisme*, CmEDAW, *SOS Sexisme c. Francia*, v. Comunicazione No. 13/2007, Decisione del 4 agosto 2009, UN Doc. CEDAW/C/44/D/13/2007.

se sui meccanismi di attribuzione e modifica del cognome che, sebbene fossero state all'epoca solo di recente riformate, non venivano ancora ritenute rispettose del principio di eguaglianza tra i generi. La legge francese che era intervenuta a modificare alcune disposizioni del codice<sup>29</sup> civile impediva a tutte/i nati/e prima del 2005 di adottare il cognome materno e nel caso di disaccordo tra genitori in ordine al cognome da trasmettere alla prole, prevedeva l'imposizione del cognome paterno<sup>30</sup>. In questo modo si realizzava una sorta di veto implicitamente riconosciuto al padre che poteva nella sostanza precludere la possibilità di trasmissione del cognome materno e imporre il proprio, opponendosi unilateralmente<sup>31</sup>.

Altro aspetto ritenuto lesivo della parità di genere era rappresentato dalla inaccessibilità di fatto alla procedura di cambio cognome di cui all'art. 61-1 del *code civil* in virtù della quale l'assunzione del cognome materno invece di quello del padre era consentita solo nel caso in cui il richiedente fosse in grado di dimostrare la sussistenza di un interesse legittimo in tal senso che veniva considerato solo allorché le autorità amministrative ritenessero il patronimico ridicolo o infamante, o se il cognome materno si fosse affermato nella sostanza attraverso un uso continuativo per novanta anni e tre generazioni.

<sup>29</sup> V. Loi no. 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, in *JORF* du 5 mars 2002 4159 .

<sup>30</sup> V. *ibidem*, art. 4.

<sup>31</sup> Così A. FABBRICOTTI, *La rilevanza della convenzione delle nazioni unite contro la discriminazione verso le donne (CEDAW) nella giurisprudenza degli stati contraenti. Un commento a margine della recente pronuncia della consulta in tema di trasmissione del cognome ai figli*, in *Associazione deicostituzionalisti.it*, n. 2, 2017.

La difesa francese riteneva il ricorso irricevibile e invocava la riserva posta al momento della ratifica e vertente sulla lettera g del primo paragrafo dell'art. 16 CEDAW<sup>32</sup>, sostenendo peraltro che non tutte le ricorrenti potessero essere qualificate come vittime ai sensi dell'art. 2 del protocollo facoltativo alla CEDAW<sup>33</sup>. Infatti, secondo quanto sostenuto dalla Francia l'art. 16, par. 1, lett. g) assicurava il diritto di conservare il cognome da nubile e trasmetterlo alla prole solo alle donne sposate o comunque to «women living in a husband-and-wife relationship» mentre le donne che avevano proposto il ricorso non rientravano in questa categoria, non essendo parte di una relazione coniugale né madri dunque non in possesso dell'interesse personale ad agire nel merito. In più la difesa francese negava alle ricorrenti la qualificazione di parte lesa ai sensi dell'art. 16 dal momento che in quanto figlie non avevano subito discriminazioni rispetto ai fratelli di sesso maschile dal momento che a tutti/e indistintamente veniva assegnato il cognome del padre. Da ultimo, nell'approfondire la ratio della legge del 2002 contestata dalle ricorrenti la Francia affermava che l'assegnazione d'ufficio del patronimico in caso di disaccordo dei genitori sul cognome da attribuire ai figli/e ri-

<sup>32</sup> La riserva, poi ritirata dalla Francia il 14 ottobre 2013, prevedeva che «the Government of the French Republic enters a reservation concerning the right to choose a family name mentioned in article 16, paragraph 1 (g), of the Convention».

<sup>33</sup> V. CEDAW Optional Protocol, Art. 2: «Communications may be submitted by or on behalf of individuals or groups of individuals, under the jurisdiction of a State Party, claiming to be victims of a violation of any of the rights set forth in the Convention by that State Party».

flettesse una scelta intrapresa a tutela del superiore interesse del minore, corrispondente al diritto di avere un nome già al momento della nascita, nel rispetto del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici.

Il CmEDAW giudicò irricevibili entrambi i ricorsi accogliendo tout court la versione fornita dallo Stato con riferimento all'istanza di acquisire il cognome della madre invece di quello paterno nel sottolineare che, non essendo sposate, né conviventi, né madri al momento dell'istanza, le ricorrenti non potevano essere considerate vittime di una violazione della Convenzione, ai sensi dell'art. 2 del Protocollo opzionale della CEDAW. Il Comitato chiarì in questa sede che l'art. 16, par. 1, lettera g) era rivolto alle donne sposate di conservare il proprio cognome e trasmetterlo ai figli/e in quanto parte integrante dell'identità personale che non può subire lesioni in conseguenza del matrimonio o di un legame stabile. A parere del CmEDAW non vi doveva dunque essere dubbio rispetto al fatto che destinatarie della norma fossero solo le donne coniugate, quelle parte di coppie stabili di fatto e le madri, né la mera condizione di figlie era ritenuta sufficiente a integrare la qualifica di vittime, dal momento che il cognome (paterno) era lo stesso per fratelli e sorelle<sup>34</sup>. Per quanto riguarda la vicenda di chi denunciava l'impossibilità di trasmettere ai figli il cognome da nubile ai sensi della normativa francese, il Comitato ha basato la decisione su questioni tecni-

<sup>34</sup> Si legge infatti nella pronuncia del CmEDAW che «*The Committee therefore concludes that under this provision, the authors as children cannot claim rights pertaining to the use or the transmission of family names and do not have any personal rights under article 16, paragraph 1 (g)*».

che attinenti all'età dei figli, stabilendo nello specifico la non retroattività del Protocollo Addizionale CEDAW relativamente ai figli nati precedentemente alla entrata in vigore del documento e il non esaurimento dei ricorsi interni, con riguardo ai figli nati successivamente allo stesso.

I casi qui succintamente analizzati sono piuttosto complessi dal punto di vista procedurale ma dall'esame congiunto si evince chiaramente che l'art. 16, par. 1, lett. g) della CEDAW, così come interpretato dal Comitato, imponga agli Stati di assicurare alle madri di poter esercitare su un piano egualitario rispetto ai padri, il diritto di trasmettere il cognome ai figli. È una prerogativa che si declina come manifestazione del principio di eguaglianza e non discriminazione tra generi, nella dimensione più ampia del rapporto tra uomo e donna, marito/compagno e moglie/compagna, madre e padre.

Si sottolinea che nei casi di cui si è dato atto, il Comitato non si è soffermato sulla obiezione presentata dalla Francia in via preliminare in merito alla riserva riferita alla disposizione dell'art. 16 della CEDAW, «concerning the right to choose a family name mentioned in article 16, paragraph 1 (g), of the Convention»<sup>35</sup>. Con tutta probabilità, nel merito, il Comitato ha ritenuto di trascurare questo aspetto potendo risolvere i casi per altre vie, ma si tenga conto che in generale l'atteggiamento dell'organo è ostile nei confronti delle riserve poste dagli

<sup>35</sup> Sulle riserve espresse dalla Francia, riguardo alla CEDAW, si v. H. RUIZ FABRI e A. HAMANN, *Domestication of the CEDAW in France: From Paradoxes to Ambivalences and Back Again*, in Hellum e Aasen (a cura di), *Women's Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law*, Cambridge, 2013, 531 ss.

Stati alla norma CEDAW dedicata alla eguaglianza tra donna e uomo in tutte le questioni riguardanti matrimonio e rapporti familiari<sup>36</sup>. Da ciò si desume che l'art. 16 CEDAW, così come l'art. 2 assume una valenza superiore rispetto alle altre norme con la conseguenza che aderendo alla Convenzione uno Stato non può prescindere dalla piena accettazione di tali disposizioni<sup>37</sup>. Ergo gli Stati – e l'Italia non fa eccezione – non possono essere parti contraenti della Convenzione a meno di accettare gli obblighi di cui all'art. 16 della stessa, con tutte le conseguenze che derivano dal punto di vista dell'attuazione da parte dell'ordinamento interno. Peraltro, è vero che il CmEDAW non ha la caratura di un vero e proprio organo giurisdizionale internazionale, e dunque non può essere comparabile per autorevolezza per esempio alla Corte Edu, ma ha senz'altro voce in capitolo non foss'altro perché è stato investito dagli stessi Stati contraenti della funzione di interpretare la CEDAW<sup>38</sup>. Ora

<sup>36</sup> La posizione del CmEDAW è in questo senso allineata con l'orientamento diffuso tra gli organi di controllo dei principali trattati sui diritti umani rispetto alla incompatibilità riserve all'art. 16 con l'oggetto e lo scopo della CEDAW che le rende non ammissibili, cfr. sulla ricca giurisprudenza sulla non ammissibilità delle riserve e sulle conseguenze della stessa, si v., per tutti, D. RUSSO, *L'efficacia dei trattati sui diritti umani*, Milano, Giuffrè, 2011, 53-64.

<sup>37</sup> Così A. FABBRICOTTI, *La rilevanza della convenzione delle nazioni unite contro la discriminazione verso le donne (CEDAW) nella giurisprudenza degli stati contraenti*, op. cit.

<sup>38</sup> Anche la Commissione del Diritto Internazionale (CDI), organo sussidiario permanente dell'Assemblea delle Nazioni Unite che ha il compito, ai sensi dell'art. 13.1.a) della Carta delle N.U., di «incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione» a valutare l'ammissibilità delle riserve alla CEDAW, ha

occorre però valutare il significato e la portata della Convenzione e in particolare della disposizione attestante la parità tra generi nelle diverse declinazioni dei rapporti tra uomo e donna in ambito familiare all'interno degli Stati contraenti, in particolare con riguardo alle decisioni dei giudici nazionali. Questo è importante soprattutto per fornire un inquadramento internazionale della giurisprudenza costituzionale italiana in materia. Da quanto si evince da una ricerca comparativa effettuata sulla base di trecentoventicinque sentenze di giudici nazionali di cinquantacinque Stati<sup>39</sup>, i riferimenti alla CEDAW risultano quasi sempre fugaci e si inseriscono sovente nell'ambito di una serie di altri strumenti internazionali, così che il contenuto della convenzione viene direttamente considerato e interpretato solo raramente. Certo ci sono differenze significative nelle diverse giurisdizioni riguardo al ruolo che la CEDAW occupa in seno

designato il CmEDAW a valutare l'ammissibilità delle riserve alla Convenzione, rendendolo a tutti gli effetti a tutti gli effetti un «Treaty Monitoring Body», ai sensi della direttiva 3.2 della *Guide to Practice on Reservations to Treaties*: the following may assess, within their respective competences, the permissibility of reservations to a treaty formulated by a State or an international organization: contracting States or contracting organizations; dispute settlement bodies; treaty monitoring bodies», cfr. Report of the International Law Commission, Sixty-Third Session, *Reservations to Treaties*, UN Doc. A/CN.4/L. 779, 29 May 2011.

<sup>39</sup> C. MCCRUDDEN, *Why Do National Court Judges Refer to Human Rights Treaties? A Comparative International Law Analysis of CEDAW*, in *American Journal of International Law*, 2015, 534-550. Per completezza, occorre citare anche il lavoro più risalente di R.J. COOK (a cura di), *Human Rights of Women: National and International Perspectives*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1994.

alle fonti del diritto interne ma queste non esercitano un impatto pregnante sulla interpretazione delle disposizioni materiali della Convenzione da parte delle corti nazionali che si rivela sostanzialmente omogenea. Ancora, contrariamente a quanto avviene a livello diffuso con riferimento ad altri documenti internazionali, non si registra tra le Corti nazionali una forma di dialogo e interazione mentre ormai è appunto prassi frequente per i giudici interni servirsi di riferimenti giudiziari stranieri per interpretare il diritto internazionale. Quello che risulta dall'esame delle sentenze è che nei casi in cui i riferimenti alla CEDAW sono trascurati o comunque non evidenziati non si verifica un netto rifiuto né un ribaltamento delle disposizioni di cui al documento mentre quando accade che i tribunali nazionali giungano a conclusioni discostanti dalla convenzione direttamente omettono di menzionarla<sup>40</sup>. Per completezza di informazione occorre tuttavia specificare che l'approccio della giurisprudenza interna è simile e piuttosto omogenea rispetto all'attuazione dei trattati internazionali in materia di diritti umani, con eccezione della CEDU che è oggetto di grande attenzione, dunque non si registra un atteggiamento refrattario o poco attento particolarmente nei confronti della CEDAW<sup>41</sup>.

<sup>40</sup> A.F. BAYESKY, *General Approaches to Domestic Application of Women's International Human Rights Law*, in R. J. Cook, *op. cit.*, 351-374, 365; McCrudden, *op. cit.*, 539.

<sup>41</sup> In proposito si v. V. BÍLKOVÁ, A. PETERS, E P. VAN DIJK, *Report on the Implementation of International Human Rights Treaties in Domestic Law and the Role of Courts*, Adopted by the Venice Commission at its 100th Plenary Session (Rome, 10-11 October 2014), <http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffil>

Per quanto riguarda il Consiglio d'Europa si ricordano le risoluzioni n. 1271/1995 e 1362/1998 che hanno richiamato gli Stati alla rimozione di qualunque forma di discriminazione di genere<sup>42</sup> ma che, come dimostra con eloquenza il caso italiano, non sempre hanno sortito effetti soddisfacenti.

Tornando all'attuazione della CEDAW non si può fare a meno di constatare che l'atteggiamento riservato in via diffusa alla Convenzione dai giudici nazionali è confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 2016, che ha segnato una tappa fondamentale nel percorso verso la parità di genere nel sistema di trasmissione del cognome alla quale abbiamo già accennato e sulla quale ci si soffermerà in seguito. Qui preme solo segnalare che il mancato riferimento dalla CEDAW può essere attribuito al fatto che la Consulta abbia ritenuto la questione assorbita dalla censura riguardante genericamente l'art. 117, comma 1 della Costituzione, tenendo conto che si specifica che «questa Corte è, peraltro, chiamata a risolvere la questione formulata dal rimettente e riferita alla norma sull'attribuzione del cognome paterno nella sola parte in cui, anche in presenza di una diversa e

e=CDL-AD(2014)036-e (ultima visita: 8 marzo 2021); con riferimento specifico all'Italia si v. G. SERGES, *I trattati internazionali diversi dalla Convenzione europea dei diritti umani nell'ordinamento italiano*, in A. DI BIASE (a cura di), *Convenzioni sui diritti umani e Corti nazionali*, Roma Tre Press, Roma, 2014, 187-204.

<sup>42</sup> In particolare, nella Risoluzione n. 1362 si legge il bisogno di «establishing a strict equality between the father and the mother concerning the transmission of the name to the child; ensuring a strict equality, in case of wedding, in the eventual choice of a common surname for the spouse; abolishing every discrimination between a legitimate and natural child».

comune volontà dei coniugi, i figli acquistano automaticamente il cognome del padre. L'accertamento della illegittimità è, pertanto, limitato alla sola parte di essa in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno»<sup>43</sup>. Nel merito, come si vedrà più ampiamente, la richiesta presentata al giudice delle leggi si rivelava difficilmente contestabile alla luce del parametro costituzionale interno e al diritto internazionale, pretendendo l'aggiunta del cognome materno a quello del padre e non, come nella vicenda Cusan e Fazzo del 2006 e la successiva del Tribunale di Bolzano che nel gennaio 2021 darà il la al caso peculiare di autoremissione della Corte, la sostituzione tout court del patronimico con il cognome della madre. Elemento comune alle vicende è invece il consenso dei genitori in merito alla trasmissione del cognome alla prole e questo è un aspetto fondamentale, sul quale si attira l'attenzione e che sarà oggetto di riflessione specifica più avanti nella trattazione.

<sup>43</sup> V. Corte Costituzionale, sentenza n. 286, 2016; come si avrà modo di sottolineare secondo quanto ribadito dalla Consulta che già in passato aveva richiamato il Parlamento a intervenire, solo il legislatore avrebbe potuto colmare in misura completa il vuoto relativo a questioni quali la scelta del cognome, la possibilità di attribuire lo stesso cognome a tutti i figli della stessa coppia che si sarebbe creato con la totale caducazione della norma implicita di sistema prodotta da una dichiarazione di illegittimità.

### *3. Prospettiva comparata sui meccanismi di trasmissione del cognome*

Nell'affrontare la questione della trasmissione del cognome materno non si possono trascurare gli elementi di natura culturale e tradizionale che influenzano le scelte del legislatore e la percezione della compagine sociale. Per quanto riguarda gli ordinamenti europei, è possibile operare una classificazione di massima in base ad aree piuttosto circoscritte. Alcune zone del continente presentano modelli in cui ai genitori è consentita la scelta di trasmettere ai figli, in alternativa, il cognome paterno o materno; altrove si preferisce un sistema di attribuzione bilaterale del cognome, mentre esistono casi in cui il modello di attribuzione è esclusivamente patrilineare. Nell'osservare la suddivisione geografica dei diversi sistemi adottati, si riscontra una coincidenza tra gruppi accomunati da meccanismi simili di attribuzione del cognome e dalla stessa tradizione religiosa. Nei Paesi tendenzialmente protestanti quali Svezia, Finlandia, Danimarca, Germania, Olanda e Islanda si registra infatti un dispositivo di opzione tra cognome materno e paterno o l'individuazione di un unico «cognome coniugale» o «familiare», mentre il modello del mantenimento del doppio cognome non viene applicato in ragione del sovraccarico dei registri anagrafici che questo comporterebbe. Viceversa, in Paesi cattolici o ortodossi come Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Francia, Svizzera, la trasmissione del cognome avviene in via patrilineare o bilaterale ma, in questa ultima ipotesi, poteva accadere nel passato anche recente che il cognome materno venisse collocato in posizione secondaria rispetto a quello pater-

no essendo così destinato a scomparire già dalla seconda generazione e risultando così in subordine rispetto al patronimico<sup>44</sup>.

### *3.1. Modelli di trasmissione del cognome in Europa*

Il processo di integrazione europea e il consolidamento della produzione normativa sovranazionale hanno agito come elemento propulsore di una armonizzazione della materia, esercitando sui singoli ordinamenti pressioni rivolte all'adozione di un modello di trasmissione del cognome orientato alla garanzia del patrimonio identitario di tutti gli interessati, in un'ottica di salvaguardia della parità di genere. Ebbene, queste istanze sono state recepite in modo differente dagli Stati che si sono dimostrati più o meno attenti e tempestivi nell'attuazione delle direttive ricevute. Alla luce delle modifiche apportate, oggi, in Europa, distinguiamo due macro categorie di dispositivi di trasmissione del cognome, all'interno delle quali si identificano sistemi caratteristici.

Un modello prevede l'attribuzione ai figli di un solo cognome, scelto tra quelli dei genitori: protagonista è l'accordo che deve essere raggiunto tra padre e madre. In questa categoria rilevano in Europa gli esempi di

<sup>44</sup> Si v. V. FESCHET, *The surname in Western Europe*, in *L'Homme. Z. F. G.*, 1, 2009, 64, «In an equation, in Europe the couple is sometimes thought as the fusion between two persons (father + mother = 1), sometimes as an association of two individuals (father + mother = 1+1). The child's name depends on this vision of human relationships. In the first case it is composed by only one term since the parts are considered as a whole, in the second case it is often thought as an addition of two entities».

Francia<sup>45</sup>, Germania e Olanda, che si avvicinano al più radicale sistema anglosassone in cui la libertà di scelta è tanto ampia da consentire, a parte casi specifici, di assegnare ai figli anche cognomi diversi da quelli del padre o della madre. Una seconda tipologia, adottata per esempio in Spagna e Portogallo, conferisce ai figli sia il cognome paterno che quello materno e stabilisce i criteri per scegliere quale sarà conservato nelle generazioni successive.

Tra questi due archetipi di riferimento si inseriva il modello introdotto in Francia nel 1985<sup>46</sup> che prevedeva la possibilità di aggiungere al patronimico il cognome della madre ma solamente *à titre d'usage*, dal momento che tale aggiunta non comportava un cambiamento ufficiale del cognome trasmesso che, dal punto di vista legale, restava solo quello paterno e si escludeva il passaggio

<sup>45</sup> Durante l'*Ancien régime*, solo il primogenito portava il cognome del padre, mentre tutti gli altri figli ereditavano quello materno. Gli ideali egualitari del periodo rivoluzionario contribuirono a spazzare via la discriminazione, con la conseguenza che tutti i figli nati dal matrimonio acquistarono il diritto di portare lo stesso cognome, quello paterno. Nella fase del *droit intermédiaire* venne consentito di mutare liberamente il proprio cognome ma tale facoltà fu possibile per circa un anno, prima che il principio della immutabilità del cognome fosse stabilito per legge. La possibilità di mutare liberamente il proprio cognome, sancita da un decreto del 24 brumaio anno 2, fu utilizzata da taluni come manifesto della propria adesione agli ideali della Rivoluzione, tramite la scelta di cognomi come *libertà*, *uguaglianza*, etc.; ma anche da molti nobili, che ne approfittarono per adottare cognomi di origine plebea che dissimulassero la propria origine, v. G. BAUDRY-LACANTINERIE, M- HOUQUES-FOURCADE, *Trattato teorico-pratico di diritto civile*, vol. I - *Delle persone* (trad. it. a cura di P. Bonfante, G. Pacchioni, A. Sraffa, Milano 1914, 285.

<sup>46</sup> V. art. 43 della legge 23 dicembre 1985, n. 1372.

del matronimico alle generazioni future<sup>47</sup>. La ratio della previsione era di evitare di disperdere il valore economico eventualmente connesso al cognome materno o il patrimonio socioculturale legato a un cognome particolarmente rispettato, soprattutto in considerazione del moltiplicarsi dei casi di divorzio<sup>48</sup>.

All'inizio degli anni Duemila, il sistema è stato nuovamente modificato<sup>49</sup>, ma fino al 2003 si prevedeva l'attribuzione del cognome paterno ai figli legittimi. La normativa è stata rivista nel 2005<sup>50</sup> e alcune modifiche volte a eliminare la prevalenza del cognome paterno sono state introdotte nel 2013 con la legge che disciplina l'unione delle coppie omosessuali<sup>51</sup>. Oggi la materia è disciplinata dall'art. 311-21 e ss. *Code civil*, nella sezione IV del Capo I del Titolo VII del Libro I, intitolata alla «Dévolution du nom de famille». In Francia, è possibile assegnare ai figli il cognome del padre, quello della madre, oppure entrambi, secondo l'ordine scelto dai genitori e con il limite di un cognome ciascuno. Nel caso in

<sup>47</sup> Cfr. D. CARUSO, *Il «nom d'usage»: una riforma a metà?*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, 59 ss.; G. FURGIUELE, *Della recente novella al «Code civil» in tema di eguaglianza tra coniugi*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, I, 413 ss.

<sup>48</sup> Così R. PELEGGI, *Il cognome dei figli, esperienze statali a confronto*, in A. Fabbricotti (a cura di), *Il diritto al cognome materno: profili di diritto civile italiano, di diritto internazionale, dell'Ue, comparato e internazionale privato*, Jovene, Napoli 2017, 115 ss.

<sup>49</sup> V. legge del 4 marzo 2002, n. 304 e legge del 18 giugno 2003, n. 516, si v. F. BELLIVIER, *Dévolution du nom de famille*, in *RTD civ.*, 2003, 554.

<sup>50</sup> V. Ordinanza del 4 luglio 2005, n. 759.

<sup>51</sup> V. *Loi n. 2013-404 du 17 mar 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe*.

cui, infatti, i genitori portino un doppio cognome, possono trasmetterne, con dichiarazione scritta congiunta, solamente uno. L'attribuzione non è più connessa allo stato matrimoniale dei genitori bensì al fatto che la filiazione venga riconosciuta simultaneamente alla nascita oppure in un momento successivo. La scelta del cognome concordata dai genitori per il primogenito è irrevocabile e si applica ai figli successivi della coppia. Padre e madre possono chiedere, tramite una dichiarazione congiunta, la sostituzione del cognome attribuito alla nascita con quello dell'altro genitore, oppure entrambi i cognomi, secondo l'ordine definito dalla coppia. Se un bambino di padre o madre francese nasce all'estero, i genitori che non abbiano effettuato la dichiarazione congiunta di scelta del cognome, possono farlo entro i primi tre anni dalla nascita del figlio. Inoltre, è previsto che il figlio possa chiedere, entro due anni dal compimento della maggiore età, la sostituzione del cognome di uno dei genitori con quello dell'altro o invertirne l'ordine<sup>52</sup>. Nell'ipotesi di filiazione adottiva, l'art. 363 del *code civil* prevede che il cognome dell'adottante sia assegnato all'adottato in aggiunta del cognome di quest'ultimo e il cognome da aggiungere può essere quello del marito o quello della moglie, nel limite di un cognome solamente.<sup>53</sup> Il Lussemburgo ha adottato una legislazione sostan-

<sup>52</sup> Sulla giurisprudenza di merito in materia v. G. AUTORINO STANZIONE, *op. cit.*

<sup>53</sup> V. art. 363, comma 3 *code civil*, così come modificato dall'art. 12 della Loi n. 2013-404 du 17 mar 2013, nella normativa precedente, in caso di mancato accordo si assegnava il cognome paterno mentre ora si impone l'ordine alfabetico. La prevalenza riconosciuta al cognome paterno veniva giustificata con ragioni legate all'esigenza di

zialmente sovrapponibile a quella francese, fatta eccezione per il fatto che nel caso in cui non vi sia accordo tra i genitori in ordine alla scelta del cognome, la sequenza è stabilita tramite sorteggio invece che in ordine alfabetico<sup>54</sup>. Anche il legislatore belga è intervenuto recentemente in materia con una riforma che ha tuttavia conservato il criterio di prevalenza del cognome paterno sia nel caso di mancato accordo tra genitori che nell'ipotesi di contrasto tra questi<sup>55</sup>. La Corte Costituzionale ha però di-

certezza di situazioni giuridiche che, nella nuova disciplina, sono superate dalla necessità di configurare un quadro di attribuzione del cognome non discriminatorio.

<sup>54</sup> V. l'art. 57 del codice civile del Lussemburgo, così come modificato dalla Loi 4 juillet 2014, che ha riformato l'istituto matrimoniale.

<sup>55</sup> V. *Cour constitutionnelle*, 14 gennaio 2016, n. 2, 2016, reperibile all'url <http://www.const-court.be/public/f/2016/2016-002f.pdf>. La sentenza riguarda due ricorsi riuniti, il primo dei quali relativo alla vicenda della madre di una bambina, concepita con la fecondazione in vitro, lasciata dal marito prima della nascita della figlia. L'uomo si era rifiutato di partecipare alle spese per la fecondazione in vitro, alla quale aveva comunque acconsentito, e di contribuire al mantenimento della bambina, opponendosi contestualmente alla richiesta della madre di aggiungere il proprio cognome a quello paterno che restava l'unico a identificare la bambina. Il secondo ricorso era stato invece presentato dall'*Institut pour l'égalité des femmes et des hommes*. Nella decisione, la Corte Costituzionale belga ha affermato che il disposto dell'art. 335, co. 1, secondo alinea, cod. civ. belga è effettivamente funzionale a determinare in maniera rapida il sistema di attribuzione del cognome in caso di disaccordo o mancanza di scelta dei genitori ma che si pone in contrasto con il principio di non discriminazione perché conferisce di fatto al padre il diritto assoluto e arbitrario di opporsi all'aggiunta del cognome materno. Secondo il giudice costituzionale belga, le esigenze sollevate dal governo a sostegno del meccanismo di cui sopra, ovvero il rispetto della tradizione e la volontà di procedere a una revisione del sistema in modo graduale non possono

chiarato incostituzionale tale criterio alla luce del principio di non discriminazione tra generi. Il legislatore belga è dunque intervenuto a correggere il criterio giudicato discriminatorio, modificando parzialmente gli articoli 335 e 335 *ter* del codice civile<sup>56</sup>, prevedendo che nel caso in cui non sia riscontrabile la volontà concorde dei genitori, ovvero nell'ipotesi in cui non sia chiarito esplicitamente quale cognome assegnare ai figli, verrà imposto il cognome del padre e della madre secondo l'ordine alfabetico<sup>57</sup>.

In Germania, la costituzione ufficiale di una famiglia corrisponde con la scelta del cognome familiare (*Ehename*). L'art. 1355 BGB, così come formulato alla luce di

giustificare una discriminazione fondata sul sesso, v. sul punto R. PELLEGGI, *Parità tra genitori e cognome dei figli: il Belgio abolisce le discriminazioni, mentre l'Italia resta in attesa di una riforma*, in *Rivista di Diritti Comparati*, 10 settembre 2018, [www.diritticomparati.it](http://www.diritticomparati.it).

<sup>56</sup> V. Loi 25 december 2016 modifiant les articles 335 et 335 *ter* du Code civil relatifs au mode de transmission du nom à l'enfant. La legge è entrata in vigore dal primo gennaio 2017.

<sup>57</sup> Nel caso in cui uno dei genitori, o entrambi, porti/no un cognome doppio, sarà l'interessato, o entrambi, a dover indicare quale cognome trasmettere e in assenza di scelta prevarrà il cognome che inizia con la lettera che si trova nell'alfabeto in posizione più avanzata. Per evitare discriminazioni, l'art. 4 della legge di riforma ha reso possibile per il padre, la madre o il genitore convivente di presentare una dichiarazione all'ufficiale dello stato civile finalizzata all'applicazione del nuovo criterio suppletivo ai figli nati tra il 1° giugno 2014 (data di entrata in vigore della legge dell'8 maggio 2014) e il 31 dicembre 2016 (scadenza fissata dalla sentenza della Corte costituzionale). L'esercizio di tale facoltà è subordinato al fatto che alla data della dichiarazione non vi siano figli maggiorenni della coppia, v. R. PELLEGGI, *Parità tra genitori e cognome dei figli: il Belgio abolisce le discriminazioni, mentre l'Italia resta in attesa di una riforma*, *op. cit.*

una riforma del 1976, prevedeva che i coniugi, al momento della celebrazione delle nozze, indicassero all'ufficiale di stato civile quale tra i loro cognomi dovesse diventare il nome familiare comune. All'inizio degli anni Novanta l'art. 1355 BGB venne dichiarato incostituzionale dal *BundesVerfassungsGericht* (con sentenza del 5 marzo 1991), nella parte in cui, in assenza di accordo, prevedeva l'assegnazione di ufficio del cognome del marito configurando, a parere dei giudici costituzionali, una violazione del divieto di discriminazione. Il cognome venne individuato dalla Corte come espressione della personalità e della identità personale e dunque tutelato alla luce dell'art. 2 *Grundgesetz*. L'esigenza di salvaguardare il diritto di trasmettere il proprio cognome in una prospettiva di eguaglianza fu giudicato prevalente sulla garanzia dell'unità familiare di cui all'art. 6 *Grundgesetz*. In base a quanto disposto dal Tribunale costituzionale federale, i coniugi erano liberi di optare per l'assegnazione al figlio del cognome paterno, materno oppure di entrambi e – nell'ipotesi in cui tale scelta non venisse effettuata ovvero in caso di disaccordo – il bambino avrebbe assunto i nomi di entrambi i genitori. Sulla spinta della decisione del giudice delle leggi, nel dicembre 1993 è stata approvata una legge che ha modificato il secondo comma dell'art. 1355 BGB stabilendo in capo ai coniugi la facoltà di conservare il proprio cognome (in assenza di una opzione a favore di un cognome di famiglia) ma in questo caso è necessario dichiarare quale tra il cognome paterno o materno deve essere assegnato al figlio. Se, passato un mese dalla nascita la dichiarazione di scelta del cognome non viene effettuata, il giudice tutelare assegna a uno dei genitori la prerogativa di stabili-

re il cognome del figlio e, ove nel termine indicato, tale opzione non venga esercitata, lo stesso giudice impone al bambino il cognome del coniuge cui aveva assegnato il potere di decisione<sup>58</sup>. Se i genitori non optano per un cognome coniugale ed esercitano la potestà genitoriale congiuntamente, potranno scegliere di attribuire ai figli uno dei loro due cognomi, ma non entrambi affiancandoli<sup>59</sup>.

La scelta, una volta effettuata, è irrevocabile e vale per tutti i figli comuni, ferma restando la possibilità per il coniuge il cui cognome non è stato assegnato, di mantenere il diritto all'utilizzo anche del proprio cognome originario, anteponendolo o facendolo seguire a quello familiare. L'art. 1616 BGB stabilisce che i figli assumono quale cognome di nascita, il cognome coniugale (*Ehe-name*) scelto dagli sposi all'atto della celebrazione del matrimonio o anche in un momento successivo e nel caso in cui la individuazione del cognome familiare intervenga dopo che i figli abbiano compiuto i cinque anni di

<sup>58</sup> Per un'analisi sulla disciplina tedesca in tema di attribuzione del cognome si v. E. JAYME, *Cognome e protezione dell'identità (con particolare riguardo alla recente legislazione tedesca e con spunti di diritto internazionale privato)*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1994, I, 853 ss.; F. PROSPERI, *L'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi*, in *Rassegna Dir. Civ.*, n. 4, 1996, 841; I. MASSARI, *Il cognome di famiglia nella nuova legge tedesca*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1994, 573 ss.

<sup>59</sup> Secondo il sistema transitorio dettato dal giudice costituzionale tedesco nell'attesa dell'entrata in vigore della nuova legge, ai genitori era stata data la facoltà di optare tra il cognome del padre, quello della madre o entrambi in libera successione; in mancanza di scelta, i figli avrebbero assunto il doppio cognome, la cui sequenza era da determinarsi mediante estrazione a sorte.

età è necessario che questi esprimano il consenso in merito (art. 1617c BGB).

In Austria, analogamente a quanto accade nella vicina Germania, i coniugi possono scegliere un cognome comune per i componenti della famiglia, che viene trasmesso ai figli. Nel caso in cui il cognome comune non venga indicato i figli assumono il cognome di uno dei genitori o, diversamente da quanto accade in Germania, anche un *Doppelname* composto dai cognomi di entrambi separati da un trattino<sup>60</sup>.

In Svizzera resiste la distinzione nel regime relativo ai figli legittimi e adottivi della coppia – che acquistano automaticamente il cognome comune dei coniugi scelto tra quello di nascita del padre o della madre – oppure il cognome individuato come comune al momento del matrimonio<sup>61</sup>. Considerando che non sempre l'opzione viene fatta o attentamente ponderata in quella sede, data anche la particolarità del momento, il legislatore svizzero ha previsto che i genitori possano modificare la scelta entro un anno dalla nascita del primo figlio o figlia contemplando «casi motivati» che possono essere addotti per evitare di scegliere<sup>62</sup>. Nel caso in cui i genitori non

<sup>60</sup> V. art. 155 del Codice Civile Austriaco; in assenza di determinazione prevale il cognome materno.

<sup>61</sup> V. la Legge federale del 30 settembre 2011 in vigore dal primo gennaio 2013, poi emendata con la legge del primo luglio 2014 relativa all'autorità parentale. Si ricorda che la disciplina del cognome in Svizzera era stata oggetto di una condanna della Corte europea di Strasburgo nel c.d. *affaire Burghartz*, v. in proposito G. VARANESE, *Familiennome e principi costituzionali del diritto svizzero*, in M. SESTA, V. CUFFARO (a cura di), *Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale*, Edizioni Scientifiche, Napoli 2006, art. 291 ss.

<sup>62</sup> V. § 160b ZGB, v. in proposito J. LAMESTA, M. BADDELEY, *Au*

trovino un accordo sul cognome dei figli neanche al momento della nascita o dell'adozione la risoluzione della questione viene affidata al giudice. Discorso diverso riguarda i figli naturali: in questo caso spetta a padre e madre che godono della potestà genitoriale congiunta dichiarare quale cognome assegnare, in alternativa tra il cognome da nubile o da celibe di una/o di loro. Se invece l'autorità parentale congiunta viene stabilita successivamente alla nascita del primo figlio, entro un anno dalla sua istituzione i genitori possono dichiarare all'ufficiale dello stato civile che il figlio porti il cognome da nubile o da celibe dell'altro genitore. La ratio di questa norma è ridurre il ricorso alla procedura di cambiamento del cognome ai sensi dell'articolo 30 del codice civile svizzero, in virtù del quale è previsto che una persona possa essere autorizzata a cambiare cognome per motivi «degni di rispetto». La possibilità da parte dei genitori di accordarsi e ottenere il riconoscimento dell'autorità parentale congiunta per poter modificare il cognome dovrebbe avere un impatto positivo, riducendo il gravame sull'amministrazione<sup>63</sup>. La dichiarazione ha valore per tutti i figli in comune della coppia a prescindere dal riconoscimento dell'autorità parentale. Nel caso in cui uno dei genitori goda della potestà genitoriale in via esclusiva sarà il suo cognome a essere attribuito al figlio o alla figlia e se l'autorità parentale dovesse essere affidata a un tutore, verrà attribuito il cognome della madre<sup>64</sup>.

*nom du père et de la mère, Le droit civil dans le context international: Journée de droit civil 2011*, Schulthess, Geneve 2012, 595.

<sup>63</sup> V. P. MEIER, M. STETTLER, *Droit de la filiation*, 5e édition, Schulthess, Zurich 2014, 450.

<sup>64</sup> V. *ibidem*, 430.

Al modello che prevede l'opzione tra cognome materno e paterno fa capo anche il sistema vigente in Olanda. Qui rileva l'art. 5 del libro I del codice civile, che enuncia nel dettaglio le modalità di trasmissione del cognome. I genitori sposati o legati ufficialmente in una unione civile registrata possono determinare, al momento della celebrazione del matrimonio o della stipula della partnership, quale tra i cognomi paterno o materno sarà assegnato al figlio/a. Ai bambini che, al momento della nascita, sono riconosciuti da entrambi i genitori verrà assegnato il cognome che questi sceglieranno tra quello paterno o materno. Un bambino riconosciuto alla nascita solo dalla madre assume il suo cognome e lo conserva anche nel caso in cui sia poi riconosciuto dal padre, a meno che entrambi i genitori dichiarino di voler attribuire il cognome paterno. Allo stesso modo, nel caso in cui la paternità sia stabilita tramite una procedura legale di accertamento, il bambino conserva il cognome materno, a meno che i genitori concordino, al compimento della procedura di determinazione della paternità, che sia sostituito con quello del padre<sup>65</sup>. Se al momento del riconoscimento il figlio è maggiore di sedici anni sceglierà direttamente quale cognome assumere. Si ricorda che i Paesi Bassi sono stati i primi, già nel 2001, a istituire il matrimonio per le coppie omosessuali alle quali è anche riconosciuta la possibilità di adozione. Chi venga adottato da persone dello stesso sesso (o da una donna e un uomo non sposati) conserva il proprio cognome a meno che gli adottanti non optino per l'assegnazione del co-

<sup>65</sup> Sul modello olandese v. I. SUMNER, H. WARENDORF (eds.), *Family Law Legislation of the Netherlands*, Intersentia, Anwerp – Oxford – New York, 2003, 4 ss.

gnome di uno di loro<sup>66</sup>. Se l'adozione è effettuata da parte di una coppia eterosessuale sposata il figlio adottivo acquisisce il cognome del padre, salvo che al momento dell'adozione i genitori non dichiarino che debba assumere quello materno<sup>67</sup>. Il medesimo principio si applica qualora il figlio/a di un componente della coppia venga adottato/a dal coniuge o dal convivente del genitore. Secondo l'ordinamento olandese il padre viene assimilato alla madre non biologica, così che il figlio biologico di una donna sposata o convivente con un'altra donna, nel caso di ricorso a donatore sconosciuto, prende il cognome della *co-mother* o – in alternativa – della madre biologica a meno che, dopo il riconoscimento da parte della *co-madre*, le due donne dichiarino di voler trasmettere il cognome di questa ultima. Si tenga conto che dall'aprile 2014 nei Paesi Bassi è più semplice per una donna sposata o legata tramite unione civile registrata con un'altra donna acquisire lo status di genitore del figlio/a di questa, non essendo più necessario completare una procedura di adozione vera e propria. Se infatti la gravidanza è conseguenza di una fecondazione con il seme di un donatore anonimo, la *co-mother* assume direttamente lo status di genitore<sup>68</sup>.

Gli ordinamenti scandinavi forniscono un modello interessante distinguendosi nel panorama comparato per un tendenziale favor verso la trasmissione matrilineare del cognome. La regola base in Danimarca<sup>69</sup>, Norvegia<sup>70</sup>

<sup>66</sup> V. art. 1:5, co. 3 BW.

<sup>67</sup> V. art. 1:5, co. 3, BW.

<sup>68</sup> Cfr. R. PELEGGI, *Il cognome dei figli: esperienze statali a confronto*, op. cit., 134.

<sup>69</sup> V. Legge del 29 aprile 1981 sul nome delle persone e successi-

e Svezia<sup>71</sup> prevede la possibilità in capo ai genitori sposati o conviventi da più di due anni di scegliere un cognome comune che sarà trasmesso alla prole.<sup>72</sup> Nel caso in cui i genitori non optino per un cognome comune spetterà a loro scegliere quale assegnare ai figli tra quello materno o paterno; l'opzione deve avvenire entro sei mesi dalla nascita e (ed ecco emergere la peculiarità del sistema) in caso di mancata scelta sarà assegnato automaticamente il cognome della madre. Lo stesso meccanismo si applica per i figli naturali nell'ipotesi di esercizio congiunto della potestà genitoriale<sup>73</sup>. Non è dunque prevista la possibilità di trasmettere un doppio cognome anche se accade sovente che venga attribuito ai figli come secondo nome, il *middle name* di tradizione anglosassone, il cognome del genitore il cui cognome non viene trasmesso che rileva comunque solo come nome proprio<sup>74</sup>. In Finlandia e Norvegia il genitore titolare della patria potestà può cambiare il cognome del figlio/a in modo unilatera-

ve modifiche.

<sup>70</sup> V. Legge del 29 maggio 1964 sul nome delle persone e successive modifiche.

<sup>71</sup> V. Names Act, 1982 sul nome delle persone e successive modifiche; sul sistema svedese di trasmissione del cognome cfr. K. LEIBRING, *The New Personal Names Act in Sweden. Some possible consequences for the name usage*, in *Namenkundliche Informationen*, NI 109/110, 2017, 408 ss.

<sup>72</sup> V. T. SVERDRUP, *The Changing Concept of Family and Challenges for Family Law in the Nordic Countries*, in J.M. Scherpe (ed.), *European Family Law*, II, Northampton, 2016, 207 ss.

<sup>73</sup> V. H. VIGGO GODSK PEDERSEN, I. LUNG-ANDERSEN, *Family Law in Denmark*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2011, 53 ss.

<sup>74</sup> Cfr. M. C. DE CICCIO, *Cognome e principi costituzionali*, op. cit., 270.

le; in Svezia serve invece a tal fine il consenso espresso dell'altro genitore, in tutti i casi occorre il consenso dei figli che abbiano compiuto dodici anni<sup>75</sup>.

Unico il caso dell'Islanda dove le peculiarità culturali della tradizione autoctona sono alla base dell'esigenza di adottare una particolare disciplina sui nomi di battesimo che possono essere scelti solo tra quelli che figurano in un registro ad hoc. Nello specifico deve trattarsi di un nome conforme alla tradizione linguistica islandese; eventuali proposte sull'assegnazione di nomi diversi da quelli previsti nel registro devono essere vagliate e autorizzate da una Commissione speciale formata da esperti<sup>76</sup>. In Islanda, a differenza di quanto accade altrove in Nord Europa, non è prevista la scelta di un cognome comune ma ciascuno conserva il proprio anche dopo il matrimonio. Con riferimento ai figli il sistema è legato alla tradizione e fondato sul patronimico: il cognome è formato da quello paterno cui si aggiunge il suffisso "son" per i maschi e "dottir" per le femmine. È comunque possibile scegliere il matronimico in alternativa oppure utilizzare come cognomi i nomi di entrambi i genitori al genitivo<sup>77</sup>. Ai figli naturali riconosciuti soltanto dalla madre è possibile assegnare un cognome composto sulla base di quello del marito della donna che, nel caso in cui vi sia stato il riconoscimento paterno, deve essere autorizzato dal padre. Nel caso di mancato consenso deciderà il Tribunale competente tenendo come riferimen-

<sup>75</sup> V. SVERDRUP, *The Changing Concept of Family and Challenges for Family Law in the Nordic Countries*, op. cit., 208.

<sup>76</sup> Cfr. R. PELEGGI, *Il cognome dei figli: esperienze statali a confronto*, op. cit., 139.

<sup>77</sup> V. Legge sul nome delle persone del 17 maggio 1986, art. 8.

to l'interesse del minore. Il consenso dei figli maggiori di dodici anni è sempre richiesto nel caso in cui si voglia procedere a cambiare il cognome<sup>78</sup>.

### *3.2. L'attribuzione del cognome negli ordinamenti di common law*

Estremamente flessibile è il sistema previsto nei modelli di *common law* in cui la scelta del cognome del figlio è attribuita alla discrezionalità dei titolari della responsabilità parentale.

L'uso del cognome ebbe origine in Gran Bretagna dopo la conquista normanna, nel 1066, e similmente rispetto a quanto accaduto nell'Europa continentale, a lungo riguardò solo le classi aristocratiche salvo diffondersi progressivamente a tutte le fasce della popolazione nel corso del XIII e XIV secolo quando divennero ereditari ma si conserva una certa libertà nella determinazione. Durante il XVIII secolo si affermò il principio secondo cui i figli, al pari della sposa al momento del matrimonio, acquisivano il cognome del padre ma tale criterio nel Regno Unito non si attestò mai in quanto regola bensì solo in via tradizionale<sup>79</sup>. In alcuni Stati degli Usa invece si impose in passato la trasmissione del cognome del marito alla moglie ma oggi le donne possono sempre scegliere se cambiare o meno il proprio cognome al momento del matrimonio<sup>80</sup>. Ogni nell'ordinamento

<sup>78</sup> V. Legge sul nome delle persone del 17 maggio 1986, Art. 14.

<sup>79</sup> V. R. PELEGGI, *Il cognome dei figli: esperienze statali a confronto*, op. cit., 140.

<sup>80</sup> Cfr. H. MACCLINTOCK, *Sexism, surnames and Social Progress: The Conflict of Individual Autonomy and Government Preferences in*

britannico, le donne sposate possono optare tra l'acquisizione del cognome del marito o conservare il proprio e la coppia può decidere anche di adottare una formula doppia associando i rispettivi cognomi (*double-barreled* o *hyphenated surname*).

Con riguardo ai figli, al momento della nascita è possibile assegnare indifferentemente il cognome del padre, della madre ed eventualmente – ma è ipotesi invero rara nella prassi – un cognome diverso, anche inventato, a patto che non sia offensivo o contrario ai principi dell'ordinamento. La legge impone infatti ai genitori coniugati l'obbligo di indicare il cognome che si intende assegnare in sede di atto di nascita che deve essere effettuato entro 40 giorni da quanto il bambino/a è venuto/a al mondo, ma niente si prescrive in merito a quale debba essere<sup>81</sup>.

I genitori possono decidere di modificare il cognome del bambino attraverso una dichiarazione congiunta e, dopo il divorzio, in assenza di una disposizione giudiziale che preveda il contrario, il cambiamento può essere determinato anche solo dal genitore affidatario. Nel caso in cui un genitore si risposi e intenda attribuire al figlio il cognome del nuovo compagno, può farlo, a condizione che riceva il consenso dell'altro genitore<sup>82</sup>. Se non vi è accordo in merito al cognome da assegnare sarà il giudi-

*Laws Regarding Name Changes at Marriage*, 24 Temp. Int'l & comp. L.J. 277, 2010.

<sup>81</sup> V. The Birth and Death Regulation Act, 1953 così come modificato dal Registration of Births and Death (Amendment) Regulations, 1994; cfr. in proposito N.V. LOWE, G. DOUGLAS, *Bromley's Family Law*, 11. Ed, Oxford, 2015, 356 ss.

<sup>82</sup> V. *Registration of Birth and Death Regulation*, 1994.

ce a decidere. Se la madre non è sposata può procedere unilateralmente alla registrazione del cognome e la sua scelta varrà anche nel caso in cui fosse contestata dal padre a meno che si tratti di «a maliciously or manifestly absurd choice»<sup>83</sup>. In generale, il principio base vigente in materia nei sistemi di common law prevede che il nome della persona sia quello di cui si faccia uso abituale e attraverso il quale viene identificata e riconosciuta comunemente. È peraltro possibile cambiare il proprio nome e cognome a patto che ciò non avvenga per scopi fraudolenti ed esistono alcune restrizioni riferite ai minori di età<sup>84</sup>. In realtà anche per i minori l'accesso alla procedura per il cambiamento del cognome è molto semplice e si sostanzia attraverso una dichiarazione (*deed poll*) unilaterale del genitore che esercita la patria potestà che sarà accolta previa acquisizione del consenso dell'altro genitore o di chi goda della potestà genitoriale oppure tramite autorizzazione del tribunale. È questo il caso dello *step-parent*, compagno/a del genitore, che sia titolare di un cosiddetto *resident order*, ovvero un provvedimento di affidamento del minore. La questione del cambiamento del cognome dei minori è oggetto di una importante decisione della House of Lords che nel 1999 si è pronunciata stabilendo alcuni principi cardine in materia stabilendo il precedente di riferimento nel caso *Dawson v. Wearmouth*<sup>85</sup>. In questa sentenza i Law Lords hanno

<sup>83</sup> Così stabilisce un fondamentale precedente in materia, v. *Dawson v. Wearmouth*, 1997, FLR 629, at 635.

<sup>84</sup> Cfr. J. HERRING, *Family Law*, London 2011, 418.

<sup>85</sup> *V. Dawson v. Wearmouth*, (1992) 2 AC 308, oggetto della controversia era il cognome da attribuire al figlio di una coppia non sposata: la madre, Mrs. Wearmouth, si separava dal compagno poco do-

evidenziato la natura discrezionale della valutazione del giudice rispetto al cambiamento del cognome e la necessità di tenere in considerazione ogni circostanza rilevante insieme con la regolarità della registrazione del cognome, che rappresenta «a major factor to be taken into account» con l'obiettivo unico di perseguire il «welfare of the child». È dunque l'interesse del minore il cardine su cui si fonda l'approccio alla materia che contempla la ponderazione di molteplici fattori, indicati nello specifico in un precedente del 2001<sup>86</sup>, relativi alle vicende umane e familiari e considerati caso per caso<sup>87</sup>. Tra i molti casi sottoposti all'attenzione delle corti britanniche si segnala quello riguardante una coppia somala separata. La donna, incinta del nuovo compagno, partorì dopo tre mesi dalla sentenza di divorzio e impose al figlio il cognome dell'ex marito. Il padre del bambino si oppose e ottenne ragione dal giudice di primo grado che impose la

po la nascita del loro bambino che venne registrato all'anagrafe con il solo cognome materno, acquisito dalla donna in seguito a un precedente matrimonio e comune a quello dei due figli nati da quella relazione. Il padre dell'ultimo nato, Mr. Dawson, si opponeva ottenendo in primo grado una sentenza a favore ma il giudice di appello ribaltò la pronuncia reputando «natural and logical» la scelta della madre di assegnare all'ultimo figlio il cognome portato da lei e dagli altri figli, tutti conviventi con la donna, riscontrando l'assenza di «strong countervailing considerations» per mutare il cognome regolarmente registrato con quello del padre del bambino. Tale posizione venne confermata dalla House of Lords.

<sup>86</sup> V. Re W (A Child) (Illegitimate Child: Change of Surname), 2001 Fam 1 (CA).

<sup>87</sup> Per una ricognizione analitica della giurisprudenza in materia v. M. HAYES, *Dawson v. Wearmouth – What in a name? A child by any other Name is Surely just as Sweet?*, in 11 *Child & Fam. L. Q.* 423, 1999.

trasmissione del cognome paterno. In sede di appello, tuttavia, la madre presentò prove attestanti che secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico e dalle tradizioni della Somalia ai figli di coppie separate nati in date prossime al divorzio si sarebbe dovuto attribuire il cognome dell'ex marito, per un principio di presunzione di paternità. La Corte di appello accettò tali argomentazioni stabilendo che il cognome assegnato dalla madre in ragione di tali motivazioni non dovesse essere cambiato perché nell'ambito della società somala il fatto di essere individuato come figlio illegittimo comporta uno stigma sociale ben peggiore rispetto a quello di essere figlio di divorziati<sup>88</sup>.

In generale, l'analisi della giurisprudenza britannica in materia mette in luce la tendenza a respingere le richieste di cambiamento del cognome con riferimento a figli di coppie che sono state sposate, cui sia stato attribuito il cognome paterno<sup>89</sup>. Si sottolinea però che le richieste di variazione vengono di solito accolte in presenza di circostanze particolari come, per esempio, condanne del padre di cui si porta il cognome per molestie o violenze a carico di minori in generale o dei figli e della loro madre<sup>90</sup>. Un aspetto da considerare, ponendosi in

<sup>88</sup> V. *Re A (Change of name)*, 2003, EWCA Civ. 56; cfr. R. PELLEGGI, *Il cognome dei figli: esperienze statali a confronto*, op. cit., 143.

<sup>89</sup> V. *Re A (Change of name)*, cit., nella opinion di Lord Butler-Sloss si legge che «(...) in the case of a child whose parents were married to each other, the fact of marriage is important and I would suggest that there would have to be strong reasons to change the name from the father's surname if the child was so registered».

<sup>90</sup> V. N. V. LOWE, G. DOUGLAS, *Bromley's Family Law*, 11<sup>th</sup> ed., Oxford University Press, Oxford 2013 524.

controtendenza con quanto visto rispetto ad altri ordinamenti, è la mancata prescrizione della necessità del consenso dei figli rispetto al cambio del cognome, anche qualora questi abbiano raggiunto un'età tale da consentire la capacità di esprimere una posizione personale<sup>91</sup>. Interessante, soprattutto nell'ottica comparativa che mette in risalto come questo elemento sia considerato di primaria importanza in altri ordinamenti – tra cui quello italiano, come si vedrà più avanti – è constatare come il principio di unità della famiglia non sia considerato dai giudici britannici come necessariamente rilevante. Si pensi, in questo senso, a un caso in cui i magistrati di appello confermavano la sentenza di primo grado che aveva respinto l'istanza di cambiamento del cognome di un bambino a seguito del matrimonio dei genitori. È stato del tutto ignorato dal giudice il fatto che la sorella del piccolo, nata dopo che la madre e il padre si erano sposati avesse acquisito il cognome paterno per giustificare la variazione del cognome del primogenito che aveva invece assunto alla nascita quello materno. Nello specifico, tenuto conto del considerevole numero di convivenze e di figli nati al di fuori da legami ufficiali, i giudici hanno affermato che non esiste in capo ai figli nessun pregiudizio né stigma per il fatto di portare un cognome diverso

<sup>91</sup> A questo riguardo si segnala il caso *R. B. (Change of surname)*, 1997, 2 FLR 730; in questo caso il giudice non ha concesso la variazione del cognome paterno attribuito a tre adolescenti che a seguito delle seconde nozze della madre avevano iniziato a usare in modo informale il cognome del nuovo marito. I ragazzi avevano dichiarato caldamente la volontà di cambiare il cognome, non avendo rapporti con il padre verso cui esprimevano rancore profondo.

rispetto a quello di altri componenti della famiglia<sup>92</sup>. Interessante è poi – sempre nella prospettiva della comparazione che ispira il presente lavoro – registrare l'apprezzamento dichiarato dalla Corte di Appello per il modello del doppio cognome, così come configurato in Spagna, ritenuto funzionale alla risoluzione di possibili conflitti tra genitori. Nel caso di specie, la madre inglese di un bambino aveva cominciato a chiamare il figlio avuto dal marito da cui si era recentemente separata con il cognome del marito di sua madre, che aveva acquisito informalmente nel momento in cui era iniziata la controversia con il padre di suo figlio e ora ex marito. Il giudice di primo grado aveva accordato la variazione del cognome ma il padre del bambino si era opposto. La Corte di Appello accolse l'istanza paterna ma, considerando che la donna era in procinto di trasferirsi in Spagna con il bambino precisò nella pronuncia che «in Spain there is, of course, a very different custom in relation to the naming of a child, and that custom gives the child the advantage of one of the maternal surnames and one of the paternal surnames. So, combining his parents' surnames might have seemed a very sensible solution in this case, bearing in mind that G was going to be living in Spain and going to a Spanish school. That is a solution which the parties should hereafter consider as a means of bridging the divide which presumably still subsists between following the judge's ruling»<sup>93</sup>.

<sup>92</sup> Così *W, Re A, Re B (Change of Name)* 1999, 2 FLR 930, «(...) there is no opprobrium nowadays upon a child who carries a surname different from that of the adults in his home».

<sup>93</sup> Così Lord Justice Thorpe nella sua opinion nel caso *Re R (Surname: Using Both Parents')*, 2001, EWCA, Civ. 1344, 2001, 2

Oltreoceano, in alcuni Stati degli Usa, per molto tempo, si prevedeva l'assegnazione ai bambini del cognome del padre e contro tale meccanismo, giudicato discriminatorio, già a metà del diciannovesimo secolo si registrarono segnali di mobilitazione<sup>94</sup>. Si è dovuto attendere fino agli anni Settanta affinché la Corte Suprema federale determinasse una inversione di tendenza, riconoscendo l'esistenza di un diritto costituzionale all'egualianza tra i sessi, ancorato alla *Equal Protection Clause* di cui al Quattordicesimo emendamento<sup>95</sup>. Gradualmente, la normativa statale che prevedeva la regola dell'attribuzione ai figli del cognome paterno viene sostituita da discipline non discriminatorie. Solo in Louisiana, ancora oggi, la legge dispone che il figlio di una coppia sposata assuma il cognome del padre, ma si prevede anche che in caso di accordo tra marito e moglie, possa essere assegnato il cognome della madre o entrambi<sup>96</sup>. Non è invece

*FLR 1358, CA*; nella stessa sentenza Lady Justice Hale afferma che: «parents and courts should be much more prepared to contemplate the use of both surnames in an appropriate case, because it is the common practice in Spain so to do (...). I therefore echo what has fallen from my Lord Justice Thorpe, in urging both parents to contemplate that course in this case».

<sup>94</sup> Tra gli aspetti contestati da chi rivendicava i diritti di egualianza tra i sessi, oltre all'automatismo dell'assegnazione del cognome paterno ai figli, anche l'abbandono da parte delle donne del proprio cognome a favore di quello del marito al momento delle nozze.

<sup>95</sup> V. United States Supreme Court, *Reed v. Reed*, n. 70-4, 22 novembre 1971; tra la giurisprudenza della Corte Suprema relativa al divieto di discriminazione tra generi con riferimento alla conservazione e trasmissione del cognome della donna si v. *Miss. Univ. For Women v. Hogan*, 458 U.S. 718, 724, 1982.

<sup>96</sup> V. Louisiana Rev. Stat. Ann. § 40: 34 (B) (1) (A) (iii), 2001, si consideri che in Louisiana, fino al 1983, vigeva la regola esclusiva

possibile, al contrario di quanto accade nella maggioranza del territorio statunitense, attribuire un cognome diverso come, per esempio, quello della nonna materna o paterna. Si tratta di uno dei pochi casi in cui la normativa statale contempla restrizioni nella scelta del cognome. Un altro esempio è dato dalla legislazione del Tennessee in ragione della quale le coppie sposate possono decidere di attribuire il cognome del padre naturale oppure una combinazione dei cognomi materno e paterno<sup>97</sup>. In Florida, se un bambino è riconosciuto da entrambi i genitori ma questi non trovano un accordo in merito al cognome da attribuirgli, saranno assegnati entrambi i cognomi, separati da un trattino secondo l'ordine alfabetico (es. se il cognome della madre è Potter e quello del padre Smith, il bambino si chiamerà Potter-Smith). Nel distretto di Columbia, il *Surname Freedom Amendment Act* del 2002 prevede che, al momento della nascita, un bambino assuma il cognome della madre o quello concordato da entrambi i genitori. Dunque, si prevede che il cognome del padre venga sempre trasmesso alla prole, a meno che vi sia un accordo esplicito di entrambi i genitori in senso contrario<sup>98</sup> e se non vi è consenso sarà assegnato d'ufficio il cognome paterno<sup>99</sup>. Come è naturale che sia in un ordinamento di *common law*, un ruolo cruciale nella determinazione dell'assegnazione del cognome è svolto dalle corti che hanno nel tempo prodotto una giurisprudenza concorde nel far prevalere le esigen-

dell'assegnazione del cognome paterno al figlio di coppie sposate.

<sup>97</sup> V. Tennessee Code. Ann. § 68-3-305 (a) (1), 2006.

<sup>98</sup> V. Tennessee Code. Ann. § 68-3-305 (a) (2).

<sup>99</sup> V. Tennessee Code. Ann. § 68-3-305 (a) (3).

ze di tutela del minore, senza compromettere i diritti delle persone coinvolte<sup>100</sup>.

### 3.3. *Il modello del doppio cognome*

Il modello del doppio cognome è quello tradizionalmente adottato dalla Spagna, dove fu introdotto ufficialmente contestualmente alla istituzione del Registro dello Stato civile, nel 1870.

Attualmente la norma di riferimento è l'art. 109 del codice civile, così come modificato dalla legge n. 40 del 1999<sup>101</sup>, che prevede l'attribuzione ai figli del cognome di entrambi i genitori, secondo l'ordine liberamente stabilito dagli stessi tra i primi cognomi di ciascuno di loro. Si sottolinea che fino alla recente riforma dello stato civile, nel caso in cui madre e padre non esercitassero tale opzione, si applicava la legge generale che prevedeva la prevalenza del cognome paterno su quello materno, comportando fino a poco tempo fa la persistenza nell'ordinamento di un aspetto discriminatorio verso le donne<sup>102</sup>. Oggi l'ufficiale dello stato civile assegna ai genitori

<sup>100</sup> Per un'analisi dettagliata della realtà dell'ordinamento statunitense con riferimento ai meccanismi di scelta e attribuzione del cognome, si v. C. F. W. LARSON, *Naming Baby: The Constitutional Dimensions of Parental Naming Rights*, in *The George Washington Law Review*, vol. 80, n. 1, 2011, 159 ss.

<sup>101</sup> La Ley 40/99 de 5 noviembre, sobre nombre y apellido y orden de los mismos è intervenuta sulla disciplina modificando l'art. 109 del código civil e gli articoli 54 e 55 della Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil. Secondo quanto disposto dalla versione attuale dell'art. 109 c.c.

<sup>102</sup> V. art. 194 Real Decreto de 14 de noviembre de 1958, por el que se publica el Reglamento del Registro Civil, modificato dal Real Decre-

o agli esercenti la patria potestà sul minore un termine massimo di tre giorni per comunicare l'ordine secondo il quale trasmettere i cognomi; è anche consentito aggiungere tra i due *apellidos* la preposizione "de" o le congiunzioni "y" o "i"<sup>103</sup>. I figli divenuti maggiorenni possono decidere di modificare l'ordine dei cognomi e questo rappresenta un segnale inequivocabile del fatto che il principio della conservazione della unità familiare ceda di fronte all'autodeterminazione delle persone<sup>104</sup>. Nel ca-

*to* 193/2000, de 11 de febrero, de modificación de determinados artículos del Reglamento del Registro Civil en materia relativa al nombre y apellidos y orden de los mismos; a eliminare l'ultimo retaggio di prevalenza generica del cognome paterno su quello paterno è intervenuta la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (pubblicata in «BOE» nùm 175, de 22/07/2011).

<sup>103</sup> V. art. 49, Ley 20/2011.

<sup>104</sup> Vale anche in Spagna il criterio della irrevocabilità della scelta compiuta per il primo figlio/a dato che l'ordine dei cognomi stabilito per il primogenito/a deve essere lo stesso attribuito ai successivi. Si segnala inoltre la piena equiparazione prevista dall'art. 108 del *código civil* tra la filiazione matrimoniale – disciplinata dal *Título V, sección segunda*, artt. 115-119 c.c. – filiazione fuori dal matrimonio (*sección tercera*, artt. 120-126) e adozione (*Título VII, sección segunda*, artt. 175-180; *Ley 21/1997*). Nel caso di genitori che al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina avevano figli minorenni nati dallo stesso vincolo era prevista la possibilità di invertire l'ordine dei cognomi e – se i figli interessati, pur minorenni, fossero in possesso di *suficiente juicio*, dovevano essere consultati nel corso della procedura rispetto alla scelta compiuta da padre e madre. Così è stabilito dalla *Ley Organica 1/1996, de 15 de enero*. Sulla disciplina spagnola in ordine alla trasmissione del cognome cfr. M. A. Linacero de la Fuente, *Comentario a la Ley 40/1999, de 5 noviembre sobre nombre y apellidos y orden de los mismos*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, n. 8, 2000, 321 ss.; J. J. FORNER DELAYGUA, *Nombres y apellidos. Normativa interna y internacional*, Editorial Bosh, Barce-

so in cui non vi sia comunicazione espressa la scelta è affidata all'ufficiale di stato civile che sarà tenuto a decidere tenendo conto del migliore interesse del minore<sup>105</sup>. Lo stesso sistema di trasmissione dei cognomi si applica ai figli adottivi di entrambi i genitori mentre i figli naturali riconosciuti da un solo genitore o i figli adottivi di una sola persona assumono i due cognomi di questa, secondo l'ordine prescelto.

Originariamente, la normativa spagnola imponeva che il cognome della prole fosse composto dal primo *apellido* del padre seguito dal primo della madre; una prima deroga a tale criterio venne introdotta nel 1981, con la riforma del diritto di famiglia che consentiva al figlio/a di invertire l'ordine dei cognomi. La legge fu oggetto di aspre critiche anche legate al fatto che la determinazione del cognome potesse essere rimessa ai figli che, salvo casi eccezionali, di norma, avendo passato la vita fino al raggiungimento della maggiore età identificati tramite un cognome difficilmente avrebbero optato per cambiarlo<sup>106</sup>. Un nuovo intervento

lona 1994; R. M. MÉNDEZ TOMÁS, A. E. VILALTA NICUESA, *Expedientes y solicitudes sobre nombres y apellidos*, LEC, 2000, Biblioteca Básica de Práctica Procesal, n. 73, Editorial Bosh, Barcelona 2000.

<sup>105</sup> Questa soluzione ha suscitato critiche in dottrina, cfr. A. LAMARCA MARQUÉS, *The Changing Concept of Family and Challenges for Family Law in Spain and Catalonia*, in J.M. SCHERPE (ed.), *European Family Law*, II, Glos-Morthampton, 2016, 303 ss.

<sup>106</sup> Critiche in questo senso furono rivolte anche dalla dottrina italiana, cfr. G. CATTANEO, *Il cognome della moglie e dei figli*, in Riv. dir. civ., 1997, I, 693 ss.; cfr. anche M. C. DE CICCO, *Cognome e principi costituzionali*, in M. Sesta, V. Cuffaro (a cura di), *Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2006, 244 ss.

legislativo, nel 1992, intervenne rendendo più organica la materia<sup>107</sup>.

Nel modello che prevede l'assegnazione del doppio cognome si inquadra il sistema portoghese in cui però, a differenza di quanto avviene in Spagna, ai figli riconosciuti alla nascita da entrambi i genitori possono essere assegnati i cognomi del padre e della madre o anche solo di uno dei genitori, fino a un massimo di quattro cognomi<sup>108</sup>. La scelta dei cognomi è libera e può riguardare uno o entrambi i cognomi dei genitori ma anche uno dei cognomi degli ascendenti in linea diretta sia da parte di madre che di padre. L'ordine viene indicato dai genitori e di solito il cognome materno precede quello paterno; nel caso in cui non vi sia un accordo tra i genitori la scelta spetta al giudice mentre prima della riforma del 1977, in caso di conflitto, prevaleva la volontà del padre<sup>109</sup>. Analoga alla disciplina portoghese è quella adottata in Brasile: anche qui è infatti possibile trasmettere fino a quattro cognomi che possono essere scelti tra quelli degli ascendenti.

In generale, il modello del doppio cognome si è affermato diffusamente negli ordinamenti latinoamericani,

<sup>107</sup> Ley 40/1999, de 5 noviembre, sobre nombre y apellidos y orden de los mismos.

<sup>108</sup> Cfr. art. 1875, co. 1, Còdigo Civil; art. 103, co. 2, Còdigo de Registro Civil.

<sup>109</sup> V. G. DE OLIVEIRA, *Family and succession law in Portugal*, Wolters Kluwer, Alphen aan del Rijn, 2012, 76. Secondo la normativa portoghese se il riconoscimento avviene in un momento successivo alla nascita è possibile modificare il cognome assegnato in precedenza e il figlio adottivo assume il nome dell'adottante o degli adottanti secondo criteri analoghi a quelli previsti per i figli naturali, v. art. 1875 Còdigo Civil.

fatta eccezione per l'Argentina dove di base si trasmette il cognome paterno, salvo prevedere il doppio cognome nell'ipotesi in cui i genitori ne facciano richiesta espressa. Ebbene in America Latina ancora il sistema di trasmissione del cognome prevede spesso una prevalenza del patronimico: così in Venezuela e Bolivia dove si prevede che il cognome paterno debba essere anteposto a quello della madre<sup>110</sup>. In Perù è prevista una differenziazione tra figli legittimi (per i quali la regola è sempre quella della precedenza al cognome paterno) e naturali per i quali è previsto che il genitore che proceda separatamente alla iscrizione del bambino possa assegnargli sia il proprio cognome che quello dell'altro genitore. Nel caso in cui la madre non riveli l'identità del padre i figli possono prendere entrambi i cognomi della madre<sup>111</sup>.

#### *3.4. Riflessioni alla luce dell'esame comparato dei principali modelli di trasmissione del cognome*

L'*excursus* su alcuni casi significativi consente di registrare intanto una netta distanza nell'approccio alla questione della trasmissione del cognome dettata da ragioni di ordine culturale.

È evidente come la sostanziale libertà nella determinazione del cognome di alcuni sistemi quali Stati Uniti e Regno Unito, ma anche Canada, Australia e Nuova Zelanda, che presentano modelli analoghi, sia conseguenza di una percezione del nome come intimamente connesso alla identità individuale più che a una esigenza sociale di

<sup>110</sup> V. art. 235 Código Civil de Venezuela e art. 9 Código Civil de Bolivia.

<sup>111</sup> V. artt. 20-21 Código Civil de Perù.

riconoscibilità e collegamento familiare. Le esperienze europee dimostrano invece come il cognome sia stato storicamente concepito come funzionalizzato alla identificazione della persona nell'ambito della famiglia e della comunità, subordinando le prerogative dei singoli e, in particolare, delle donne. Questo orientamento è stato corretto nel tempo da quasi tutti gli ordinamenti – a eccezione dell'Italia – che sono intervenuti per eliminare gli aspetti discriminatori e non si può fare a meno di constatare come tale mutamento di prospettiva, nel vecchio continente, sia stato determinato dalle linee dettate in seno all'Unione europea.

#### *4. Il diritto al nome e all'attribuzione del cognome materno nel diritto europeo*

##### *4. 1. La trasmissione del cognome secondo la Corte di Giustizia Ue*

Nonostante la disciplina del nome, almeno fino all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, non facesse parte della sfera di materie spettanti alla competenza Ue<sup>112</sup>, nel tempo sono stati numerosi, seppure non organici, gli interventi attuati dagli attori comunitari in ambiti attinenti il diritto di famiglia<sup>113</sup>. Oggi, l'art. 81 par. 3,

<sup>112</sup> Come sottolineato da C. HONORATI, *Il diritto al nome della moglie e dei figli nell'ordinamento italiano ed europeo. Osservazioni generali*, in C. Honorati (a cura di), *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, Giuffrè, Milano 2010, 8.

<sup>113</sup> Si v. L. RUGGERI (a cura di), *I rapporti di famiglia nell'ordinamento comunitario*, ESI, Napoli 2007; S. BARIATTI (a cura di), *La fa-*

TFUE (ex art. 65 CE) prevede che le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali siano stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo. L'impatto della disposizione deve essere ridimensionato tenendo conto del fatto che si tratta di questioni di diritto di famiglia oggetto della cooperazione giudiziaria di cui al capo 3 del Trattato, nell'ambito del quale si colloca la norma. Peraltro, il requisito della unanimità richiesta per deliberare in materia, lascia intendere una chiara volontà degli Stati di conservare la sovranità sul punto. Eppure, anche in questo contesto apparentemente preclusivo (in modo più significativo prima dell'adozione del Trattato di Lisbona), l'Unione europea è intervenuta in maniera anche pregnante sulle normative nazionali, censurando le scelte ritenute in conflitto con i principi e gli obiettivi dei Trattati.

La Corte di giustizia, riconducendo alla sua competenza anche materie che, pur ricadendo tra le competenze esclusive degli Stati, contrastino indirettamente con il Trattato, dispone nella sostanza l'eliminazione della normativa non conforme<sup>114</sup>. Questo è quanto avvenuto anche con riferimento al diritto al nome, rispetto al quale

*miglia nel diritto internazionale privato comunitario*, Giuffrè, Milano 2007; L. CARPANETO (a cura di), *Diritto di famiglia e Unione europea. Raccolta di normativa e giurisprudenza internazionale, comunitaria e interna*, Giappichelli, Torino 2009; S. CARBONE, I. QUERIOLO, *Diritto di famiglia e Unione europea*, Giappichelli, Torino 2009.

<sup>114</sup> Così è accaduto, per esempio, nei casi *Casati*, CGCE 11 novembre 1981, C-203-80; *Cowan*, C-186-87, 2 febbraio 1989; *Bickel e Franz*, C-274/96, 24 novembre 1998; *Ciola*, C-224/97, 29 aprile 1999; *Schempp*, C-403/03, 12 Luglio 2005; *Richards*, C-423/04, 27 aprile 2006; C-135/08, 2 marzo 2010.

la Corte intervenne per la prima volta con la nota sentenza del caso *Garcia Avello*<sup>115</sup>. La questione riguardava i figli nati in Belgio da una coppia mista (padre spagnolo e madre belga) cui nell'atto di nascita era stato assegnato il cognome paterno, Garcia Avello appunto. Nella documentazione dell'ambasciata di Spagna in Belgio però i bambini erano stati registrati secondo il sistema spagnolo con il primo cognome del padre seguito da quello materno così che il cognome risultava Garcia Weber. Per evitare che i figli avessero cognomi diversi nei due ordinamenti, i genitori avevano chiesto che le autorità belghe procedessero alla sostituzione del secondo cognome paterno con quello della madre, ma il cambiamento era stato rifiutato poiché contrastante con il modello di trasmissione del cognome che in Belgio prevedeva l'attribuzione esclusiva del patronimico. Secondo l'ordinamento belga l'assegnazione del solo cognome paterno è connessa al principio della immutabilità del cognome, ritenuto fondamentale ai fini della conservazione dell'ordine sociale. Tra gli argomenti addotti a difesa delle posizioni del Belgio, vi era l'esigenza di favorire l'integrazione degli stranieri nel paese, grazie a un sistema univoco di attribuzione del nome. Tuttavia la Corte di giustizia ritenne prevalente il diritto dei cittadini con doppia cittadinanza a non essere discriminati rispetto, nel caso specifico, ai cittadini solo belgi<sup>116</sup>.

<sup>115</sup> V. CGCE, Garcia Avello, C-148/02, punto 25

<sup>116</sup> Come emerge dalla sentenza, la situazione dei soggetti con doppia cittadinanza è ragionevolmente differente rispetto a chi è solo cittadino belga. In particolare, la diversità dei cognomi dei pluricittadini si presta a generare seri inconvenienti di ordine tanto professionale quanto privati, derivanti, in particolare, dalle difficoltà di fruire,

I diritti derivanti dalla cittadinanza europea e la libertà di circolazione e soggiorno sono i capisaldi su cui si fonda anche la sentenza sul caso Grunkin Paul, emessa dalla Corte di giustizia nel 2008<sup>117</sup>. In questa vicenda la signora Paul e il signor Grunkin, cittadini tedeschi, al momento della nascita del figlio, avvenuta in Danimarca, lo avevano registrato all'anagrafe con il doppio cognome Grunkin-Paul, come previsto dal sistema danese. La richiesta che il bambino fosse riconosciuto anche in Germania con lo stesso cognome era stata rifiutata dalle autorità tedesche perché, ai sensi del diritto internazionale privato tedesco, la disciplina del cognome di una persona è dettata dalla legge dell'ordinamento di cui è cittadino, in questo caso quella della Germania, che escludeva l'attribuzione del doppio cognome. La Corte di Lussemburgo affermò il diritto del bambino a vedere riconosciuto il cognome che, essendo attribuito alla nascita in Danimarca, in ottemperanza alle regole del diritto locale, avrebbe dovuto essere convalidato anche in Germania. La impossibilità di essere identificato ovunque sul territorio della Ue con il medesimo cognome avrebbe comportato una lesione della libertà di circolazione riconosciuta ai cittadini europei dall'art. 18 CE<sup>118</sup>, causando i

in uno Stato membro di cui hanno la cittadinanza, degli effetti giuridici di atti o di documenti redatti con il cognome riconosciuto nell'altro Stato membro del quale possiedono la cittadinanza. Il principio di non discriminazione e l'esigenza di garantire i diritti derivanti dalla cittadinanza europea sono gli strumenti di cui la Corte di Giustizia si serve per pronunciarsi in merito a una materia – il diritto al nome – in cui non ha una competenza specifica diretta.

<sup>117</sup> CGCE, Grunkin Paul, C-353/06, sentenza 14 ottobre 2008

<sup>118</sup> Ora art. 20, comma 2, lettera a, TFUE.

«seri inconvenienti» già richiamati dalla Corte nel caso Garcia Avello.

Le due vicende sopra descritte dimostrano come l'esigenza di garantire il divieto di discriminazione tra cittadini e stranieri e la libertà di circolazione e soggiorno costituiscano gli strumenti di cui la Corte di giustizia si è servita per intervenire nel merito della legislazione interna a due Stati membri in tema di attribuzione del nome nonostante, come segnalato, non abbia competenza diretta in materia<sup>119</sup>.

In un rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Vilnius la Corte di Giustizia è stata invece chiamata a considerare, con riguardo a una questione attinente il nome di una cittadina Ue, il principio di non discriminazione in base a origini etniche. La ricorrente, una cittadina lituana di origini polacche, contestava infatti la modifica del cognome effettuata dalle autorità lituane per

<sup>119</sup> Non sempre una limitazione della circolazione delle persone stabilita da normativa nazionale è incompatibile con l'ordinamento comunitario. Una misura restrittiva della libertà di movimento può essere resa necessaria da circostanze rilevanti e oggettivamente riscontrabili che, ove rispondenti a esigenze di interesse generale e proporzionate (es. sicurezza o salute pubblica), la rendono legittima alla luce dell'ordinamento Ue. Nelle vicende qui riportate i giudici di Lussemburgo hanno ritenuto le ragioni addotte dalle autorità nazionali insufficienti (nel caso Garcia Avello) o fondate ma non proporzionate (nel caso Gurkin Paul) a una limitazione del diritto individuale tutelato dai Trattati, effettuando dunque una operazione di bilanciamento che, pur considerando in parte valide le ragioni degli ordinamenti nazionali, ha fatto prevalere l'interesse europeo, cfr. C. HONORATI, *Diritto al nome della moglie e dei figli nell'ordinamento europeo*, op. cit., 14.

conformarlo alla ortografia locale<sup>120</sup>. Anche in questo caso, nonostante l'oggetto del contendere attenesse evidentemente al diritto al nome inteso come strumento integrativo della identità personale, il riferimento a questo diritto personalissimo si riduceva a cenni nelle considerazioni conclusive degli avvocati generali<sup>121</sup>. In realtà l'art. 6 TFUE fornirebbe in questo senso un solido fondamento giuridico, permettendo di richiamare l'art. 8 della CEDU che garantisce il rispetto della vita privata e della vita familiare<sup>122</sup> ed è già stato inteso dalla Corte europea come riferito anche al diritto al nome e alla libertà personale<sup>123</sup>.

C'è da dire che anche la Corte Edu ha dimostrato una sensibile cautela a pronunciarsi esplicitamente sul diritto al nome in quanto elemento fondante la personalità individuale, come dimostra la tendenza a riconoscere le esigenze di carattere generale indicate dagli Stati a giustificazione di scelte normative nazionali. E, in ogni caso, l'argomentazione della decisione non trova ancoraggio giuridico diretto nella tutela dell'identità personale realizzata attraverso il nome. Più precisamente si registra l'interpretazione della Corte di Strasburgo dell'art. 8 CEDU nel senso di escludere l'esistenza di un diritto individuale a scegliere indiscriminatamente il nome di fa-

<sup>120</sup> V. Tribunale distrettuale di Vilnius, ordinanza di rinvio pregiudiziale, causa C-391-09, *Runevic-Vardyn*.

<sup>121</sup> V. Conclusioni dell'avv. Gen. Jacobs nella decisione 9 dicembre 1992, causa C-168/91, *Kostantinidis*, punto 35; e nella decisione 22 maggio 2003, causa C-148/02, *García Avello*, punto 66.

<sup>122</sup> V. Art. 8 CEDU.

<sup>123</sup> V. CEDU, sentenza 22 febbraio 1994, n. 16123/90, *Burghartz c. Suisse*.

miglia o a modificare il cognome originario<sup>124</sup>. Comunque, è interessante notare che né la Corte di Giustizia né la Corte EDU per negare la possibilità di scegliere il nome da attribuire ai figli o di cambiare il cognome attribuito al momento della nascita si servono dell'argomentazione che risulta invece la più ricorrente nell'ordinamento italiano, ovvero l'esigenza di garantire l'unità del nome di famiglia che potrebbe essere compromessa, per esempio, dalla trasmissione del cognome materno<sup>125</sup>.

Ma, tra la giurisprudenza delle Corti europee la decisione che assume maggiore rilievo ai fini del presente lavoro è senz'altro quella emessa dalla Corte Edu nel caso *Cusan e Fazzo c. Italia*<sup>126</sup>, sulla quale ci si concentrerà

<sup>124</sup> Questo vale anche con riferimento alla libertà di scelta indiscriminata del nome proprio dei figli che non viene riconosciuta dalla Corte Edu come rientrante nella sfera di tutela dell'art. 8 della Convenzione. V. i casi *Guillot c. Francia*, decisione n. 22500/93 del 24 ottobre 1996; *Salonen c. Finlandia*, decisione n. 27868/95 del 2 luglio 1997; *Baylac-Ferrer et Suarez c. Francia*, decisione n. 27977/04 del 25 settembre 2008; fino a ora solo nella sentenza del caso *Johansson c. Finlande*, decisione n. 10163/02 del 6 settembre 2007, relativo alla scelta di genitori finlandesi di un nome non conforme alla grafia finlandese, la Corte ha rilevato una violazione dell'art. 8 CEDU.

<sup>125</sup> Così C. HONORATI, *op. cit.*, 17, «(...) è interessante osservare che la Corte europea rifiuta esplicitamente tale argomento con riferimento all'obbligo della moglie di assumere il cognome del marito, e ciò persino quando la legge contempra la possibilità di aggiungere il nome della moglie a quello del marito. È evidente infatti che l'unità della famiglia può parimenti manifestarsi con la scelta del solo nome della moglie o di un nome composto condiviso da entrambi i coniugi». Si v. in proposito le decisioni della Corte EDU nei casi *Burghartz c. Svizzera*, cit., par. 8 e *Unal Tekeli c. Turchia*, n. 29865, parr. 36-37.

<sup>126</sup> V. Corte Edu, *Cusan e Fazzo c. Italia*, ricorso n. 77/07, sentenza del 7 gennaio 2014.

dopo aver esaminato la cornice normativa e giurisprudenziale nazionale, per poter meglio valutare l'impatto e le conseguenze della sentenza nel contesto interno.

#### 4.2 *Il contributo della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Il caso Cusan e Fazzo c. Italia*

All'inizio del 2014, la Corte europea dei diritti dell'Uomo dichiarò incompatibile con il disposto della CEDU la regola che, nel nostro ordinamento, prevede l'esclusiva attribuzione ai figli legittimi del cognome paterno, anche nel caso in cui vi sia una volontà condivisa ed espressa da entrambi i genitori di assegnare il cognome della madre. In particolare, i giudici censurarono la sussistenza di una discriminazione di genere nel godimento del diritto al rispetto della vita privata e familiare che configura una violazione degli articoli 8 e 14 della CEDU.

La vicenda risale al 1999, quando i coniugi milanesi Alessandra Cusan e Luigi Fazzo al momento della nascita della primogenita dichiararono la volontà di assegnarle il solo cognome materno e, a fronte del diniego opposto a tale richiesta cui corrispose la iscrizione della bambina all'anagrafe con il solo cognome del padre, fecero ricorso chiedendo la rettifica dell'atto di nascita. L'istanza fu rigettata sia in primo grado<sup>127</sup> che in appello<sup>128</sup>. Nel giudizio della Corte di appello di Milano vennero richiamate due ordinanze della Corte Costituziona-

<sup>127</sup> V. Tribunale di Milano, 6 giugno 2001, in *Giur. Milanese* 2002, 19 con nota di E. Boghetich.

<sup>128</sup> V. Corte di Appello di Milano, 4 giugno 2002, in *Famiglia e Diritto*, 2003, 173 con nota di A. Figone.

le del 1988 nelle quali si escludeva che la impossibilità di trasmettere il cognome materno ai figli configurasse una violazione degli articoli 3 e 29 della Costituzione<sup>129</sup>. La questione fu quindi portata in Cassazione che, con ordinanza n. 13298 del 17 luglio 2004, sollevò questione di costituzionalità. La Consulta venne così chiamata a tornare sul punto, dopo quasi venti anni dalla precedente pronuncia in merito. La questione fu dichiarata inammissibile dalla Corte che, con la sentenza n. 61 del 2006, pur ammettendo il contrasto tra il sistema di attribuzione esclusivo del cognome paterno con i principi costituzionali e del diritto di famiglia che impostano su basi rigorosamente paritarie i rapporti tra i coniugi, richiamò la competenza del legislatore a intervenire in materia. Come è noto, tuttavia, il legislatore non raccolse l'invito con la tempestività che sarebbe invece stata opportuna e, nell'inerzia del Parlamento, si arrivò al coinvolgimento della Corte di Strasburgo.

Il 7 gennaio 2014 la Corte EDU si pronunciò nel merito<sup>130</sup>. La Corte non accolse le eccezioni di irricevibilità del governo italiano in ragione delle quali i ricorrenti

<sup>129</sup> Si v. Corte Costituzionale, *Ordinanze nn. 176 del 28 gennaio 1988 e 586 dell'11 maggio 1988*.

<sup>130</sup> Per un commento della sentenza della Corte Edu nel caso Cusan e Fazzo c. Italia si v., C. PITEA, *Trasmissione del cognome e parità di genere: sulla sentenza Cusan e Fazzo c. Italia e sulle prospettive della sua esecuzione nell'ordinamento interno*, in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, vol. 8, n. 1, 2014, 225-231; E. MALFATTI, *Dopo la sentenza europea sul cognome materno: quali possibili scenari?*, in *Consultonline*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org), 2014; C. BATTIATO, *Il cognome materno alla luce della recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it), giugno 2014.

avrebbero perso lo status di vittime nel momento in cui, nel 2012, ovvero tredici anni dopo la nascita della figlia, il prefetto aveva riconosciuto la possibilità di affiancare al cognome del padre quello materno. L'impostazione difensiva del governo italiano faceva perno sul fatto che il provvedimento di modifica del cognome dei figli della coppia avesse soddisfatto la pretesa dei ricorrenti, ma tale tesi non fu accolta dai giudici che rilevarono la sostanziale differenza tra gli effetti di un atto che, peraltro ottenuto quando la destinataria era ormai adolescente, si limitava a prevedere l'aggiunta del cognome della madre, mentre l'istanza era rivolta ad attribuire dalla nascita il solo cognome materno. Ancora, fu respinta l'ulteriore argomentazione preliminare del governo, che sosteneva l'assenza di un reale pregiudizio subito dai ricorrenti ai sensi dell'art. 35, par. 3, lettera b della Cedu. Secondo la Corte, la valenza che la questione assumeva per i ricorrenti era significativa pur non esprimendosi in un interesse patrimoniale e, in ogni caso, l'esame del ricorso si imponeva a causa della pretesa tutela di diritti umani<sup>131</sup>. I coniugi, infatti, in quanto genitori, erano titolari di un interesse chiaro e ricollegabile ad un diritto strettamente personale di intervenire nel processo di determinazione del cognome della figlia. Del resto, i giudici nazionali hanno costantemente riconosciuto ai ricorrenti il diritto di stare in giudizio nel caso di specie. Peraltro la Corte EDU ha più volte affermato che la scelta del nome del figlio da parte dei genitori rientra nella sfera privata di questi ultimi<sup>132</sup>, lo stesso deve essere per il cognome. La

<sup>131</sup> V. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Cusan e Fazzo c. Italia*, ricorso n. 7/07, sentenza del 7 gennaio 2014, parr. 34 – 39.

<sup>132</sup> V. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenze dei casi

Corte affermò l'applicazione dell'art. 14 della Cedu, in combinato disposto con l'art. 8 della stessa Convenzione che, pur non contenendo disposizioni esplicite in materia di cognome, si ritiene applicabile perché il cognome costituisce un mezzo determinante di identificazione personale e di ricongiungimento ad una famiglia, e perciò ha inevitabilmente a che fare con la vita privata e familiare di una persona<sup>133</sup>. Richiamando proprie pronunce precedenti<sup>134</sup>, la Corte affermò che il fatto che lo Stato avesse interesse a regolamentarne l'uso non era sufficiente a escludere la questione del cognome delle persone dal campo della vita privata e familiare, intesa come comprendente, in certa misura, il diritto dell'individuo di allacciare relazioni con i propri simili<sup>135</sup>. La sentenza si concentrò su profili discriminatori sollevati nel ricorso, non affrontando nel merito altre contestazioni presenti nella domanda, tra cui la questione se una norma non scritta potesse considerarsi una base giuridica sufficiente a incidere su diritti individuali, tenendo conto che il contenuto della stessa è giudicato contrario ai principi

Guillot c. Francia, 24 ottobre 1996, § 22, Recueil 1996-V, e Johansson c. Finlandia, 6 settembre 2007.

<sup>133</sup> Rileva in questo senso la giurisprudenza della Corte EDU e, in particolare, le sentenze dei casi Johansson c. Finlandia, n. 10163/02, § 37, 6 settembre 2007, e Daróczy c. Ungheria, n. 44378/05, § 26, 1° luglio 2008.

<sup>134</sup> V. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenze dei casi Burghartz c. Svizzera, n. 16213/90, 22 febbraio 1994; Ünal Tekeli c. Turchia, 29865/96, 16 novembre 2004; Losonci Rose e Rose c. Svizzera, n. 664/06, § 26, 9 novembre 2010; Garnaga c. Ucraina, n. 20390/07, § 36, 16 maggio 2013.

<sup>135</sup> V. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Cusan e Fazzo c. Italia*, cit. par. 55.

dell'ordinamento dal giudice di legittimità costituzionale<sup>136</sup>. Il perno della decisione era rappresentato dal giudizio di ragionevolezza della norma nazionale, rispetto alla situazione giuridica soggettiva dei ricorrenti. Posto che la Corte fece suo il concetto di discriminazione con cui si intendeva il trattamento diverso e non supportato da una giustificazione oggettiva e ragionevole di persone che si trovano in situazioni comparabili<sup>137</sup>, chiarì che non necessariamente una disparità di trattamento comporta una violazione dell'art. 14 della Cedu, in combinato disposto con l'articolo 8<sup>138</sup>. Con riferimento al caso in esame tuttavia, la Corte rilevò che il ricorrente e la ricorrente (persone che si trovavano in situazioni simili essendo, rispettivamente, padre e madre del bambino) erano trattati in modo diverso. Infatti, a differenza del padre, la madre non aveva potuto ottenere la trasmissione del suo cognome alla figlia, e ciò nonostante l'espresso consenso del coniuge in tal senso. La sentenza, richiamando decisioni precedenti<sup>139</sup>, ricorda l'importanza di una necessa-

<sup>136</sup> V. Corte Costituzionale, *sentenza 16 febbraio 2006, n. 61*, cit.

<sup>137</sup> Cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Willis c. Regno Unito*, n. 36042/97, 11 giugno 2002, § 48

<sup>138</sup> V. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Cusan e Fazzo c. Italia*, cit., parr. 59-61.

<sup>139</sup> In particolare si fa riferimento ai casi *Burghartz*, *Ünal Tekeli* e *Losonci Rose e Rose*. La prima vicenda riguardava il rifiuto opposto ad una richiesta del marito che desiderava far precedere il cognome, nello specifico quello della moglie, dal proprio. Il caso *Ünal Tekeli* aveva per oggetto la norma di diritto turco secondo la quale la donna sposata non può portare esclusivamente il cognome da nubile dopo il matrimonio, mentre l'uomo sposato mantiene il cognome così com'era prima del matrimonio. Il caso *Losonci Rose e Rose* verteva sulla necessità, nel diritto svizzero, per i coniugi che desideravano

ria evoluzione tendente alla piena realizzazione della uguaglianza dei sessi e della eliminazione di ogni forma di discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome. Si sottolineò che la tradizione di esprimere l'unità della famiglia tramite l'attribuzione a tutti i suoi membri del cognome del marito non costituiva una argomentazione adeguata a legittimare una discriminazione nei confronti delle donne<sup>140</sup>. Il sistema italiano, riscontra la Corte Edu, prevede che la determinazione del cognome dei figli legittimi avvenga – in sostanza – unicamente sulla base di una discriminazione fondata sul sesso dei genitori. Significativo è il riferimento alla posizione della Corte Costituzionale italiana che ha riconosciuto che il sistema in vigore deriva da una concezione patriarcale della famiglia e della potestà maritale che non è compatibile con il principio costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna.

La regola in virtù della quale il cognome paterno è attribuito ai figli legittimi<sup>141</sup> – concluse la Corte – poteva considerarsi necessaria nella pratica e non si poneva necessariamente in conflitto con la CEDU, però il fatto che non fosse possibile derogarvi già al momento della iscri-

prendere entrambi il cognome della moglie, di presentare alle autorità una richiesta comune, in assenza della quale veniva loro attribuito il cognome del marito come nuovo cognome dopo il matrimonio, V. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Cusan e Fazzo c. Italia*, cit., par. 65.

<sup>140</sup> Cfr., in particolare, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Ünal Tekeli*, cit., parr. 64-65.

<sup>141</sup> il riferimento esplicito ai figli legittimi è dovuto al fatto che la Corte non fosse a conoscenza della norma introdotta nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 154 del 2013, in virtù della quale si elimina la differenziazione tra figli legittimi e naturali.

zione dei bambini nei registri dello stato civile fu giudicato eccessivamente rigido e discriminatorio nei confronti delle donne<sup>142</sup>.

## 5. *Il caso italiano*

### 5.1. *Il quadro di riferimento*

Al contrario di quanto comunemente si potrebbe pensare, nell'sistema giuridico italiano l'attribuzione automatica del cognome paterno non è imposta esplicitamente da una norma specifica dell'ordinamento ma, come si dirà tra poco, si evince da una serie di previsioni ancorate a una consolidata prassi tradizionale che affonda nella notte dei tempi.

La questione del cognome materno, pur essendo stata a lungo relegata nella nicchia di discussioni circoscritte a circoli ristretti e particolarmente sensibili al tema, era stata sollevata già all'epoca del Regno d'Italia dal deputato pugliese Salvatore Morelli che chiese che alla madre venisse riconosciuta la possibilità di trasmettere alla prole il proprio cognome in quanto è la donna che gene-

<sup>142</sup> la decisione del caso *Cusan e Fazzo c. Italia* è stata presa a maggioranza (6 voti su 7) con il solo voto contrario del giudice Dragoljub Popovic che ha espresso una *dissenting opinion* nella quale sostiene che il ricorso rappresenti una specie di *actio popularis*, che la questione attenga il margine di valutazione degli Stati membri della Convenzione rispetto al meccanismo di attribuzione del cognome e che perciò sarebbe dovuta essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 35 Cedu. In particolare, secondo Popovic, la prassi di un paese membro che si fonda su una tradizione non potrebbe essere soggetta a un'operazione di armonizzazione in ambito sovranazionale.

ra i figli e dovrebbe avere il diritto a trasmettere insieme con la vita anche il nome<sup>143</sup>. Nell'Italia Repubblicana la questione del cognome materno venne per la prima volta sottoposta all'attenzione del Parlamento nel 1979, grazie alla proposta presentata dalla deputata socialista Maria Magnani Noya. La tematica fu ripresa dalla giornalista Iole Natoli che pubblicò un saggio con cui si richiamava l'attribuzione del doppio cognome non solo come necessaria per affermare la parità tra coniugi ma anche come diritto identitario dei figli<sup>144</sup>. La stessa autrice promosse una causa civile presso il tribunale di Palermo nell'ambito della quale fu sollevata una questione di costituzionalità rigettata dal giudice<sup>145</sup> che ritenne che sebbene

<sup>143</sup> Salvatore Morelli svolse attività politica in Italia nella seconda metà del 1800 e fu deputato dell'area riformista. Voce eccezionale nel contesto istituzionale in cui operava si fece portatore delle rivendicazioni delle femministe italiane che non potevano partecipare ai lavori parlamentari. Nei suoi numerosi interventi evidenziò come fosse ingiustificato, controproducente e antieconomico sotto diversi punti di vista l'atteggiamento discriminatorio nei confronti delle donne. In un discorso del 1861 dichiarò: «(...)la donna italiana non ha il diritto di voto, non può accedere a tutte le professioni, non può far carriera nel mondo del lavoro e nella politica, non può scegliere liberamente il marito e, una volta sposata, non può mantenere il proprio cognome e non può trasmetterlo ai figli, non può esercitare la patria potestà, non può testimoniare, né denunciare: insomma la donna italiana non ha gli stessi diritti dell'uomo, anzi: non ha diritti», v. M. G. COLOMBARI, *Salvatore Morelli, il deputato delle donne*, Robin, Torino 2017, 82.

<sup>144</sup> V. I. NATOLI, *La soppressione della donna nella struttura familiare*, in *Il foglio d'arte*, Palermo, 1979, 5.

<sup>145</sup> Tribunale di Palermo, Civile, Sez. I, sentenza 865/82 del 19.02.1982, il giudice non ritenne di presentare questione di costituzionalità di fronte alla Consulta anche perché «il figlio acquista per volontà della legge, lo stesso cognome del padre in quanto esso, come

l'art. 73 del Regio Decreto 1238 del 1940 (allora vigente) non prescrivesse espressamente l'attribuzione del cognome paterno tale meccanismo si presentava come principio secolare, riconosciuto dal sistema giuridico «ab immemorabili», talmente radicato nelle consuetudini e penetrato nel costume da essere accolto universalmente e assumendo valore giuridico.

Si è detto che nell'ordinamento italiano non esiste una disposizione esplicita che prescrive che ai figli nati in costanza di matrimonio debba essere assegnato il cognome paterno<sup>146</sup> ma è questa la prassi che ancora viene seguita dagli ufficiali di stato civile responsabili di registrare all'anagrafe i nuovi nati, a meno che – dopo l'intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 2016 – si richieda esplicitamente l'aggiunta del cognome materno a quello del padre.

Su quale fosse la natura giuridica della regola alla base dell'automatismo della trasmissione del patronimico molto si è discusso in dottrina, ma le posizioni principali sono riassumibili in due indirizzi contrapposti. Da una parte vi era chi riteneva che l'attribuzione del cognome paterno ai figli di genitori sposati rappresentasse una

ha osservato la più attenta dottrina, non si trasmette dal padre al figlio, ma si estende da quello a questo: trattasi cioè di un acquisto necessario che prescinde dall'interesse dei genitori (quale che ne sia il sesso) e quindi dal vantaggio o dal pregiudizio che a ciascuno di essi possa arrecare.

<sup>146</sup> Anche i più recenti provvedimenti normativi in materia, ossia la legge n. 219 del 10 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali, e il decreto legislativo n. 154 del 28 dicembre 2013, recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'art. 2 della legge n. 219/2012, omettono di intervenire con una norma specifica.

norma consuetudinaria perché né nel vecchio ordinamento dello stato civile, né nel sistema da ultimo rinnovato si riscontravano indicazioni espresse in proposito<sup>147</sup>. A riprova di ciò si faceva valere il testo dell'art. 29, comma 2, del d.p.r. n. 396/2000 che, tra le indicazioni da inserire nell'atto di nascita, prevede soltanto il prenome imposto al neonato, non facendo invece riferimento al cognome<sup>148</sup>, mentre – nel caso di bambini di cui non siano conosciuti i genitori – l'ufficiale di stato civile ha il compito di attribuire sia il nome che il cognome.

L'interpretazione prevalente in dottrina, tuttavia, considera l'assegnazione automatica del cognome paterno ai figli nati in costanza di matrimonio derivante dall'interpretazione sistematica di una serie di indicazioni normative<sup>149</sup>. Nello specifico, ci si riferisce all'art. 262 c.c., che con riguardo al riconoscimento del figlio naturale, al primo comma, prevede l'acquisto del cognome paterno nell'ipotesi in cui vi sia riconoscimento conte-

<sup>147</sup> V. E. PAZÈ, *Verso un diritto all'attribuzione del cognome materno*, in *Dir. famiglia*, 1998, 324; sul punto v. M. C. DE CICCIO, *Disciplina del cognome e principi costituzionali*, in *Rass. Dir. Civ.*, 1991, 191 ss.; *Id.*, *La normativa del cognome e l'uguaglianza dei genitori*, in *Rass. Dir. Civ.*, 1985, 960 ss.

<sup>148</sup> nello stesso senso disponeva – nell'Ordinamento dello stato civile previgente – l'art. 71 del r.d. n. 1238 del 9 luglio 1939.

<sup>149</sup> Così A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, *Trattato di diritto civile e commerciale*, Giuffrè, Milano 1982; L. LENTI, *Nome e cognome*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. Civ.*, II, Torino, 136; M. ALCURI, *L'attribuzione del cognome materno al figlio legittimo al vaglio delle sez. un. Della S. C.: orientamenti della giurisprudenza interna e comunitaria*, in *Dir. Fam. e persone*, 2009, 1076; F. DE SCRILLI, *Il cognome dei figli*, in *Trattato di diritto di famiglia Zatti*, II, Filiazione, Giuffrè, Milano, 2002, 472.

stuale da parte dei genitori<sup>150</sup>. Ancora, l'art. 299, in materia di adozione di maggiorenni, al terzo comma dispone che l'adottato assuma il cognome del marito e, da ultimo, si segnala l'art. 34, comma 1, del d.p.r. n. 396 del 2000 che vieta di imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, con l'obiettivo di scongiurare ipotesi di omonimie derivanti dalla identità del cognome. La lettura combinata delle disposizioni di cui sopra non lascia dubbi sull'esistenza di un modello basato sulla trasmissione del cognome del padre, ma si tratterebbe di una norma implicita o «di sistema»<sup>151</sup>. Resta la lacuna legislativa che, addirittura, è stata considerata da parte della

<sup>150</sup> Si deve considerare la modifica della materia della filiazione naturale intervenuta dapprima con la l. n. 219 del 10 dicembre 2012 e poi con il d.l. n. 154 del 28 dicembre 2013. L'art. 262 c.c., nella rinnovata formulazione, prevede che il figlio nato fuori dal matrimonio assume il cognome del genitore che per primo l'ha riconosciuto. L'automatismo dell'assegnazione del cognome paterno ritorna comunque nella seconda parte del primo comma, che prescrive che il figlio riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori assume il cognome paterno. Nel caso in cui il riconoscimento da parte del padre o la dichiarazione giudiziale di paternità sono successivi al riconoscimento materno, il figlio può anteporre oppure sostituire il cognome del padre a quello della madre e se il figlio è minore di età la decisione è rimessa al giudice, v. art. 262, secondo e ultimo comma c.c. L'art. 27 del d.l. 154/2013 ha introdotto un terzo comma in virtù del quale il figlio può decidere di non cambiare il proprio cognome nel caso in cui questo sia diventato autonomo segno distintivo della sua identità personale. In proposito alle novità introdotte in materia di filiazione nel 2013 si v. F. GIARDINA, *Il cognome del figlio e i volti dell'identità*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, III, 2014, 139.

<sup>151</sup> V. M. TRIMARCHI, *Il cognome dei figli: un'occasione perduta nella riforma*, in *Fam. e dir.*, 2013, 243.

giurisprudenza come elemento a favore della sussistenza di una consuetudine consolidata, desumibile proprio dalla mancanza di una norma esplicita in materia<sup>152</sup>.

C'è da dire che la trasmissione automatica del cognome paterno alla prole si collocava in un contesto, quello delineato dall'impianto del codice civile del 1942, che ritagliava per l'uomo un ruolo prevalente nell'ambito dei rapporti familiari e pertanto non risultava contraddittorio rispetto al sistema.

L'entrata in vigore della Costituzione però ha modificato la situazione in maniera sostanziale. Oltre all'esplicito riferimento al divieto di discriminazioni di genere, di cui all'art. 3, comma 1, la Costituzione descrive un nuovo modello di famiglia, stabilendo, all'art. 29, comma 2, che il matrimonio è ordinato all'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, pur nel rispetto dei limiti previsti dalla legge a garanzia della unità familiare. A ciò si aggiunge la riforma del 1975 che - finalmente - ha eliminato la classificazione gerarchica tra i coniugi e alimentato il dibattito in merito alla coerenza di un sistema

<sup>152</sup> V. Corte di Appello di Milano, sentenza del 4 giugno 2002, nel caso Cusan e Fazzo, in *Fam. e dir.*, 2003, 173. A riprova di ciò rilevarebbe il fatto che nemmeno i più recenti interventi innovativi riguardanti l'ordinamento di stato civile contemplano una norma esplicita in tema di trasmissione del cognome, v. d.p.r. n. 396 del 3 novembre 2000, entrato in vigore il 30 marzo 2001. Nello stesso senso rilevarebbe l'art. 143 *bis*, così come modificato dalla riforma del 1975, che non prevede più la sostituzione del cognome della moglie con quello del marito ma l'aggiunta del cognome da coniugata, cfr. L. GAVAZZI, *op. cit.*, 904. A parere di chi scrive questa ultima norma rappresenta una evidente forma di discriminazione dal momento che i mariti non sono tenuti ad aggiungere al cognome originario quello della sposa.

inderogabile di assegnazione del cognome paterno ai figli con un ordinamento improntato alla parità tra donne e uomini nel contesto familiare ma non solo. Come già riferito in questa sede, parte della dottrina ha sostenuto che la residua posizione di prevalenza riservata al marito rispetto alla trasmissione del cognome dovesse considerarsi giustificata dalla «superiore esigenza che la famiglia abbia un nome comune ai genitori e ai figli, quale presidio dell'unità della famiglia»<sup>153</sup>. Ma l'interpretazione del secondo comma dell'art. 29 della Costituzione, che si consolida negli anni – anche precedentemente alla riforma del 1975 – vede prevalere una visione piena della eguaglianza tra i coniugi, cui si affianca una considerazione attenta dei limiti che potrebbero – comunque in via eccezionale – derogare alla regola della parità<sup>154</sup>.

Certo, il nuovo testo dell'art. 89 d.p.r. n. 396/2000 consente di fatto la possibilità di chiedere il cambiamento del cognome paterno assegnato automaticamente al momento della nascita con l'aggiunta o finanche la sostituzione (che deve comunque essere opportunamente giustificata da ragioni «pregnanti») con il cognome della madre. Ma è evidente – come già sottolineato fin dalla premessa- che una modifica successiva non corrisponde

<sup>153</sup> Così F. SANTORO PASSARELLI, *Commentario al diritto italiano della famiglia* Cian - Trabucchi - Oppo, sub. Art. 143 bis, Cedam, Padova, 1992, 515.

<sup>154</sup> Cfr. in questo senso P. SCHLESINGER, *L'unità della famiglia*, in *Studi in onore di Santoro Passarelli*, IV, Napoli, 1972, 439 ss.; L. LENTI, *op. cit.*, 137, F. PROSPERI, *L'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e l'assegnazione del cognome ai figli*, in *Rass. dir. civ.*, 1996, 865 ss.; M. ALCURI, *L'attribuzione del cognome*, *op. cit.*, 1080; A. O. COZZI, *I d.d. l. sul cognome del coniuge e dei figli tra eguaglianza e unità familiare*, in *Nuova giur. Civ. Comm.*, 2010, II, 451.

in via di principio né nella sostanza, alla attribuzione originaria del cognome della madre. La variazione del cognome è infatti eventuale e dipende da un procedimento – conseguente a un’istanza motivata – in cui esiste un margine di discrezionalità da parte dell’autorità amministrativa.

Il fatto che nell’ambito di una importante riforma in materia di filiazione, come quella attuata con la legge n. 219 del 10 dicembre 2012 la questione del cognome non sia stata affrontata nemmeno incidentalmente – nonostante la materia fosse considerata nel dibattito dottrinario e giurisprudenziale – lascia perplessi. In proposito si condivide l’opinione di chi vede in questo mancato intervento una occasione perduta<sup>155</sup>.

### *5.2. Interventi della giurisprudenza ordinaria e costituzionale e prospettive di intervento legislativo*

Come già emerso nella trattazione fin qui svolta la Corte Costituzionale è stata più volte interpellata in merito alla legittimità dell’attribuzione automatica del cognome paterno ai figli nati da una coppia sposata, alla luce dei principi di eguaglianza e parità di genere. Fino alla ormai celebre sentenza n. 286 del 2016 e alla più recente ordinanza di autorimessione del gennaio 2021 sono state tre le pronunce rilevanti in materia e, nonostante nessuna di queste abbia accolto l’istanza presentata, tutte contemplano elementi interessanti e importanti indica-

<sup>155</sup> Così M. TRIMARCHI, *Il cognome dei figli: un’occasione perduta dalla riforma*, in *Fam. Dir.*, n. 3, 2013, 380.

zioni di principio, utili ai fini dell'evoluzione del dibattito in materia.

Il dato più significativo che emerge dalla lettura delle due ordinanze (n. 176 e 586 del 1988) e dalla sentenza (n. 61 del 2006) e che, a parere di chi scrive, induce maggiormente alla riflessione è la consapevolezza che la Consulta dimostra rispetto alla esistenza di profili di conflitto tra l'automatismo della trasmissione del cognome paterno e il contesto costituzionale.

La prima vicenda di cui la Corte si occupò poneva la questione di costituzionalità degli articoli 71, 72 e 73 dell'allora vigente r.d. n. 1238 del 1939, con riferimento alla mancata possibilità per i genitori uniti in matrimonio di determinare il cognome da attribuire al proprio bambino, assegnando entrambi i loro cognomi nonché l'impossibilità per il figlio di assumere anche il cognome materno. La Consulta emise l'ordinanza n. 176/1988, con la quale pronunciò la manifesta inammissibilità dell'eccezione ritenuta una «questione di politica e di tecnica legislativa di competenza esclusiva del *conditor iuris*». Nell'ordinanza, tra le altre cose, il giudice delle leggi affermò che l'interesse alla conservazione della unità familiare sarebbe stato compromesso dal fatto che il cognome dei figli non fosse prestabilito fin dal momento costitutivo della famiglia ma, nel contempo, convenne che «sarebbe possibile, e probabilmente consentaneo all'evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi, il quale concili i due principi sanciti dall'art. 29 della Costituzione (ovvero l'eguaglianza morale e giuridica dei

coniugi e l'unità familiare), anziché avvalersi dell'autorizzazione a limitare l'uno in funzione dell'altro».

Nella causa decisa con l'ordinanza n. 576/1988, la Corte fu chiamata a pronunciarsi sulla legittimità degli articoli 6, 243 *bis*, 236, 237 secondo comma, 262, secondo comma, nella parte in cui non prevedono la facoltà per la madre di trasmettere il proprio cognome ai figli nati nel matrimonio e per la prole di acquisire anche il cognome materno, in riferimento agli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione. Anche questa volta la Corte si pronunciò dichiarando l'inammissibilità della questione, chiamando in causa il legislatore, analogamente a quanto avvenuto nella precedente ordinanza. Di diverso, rispetto alla pronuncia precedente, si nota uno sbilanciamento a favore del sistema vigente, giudicato espressione di una radicata tradizione sociale e ritenuto criterio funzionale alla unità della famiglia fondata sul matrimonio e non contrastante con l'art. 29 Cost.

Ma ogni apertura nei confronti dell'attribuzione automatica del patronimico ai figli di coniugi sparì in quella che, almeno fino all'intervento del 2016, fu la più pregnante (benché non risolutiva) decisione della Consulta in materia. Con la sentenza n. 61 del 2006, la Corte Costituzionale dichiarò inammissibile la questione sollevata dalla Corte di Cassazione che, a fronte di una richiesta di modificare l'atto di nascita della figlia dei ricorrenti, imponendo il cognome materno invece di quello paterno, aveva sollevato un dubbio di legittimità costituzionale. Nell'ordinanza di rinvio si sottolineava il lungo tempo trascorso dalle ordinanze con cui la Consulta, nel 1988, si era pronunciata in merito alla questione in oggetto, periodo nel corso del quale si è assistito alla maturazione

di una diversa sensibilità e di differenti valori di riferimento, influenzati anche dagli obblighi imposti da convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito. Orbene, la Corte di Cassazione osservava che l'art. 2 della Costituzione prevede che il diritto all'identità personale, di cui il nome è parte integrante, dovesse essere tutelato sia dal punto di vista della madre – ovvero nel senso della possibilità di trasmissione del proprio cognome ai figli – che dalla prospettiva dei figli – ai quali deve essere riconosciuto il diritto ad acquisire segni di identificazione rispetto a entrambi i genitori. L'attribuzione automatica e inderogabile del cognome del padre ai figli veniva poi ritenuta incompatibile con il principio di uguaglianza e pari dignità di cui all'art. 3 della Costituzione. Infine veniva fatta valere l'incongruenza della regola di trasmissione del cognome vigente in Italia e il bilanciamento tra il principio di uguaglianza e la tutela dell'unità familiare di cui all'art. 29 della Costituzione.

La ragione che spinse la Consulta a dichiarare inammissibile la questione non riguardava l'opportunità di superare l'attribuzione automatica del patronimico (che non veniva messa in discussione) ma atteneva alla pluralità delle opzioni possibili con riferimento al meccanismo di trasmissione del cognome che – a parere dei giudici – rendeva necessario l'intervento del legislatore. Nonostante il rigetto della questione, la pronuncia fornì elementi preziosi per chiarire aspetti cruciali della materia e porre importanti chiavi di lettura per l'evoluzione della disciplina.

In primis rileva il chiarimento della natura giuridica delle norme che regolano in Italia l'attribuzione del cognome ai figli di coppie sposate che mette un punto fer-

mo del dibattito dottrinario di cui si è detto. Il giudice delle leggi, rilevando la inesistenza di una regola espressa riguardante la trasmissione automatica al figlio nato in costanza di matrimonio del cognome paterno, osservava che tale norma esisteva nel sistema, essendo ricavabile da una serie di disposizioni dell'ordinamento civile, interpretate e applicate nel tempo in modo tale da produrre la traduzione in regola di una usanza consolidata.

Sul punto, salta all'occhio la divergenza di prospettiva rispetto alla posizione del tribunale territoriale che, nell'ambito del giudizio ordinario, aveva definito la regola in oggetto come consuetudine. In realtà, la consuetudine presuppone la reiterazione continuativa di comportamenti aderenti a una precisa linea di condotta da parte della generalità della compagine sociale, nella convinzione che si tratti di un contegno doveroso. Diversamente, la trasmissione automatica del patronimico avveniva per mezzo di un atto vincolato dell'ufficiale di stato civile che non disponeva della discrezionalità di deliberare altrimenti. Tanto è vero che prima della sentenza della Consulta n. 286 del 2016 non era possibile assegnare al figlio di una coppia sposata un cognome diverso da quello del padre anche in presenza di una decisione concorde dei genitori (e proprio questo, come si approfondirà, è l'aspetto censurato dalla sentenza CEDU nel caso *Cusan Fazzo*). La sentenza del 2016 aprì invece – come si vedrà meglio più avanti – alla possibilità, a fronte della volontà concorde dei genitori, di affiancare al cognome paterno quello della madre.

Se l'assegnazione automatica del cognome paterno avesse configurato effettivamente una consuetudine, si sarebbe trattato di una fonte *contra legem*, perché in con-

flitto con i principi costituzionali di riferimento con riguardo ai diritti individuali e ai rapporti tra i coniugi e con la legge di riforma del diritto di famiglia che, conformemente al parametro costituzionale, definì – nel 1975 – un modello familiare su un criterio di parità.

Già nel 1984, il Tribunale di Lucca si era espresso in questo senso, affermando che «la consuetudine secolare di attribuire al figlio legittimo il cognome del padre appare oggi superata e *contra legem* perché in contrasto con il diritto di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Ne consegue che l'unità della famiglia non si tutela con la prevalenza del cognome paterno su quello materno, o viceversa, ma con il rispetto reciproco della identità personale di tutti i componenti del nuovo nucleo familiare»<sup>156</sup>. La Corte Costituzionale convenne con quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di remissione circa il fatto che la trasmissione del cognome paterno non fosse una consuetudine ma derivasse dal contesto normativo; questo sarebbe dimostrato anche

<sup>156</sup> Così Tribunale di Lucca, sentenza del 1 ottobre 1984, in *Rass. Dir. Civ.*, 1985, 550, sentenza prosegue affermando che «Il doppio cognome contribuisce alla migliore identificazione della persona evidenziando i due rami genealogici che stanno a fondamento della costituzione ereditaria dell'individuo». Vi è anche però chi ritiene che la trasmissione del cognome paterno rappresenti a tutti gli effetti una consuetudine con le caratteristiche richieste dall'art. 8, comma 1, disp. Prel. C.c. ossia, «generalità, costanza, uniformità, *opinio iuris ac necessitatis*» che opera da tampone pur non colmando la lacuna legislativa in materia, di questa opinione E. PAZÉ, *Verso l'attribuzione del cognome materno*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, vol. 27, n. 1, 1998, 324 ss.

dalla frequenza sempre maggiore con cui i genitori decidevano di discostarsi da tale meccanismo<sup>157</sup>.

Dello stesso tenore era la decisione del 2007 con cui la Corte decretò l'inammissibilità della eccezione di incostituzionalità dell'art. 262, comma 2 c.c., che dispone che se il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio è effettuato contestualmente da entrambi i genitori, al bambino è assegnato il cognome del padre, anche nel caso di volontà diversa del padre e della madre. La Corte ricalcò il ragionamento della sentenza n. 61/2006, riconoscendo che l'automatica attribuzione del cognome paterno esprimeva una visione anacronistica e iniqua dei rapporti tra uomo e donna nell'ambito della famiglia ma affermò, ancora una volta, di trovarsi costretta a dichiarare l'inammissibilità perché un proprio intervento sarebbe risultato eccessivamente manipolativo, incidendo in modo inopportuno sulla sfera di discrezionalità politica riservata al titolare del potere normativo.

Anche la giurisprudenza di merito si è dovuta confrontare con questioni attinenti l'attribuzione del cognome, ponderando le esigenze di tutela del nucleo familiare con il diritto alla uguaglianza tra i genitori e con il diritto alla identità personale della figlia o del figlio. I casi più spinosi riguardano bambini nati al di fuori del matrimonio nei confronti dei quali il riconoscimento paterno o la dichiarazione giudiziale di paternità sopraggiungevano successivamente al riconoscimento da parte della madre. In questi casi, bambini cresciuti con il solo cognome materno, lo avrebbero dovuto abbandonare, a

<sup>157</sup> Cfr. L. GAVAZZI, *Sull'attribuzione del cognome materno ai figli legittimi*, in *Famiglia, persone e successioni*, novembre 2006, 898 ss.

favore di quello del padre. Né poteva essere fatta valere una volontà, anche condivisa da parte dei genitori, di conservare il cognome della madre, dal momento che l'art. 262 del codice civile (almeno fino alla novella del 2012) prevedeva un automatismo non derogabile. Si segnala in proposito quanto affermato in una pronuncia del Tribunale per i minori di Milano, a favore della conservazione del cognome materno in caso di successivo riconoscimento da parte del padre «in considerazione dell'immanenza nel nostro ordinamento del principio di parità tra uomo e donna; del principio di pari responsabilità nei compiti genitoriali; dell'incertezza sulla conformità a Costituzione della regola della cognomizzazione patrilineare in ambito di filiazione legittima; della non vincolatività della volontà dichiarata dai genitori nella scelta del cognome da attribuire ai figli naturali; e, infine, della necessità che il minore si riconosca e abbia rapporti con entrambi i rami familiari»<sup>158</sup>. Gli elementi focali evidenziati dal giudice minorile sono la tutela dell'identità personale del minore, la necessità di conservare il legame con i rami familiari di entrambi i genitori e la valorizzazione dell'elemento volontaristico delle persone coinvolte, rappresentato dall'accordo tra padre e madre in ordi-

<sup>158</sup> V. Tribunale dei Minori di Milano, decr. 10 gennaio 2011 in NGCC, n. 1, 2011, 676, con nota di U. VILLANI, *L'attribuzione del doppio cognome ai figli (naturali, nel caso di specie, ma, in realtà anche legittimi), quale strumento per salvaguardare la relazione tra i nati e i rami familiari di ciascun genitore?*; sulla questione dell'attribuzione del cognome ai figli naturali si v. anche A. VESTO, *Cognome del figlio naturale: declino del patronimico e ascesa dell'identità personale*, in *Famiglia e diritto*, 2010, 237 ss., Nota a sentenza Cassazione Civile, sez. I, 28 maggio 2009, n. 12670

ne alla determinazione del cognome<sup>159</sup>. Questi sono elementi che avrebbero potuto costituire linee di riferimento per l'orientamento di un legislatore risoluto a stabilire un sistema equilibrato e garantista di trasmissione del cognome alla prole.

I rilievi della Corte Costituzionale, associati alle riflessioni in sede di giurisprudenza ordinaria e dottrina, hanno innescato un dibattito sfociato in alcuni disegni di legge, eterogenei per contenuto, volti a modificare il sistema vigente di trasmissione del cognome<sup>160</sup>. La lettura delle proposte elaborate nel corso del tempo consente di definire una suddivisione di massima e di distinguere, in sintesi, due orientamenti. Da una parte l'attenzione si è focalizzata sulla promozione dell'autonomia dei coniugi, promuovendo la possibilità di scelta alternativa tra la trasmissione del cognome del padre, della madre, oppure la conservazione di entrambi. Altri progetti propendevano per il mantenimento del doppio cognome, materno e paterno, nell'ordine stabilito dall'accordo dei coniugi o – in mancanza – determinato con un sorteggio o dalla successione alfabetica.

Nel 1989, la deputata Laura Cima presentò una proposta volta a introdurre il doppio cognome che non andò avanti nell'iter parlamentare e fu riproposta nel 2001, con gli stessi esiti. Successivamente furono diversi i provvedimenti presentati in commissione tra i quali rileva un progetto di sintesi dei testi presentati durante la

<sup>159</sup> V. A. BUSACCA, *Status filiationis e attribuzione del cognome. Situazione attuale e prospettive di riforma*, in *Humanities*, n. 7, 2015.

<sup>160</sup> Per un esame dei disegni di legge presentati fino al 2010, v. A. O. COZZI, *I d.d.l. sul cognome del coniuge e dei figli tra eguaglianza e unità familiare*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, II, 451.

XVI legislatura che prevedeva l'inserimento, dopo l'art. 143 *bis* del codice civile, dell'art. 143 *bis*-1, dedicato al cognome dei figli legittimi in virtù del quale ai figli nati in costanza di matrimonio si sarebbe dovuto attribuire il cognome di entrambi i genitori secondo l'ordine stabilito tramite una dichiarazione concorde dei coniugi. In caso di mancato accordo il cognome della prole sarebbe sempre stato la somma di quelli dei genitori, secondo l'ordine alfabetico e il cognome imposto al primo figlio sarebbe dovuto essere lo stesso assegnato ai successivi<sup>161</sup>. Tuttavia, l'*iter legis* non giunse a compimento.

La questione venne riportata all'attenzione del Parlamento a seguito della vicenda processuale avviata dai coniugi Alessandra Cusan e Luigi Fazzo, in merito alla quale – come si è visto – dopo una prima sentenza della Corte Costituzionale<sup>162</sup> – che pur chiedendo con fermezza l'intervento del legislatore scelse di non esprimersi nel merito per non incidere nella sfera discrezionale del Parlamento – giunse la pronuncia della Corte EDU, che condannò l'Italia ingiungendo l'aggiornamento del meccanismo di trasmissione del cognome alla luce del prin-

<sup>161</sup> V. Disposizioni in materia di cognome dei figli, C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini, C. 1073 Mussolini, Proposta di testo unificato, Camera dei Deputati, XVI Legislatura, Resoconto della II Commissione Giustizia, 9 giugno 2009, Allegato 2, 34 ss.

<sup>162</sup> V. Corte Costituzionale, sentenza n. 61 del 2006 che, come si è visto, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 143-*bis*; 236 comma 2; 262; 299, comma 3 del codice civile e degli articoli 33 3 34 del d.p.r. del 3 novembre 2000, n. 396, sollevata con riguardo agli articoli 2,3, e 29 comma 2 della Costituzione dalla Corte di Cassazione, I sez. civile.

cipio di non discriminazione<sup>163</sup>. A seguito della decisione la già menzionata Laura Cima presentò una petizione sulla piattaforma *change.org*<sup>164</sup> con cui si chiedeva al Parlamento «di legiferare finalmente e adottare quelle riforme che ci chiede Strasburgo. Il cognome maschile è uno degli ultimi baluardi di una società patriarcale che ormai non ha più senso. Una legge sul cognome materno completerebbe la riforma del diritto di famiglia secondo le indicazioni europee». La petizione ottenne più di 55 mila firme in pochi giorni e venne inoltrata. Anche Iole Natoli, protagonista nel 1980 della prima vicenda processuale avente per oggetto l'istanza di aggiunta alla prole del cognome materno, presentò nello stesso periodo due petizioni volte a introdurre rispettivamente il doppio cognome paritario o il cognome unico concordato. L'esperienza di Natoli è particolarmente significativa proprio perché fu la prima persona in Italia a intraprendere le vie legali per ottenere che alle figlie fosse attribuito il cognome materno in associazione a quello del padre. Nell'istanza presentata ormai più di quaranta anni fa presso il Tribunale di Palermo contro il Ministero dell'Interno si legge che «l'attribuzione del solo cognome materno risulta lesiva della dignità sociale della donna e della sua posizione di madre». Come già registrato in precedenza in questa sede il Tribunale di Palermo non accolse il ricorso e il dibattito si trasferì sulle pagine dei quotidiani: L'Ora di Palermo che ospitò un saggio della

<sup>163</sup> V. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza del 7.1.2014, ricorso nn.77/07 – *Cusan e Fazzo c. Italia*.

<sup>164</sup> Il testo della petizione è reperibile all'url <https://www.change.org/p/la-legge-sul-cognome-materno-deve-essere-approvata>.

Natoli in cui si affermava tra l'altro che «si continua a trasmettere alle nuove generazioni un messaggio di prevaricazione maschile legittimata»<sup>165</sup>. A La Stampa di Torino fu affidata la replica del celebre giurista Giovanni Conso, che sarebbe in futuro diventato presidente della Consulta, il quale dichiarò che «la patrilinearità è insostituibile misura a tutela della unità familiare». La Natoli rifiutava il concetto di “concessione” quando riferito alla facoltà di attribuire il cognome materno ai figli, e rievocò il sentimento di frustrazione percepito allorché alla nascita della sua prima figlia, nel 1966, a fronte della richiesta presentata in anagrafe per la registrazione della bambina con i cognomi di entrambi i genitori l'impiegato si sentì rispondere che l'unica possibilità sarebbe stata chiedere concessione in tal senso al ministro di Grazia e Giustizia. «Avevo partorito mia figlia e ora un'autorità avrebbe dovuto concedermi qualcosa?», scrisse Iole Natoli, formulando la teoria della “prossimità neonatale” secondo la quale «accettare la priorità del cognome materno non è un di più che si concede alla donna. È un riconoscere quel di più che lei fa con nove mesi di gravidanza e un parto ed è anche un rispettare il figlio che alla nascita si rapporta alla madre e non al padre»<sup>166</sup>.

Tuttavia, anche la spinta esterna rappresentata dalla decisione della Corte Edu, associata alle pressioni interne esercitate da associazioni e attiviste, pur sfociando in un provvedimento che passò il primo vaglio dalla Camera dei Deputati, non fu sufficiente a conseguire

<sup>165</sup> I. NATOLI, *Ma è proprio obbligatorio il cognome del marito?* In L'Ora, 11 marzo 1980.

<sup>166</sup> I. NATOLI, *Ai figli il cognome della donna*, in L'Ora, 30 dicembre 1980.

l'obiettivo di un cambiamento del sistema per via legislativa.

Come ampiamente anticipato, nel 2016 una nuova, determinante sentenza della Corte Costituzionale<sup>167</sup> introdusse una soluzione transitoria che aprì la strada all'associazione del cognome materno a quello del padre. Il giudice delle leggi richiamò con forza l'intervento del legislatore e si trovò ancora a costatarne l'inerzia allorché all'inizio del 2121, come si vedrà più avanti, chiamato a decidere su una questione sollevata dal Tribunale di Bolzano avente per oggetto l'istanza di trasmissione del cognome materno invece (e non in aggiunta) del cognome paterno decise di avocare la questione presso sé stessa.

### *5.3 Reazioni interne alla sentenza della CEDU nel caso Cusan e Fazzo c. Italia*

L'adesione al Consiglio d'Europa e la conseguente accettazione del rispetto dei vincoli posti dalla CEDU implica che, per effetto della sentenza nel caso Cusan e Fazzo, l'Italia sia tenuta ad adottare le riforme necessarie a rendere il sistema coerente con i dettami della Convenzione.

Come si è detto, molte e diverse sono state le proposte presentate in Parlamento ma, come si è anche anticipato, nel momento in cui si scrive nessun provvedimento è giunto a concludere l'iter di approvazione definitiva.

Un provvedimento risultante dall'unificazione di alcuni disegni di legge è stato approvato dalla Camera dei

<sup>167</sup> V. *Infra* paragrafo 1.4.4.

Deputati nel settembre 2014<sup>168</sup> e trasmesso all'esame del Senato. Il testo disponeva una disciplina uniforme per l'assegnazione del cognome nei casi di figli nati in costanza di matrimonio, per la filiazione fuori dal matrimonio e per l'adozione. Al centro dell'impianto normativo era la volontà dei coniugi (che acquista valore prioritario della determinazione della scelta) i quali avrebbero potuto optare per l'attribuzione di uno solo dei loro cognomi oppure di entrambi, con la possibilità altresì di determinare l'ordine. In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sarebbero stati attribuiti i nomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico. Il figlio cui fosse stato attribuito il cognome di entrambi i genitori avrebbe potuto trasmetterne alla prole soltanto uno, a sua scelta.

Gli aspetti di rilievo pubblicistico legati al ruolo del cognome come strumento funzionale alla determinazione

<sup>168</sup> V. proposte di legge 360-1943-2044-2123-2407-A, rispettivamente: proposta di legge n. 360 presentata il 13 marzo 2013, su iniziativa dei deputati Garavini e altri, recante «Modifiche del codice civile in materia del cognome del coniuge e dei figli»; n. 1943, presentata il 14 gennaio 2014 su iniziativa dei deputati Nicchi e altri, recante «Modifiche al codice civile sul cognome del coniuge e dei figli»; n. 2044 presentata il 4 febbraio 2014 su iniziativa delle deputate Carfagna e Bergamini, recante «Modifiche al codice civile in materia di cognome del coniuge e dei figli»; Disegno di legge n. 2123 del 21 febbraio 2014, presentato dal Presidente del Consiglio Letta, dalla Ministra della Giustizia Cancellieri, dalla Ministra degli Affari esteri Bonino; dal Ministro delle Politiche del Lavoro e degli Affari Sociali con delega alle pari opportunità Giovannini, recante «Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 07 gennaio 2014»; proposta di legge n. 2407 presentata il 26 maggio 2014 su iniziativa dei deputati Gebhard e altri recante «Modifiche al codice civile in materia di cognome del coniuge e dei figli».

della identità del nucleo familiare erano salvaguardati dal punto 3 dell'art. 1 che prevedeva che a tutti i figli fosse attribuito lo stesso cognome. L'art. 2 del disegno di legge era rivolto alla filiazione fuori dal matrimonio e ai casi di riconoscimento contestuale ovvero effettuato in tempi diversi da parte dei due genitori. L'impianto codicistico cambiato dalla novella del 2012 di cui si è dato atto in precedenza sarebbe dovuto dunque essere nuovamente modificato così che – anche ai figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti nello stesso momento da entrambi i genitori si sarebbe potuto assegnare il cognome materno, paterno o il doppio cognome. Nell'ipotesi di un bambino riconosciuto alla nascita da un solo genitore e solo successivamente dall'altro il secondo cognome si sarebbe potuto aggiungere solo se il genitore che per primo aveva riconosciuto il figlio avesse espresso il suo assenso e – se il minore avesse già compiuto quattordici anni – sarebbe stato altresì chiamato a esprimere il consenso, in assenza del quale il cognome sarebbe rimasto invariato. L'art. 3 riguardava il sistema di trasmissione del cognome nel caso di adozione di maggiorenni, con l'anteposizione del cognome dell'adottante e, nel caso in cui l'adottato avesse già un doppio cognome, questi avrebbe dovuto scegliere quale conservare.

Il testo ottenne parere favorevole della I Commissione permanente (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni). Il Comitato permanente per i pareri prese intanto atto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo orientata a riconoscere la possibilità di riconoscere ai figli il cognome materno, richiamando specificamente la decisione *Cusan e Fazzo c. Italia* che, non ci si stanca di ricordare, ha definito la

preclusione all'assegnazione ai figli del solo cognome materno come una forma di discriminazione basata sul sesso che viola il principio di uguaglianza tra uomo e donna. Vennero altresì richiamate le raccomandazioni n. 1271 del 1995 e 1362 del 1998 del Consiglio d'Europa attestanti che il mantenimento di previsioni discriminatorie tra donne e uomini riferite alla scelta del cognome di famiglia non fosse compatibile con il principio di eguaglianza sostenuto dallo stesso Consiglio d'Europa e contenenti raccomandazioni agli Stati inadempienti di realizzare la piena eguaglianza tra madre e padre nella trasmissione del cognome alla prole, così da garantire la piena eguaglianza tra genitori in costanza e al di fuori del matrimonio. Il Comitato permanente per i pareri richiamò poi la giurisprudenza della Corte Costituzionale, a partire dalla sentenza n. 61 del 2006 (richiamata anche in questa sede) nella quale si legge che «l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna», si richiamò inoltre «il vincolo – al quale i maggiori Stati europei si sono già adeguati – posto dalle fonti convenzionali, e, in particolare, dall'articolo 16, comma 1, lettera g), della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 14 marzo 1985, n. 132, che impegna gli Stati contraenti ad adottare tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni

derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, ad assicurare “gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome...”». Nel parere venne sottolineata la competenza legislativa statale in materia, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera l della Costituzione, che assegna allo Stato la funzione normativa in tematiche relative all’ordinamento civile, come quella in oggetto. Venne sottolineata l’opportunità della piena equiparazione da parte delle specifiche disposizioni del provvedimento della disciplina per l’attribuzione del cognome ai figli nati da persone sposate e fuori del matrimonio purché riconosciuti da entrambi i genitori, nel rispetto del principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione, secondo l’ottica di completa equiparazione alla base della ultima riforma della filiazione. Si sottolineò tuttavia, che il nuovo articolo 262, quinto comma, del codice civile – come sostituito dall’articolo 2 del testo unificato – detta una disciplina sulla trasmissione del cognome in caso di doppio cognome di uno dei genitori valida solo per i figli nati fuori del matrimonio. In particolare, per questi ultimi, in caso di doppio cognome di uno dei genitori, questi trasmette al figlio un solo cognome a sua scelta. Il Comitato per i pareri riscontrò l’assenza di una disposizione transitoria volta a consentire l’applicazione della nuova disciplina in materia di cognome anche ai genitori di figli minorenni e si esprime infine in senso favorevole pur richiamando la Commissione Affari Costituzionali a valutare l’opportunità di coordinare la disposizione di cui all’articolo 1, capoverso ART. 143-ter, comma quarto, con quella di cui all’articolo 2, capoverso ART. 262, comma quinto, al fine di evitare differenze di

disciplina suscettibili di determinare ingiustificate disparità di trattamento tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio e valutare l'opportunità di introdurre nel testo una disposizione transitoria volta a consentire l'applicazione della nuova disciplina in materia di cognome anche ai genitori di figli minorenni<sup>169</sup>.

Nello specifico, il testo unificato della Commissione nella XVII legislatura recante «Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli» prevedeva l'introduzione dell'articolo 143-*quater* del codice civile, in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio disponendo l'inserimento nel codice civile, prima dell'articolo 144, il seguente: «ART. 143-*quater*. – (Cognome del figlio nato nel matrimonio). – I genitori coniugati, all'atto della dichiarazione di nascita del figlio, possono attribuirgli, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre ovvero quelli di entrambi nell'ordine concordato. In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico. I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio. Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterlo al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta» (art. 1 Testo Unificato). Si proponeva poi la sostituzione dell'art. 262 del codice civile con il seguente: «ART. 262. – (Cognome del figlio nato fuori del matrimonio). – Al figlio nato fuori

<sup>169</sup> V. Parere della I Commissione Affari Costituzionali (della Presidenza del Consiglio e Interni), Comitato permanente per i pareri, 2014, il testo è reperibile all'url [https://www.camera.it/\\_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0023250.pdf](https://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0023250.pdf).

del matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni dell'articolo 143-*quater*. Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome. Quando il riconoscimento del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questo si aggiunge al cognome del primo genitore. A tale fine sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età. Le disposizioni del terzo comma si applicano anche quando la paternità o la maternità del secondo genitore è dichiarata giudizialmente. Nel caso di riconoscimento di entrambi i genitori, se uno di loro ha due cognomi, ne trasmette al figlio soltanto uno, a sua scelta. In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143-*quater*, terzo comma. Al figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i genitori si applica quanto previsto dall'articolo 143-*quater*, quarto comma» (art. 2 del testo unificato). Ancora, introducevano modifiche agli articoli 299 del codice civile e 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dell'adottato, prevedendo nello specifico la sostituzione dell'art. 299 con il seguente: «ART. 299. – (Cognome dell'adottato). – L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-*quater*, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere. Se l'adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere concordemente il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-*quater*. In caso di mancato accordo, si segue l'ordine alfabetico 2. All'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e suc-

cessive modificazioni, il primo comma è sostituito dai seguenti: «Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti. All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-*quater* del codice civile». (art. 3 del testo unificato). L'art 4 dell'articolato disponeva che «Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno o il solo cognome materno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita. 2. Il figlio nato fuori del matrimonio non può aggiungere al proprio il cognome del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento ovvero la cui paternità o maternità non sia stata dichiarata giudizialmente. 3. Nei casi previsti dal comma 1, non si applicano le disposizioni previste dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni» v. art. 4 del testo unificato)<sup>170</sup>.

<sup>170</sup> Il testo unificato della I Commissione, in materia di «Disposizioni in materia del cognome dei figli» è disponibile all'url [https://www.camera.it/\\_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0023250.pdf](https://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0023250.pdf), il testo prevede altresì: art. 5 (Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile). 1. Con regolamento emanato, su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modificazioni necessarie per adeguarla alle disposizioni della presente legge. Art. 6. (Clausola di inva-

Dalla lettura del testo unificato approvato dalla Camera si evince come l'eliminazione di ogni forma di automatismo e la valorizzazione del profilo della volontà individuale dei genitori fossero gli elementi su cui la riforma intendeva fare perno. Questo è, a parere di chi scrive, un punto di forza dell'innovazione proposta dal momento che la possibilità di scelta è la chiave di una normativa conforme al principio di uguaglianza<sup>171</sup>.

Il testo, come è noto, non ha concluso l'*iter legis* dal momento che la legislatura si è conclusa prima che il provvedimento compisse il suo corso.

Alcuni avevano paventato l'ipotesi di un intervento giurisprudenziale che interpretasse le norme vigenti in modo coerente con il disposto della Cedu<sup>172</sup>. Si è parlato

rianza finanziaria). 1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Art. 7. (Disposizione finale). 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano alle dichiarazioni di nascita rese dopo l'entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 e alle adozioni pronunciate con decreto emesso successivamente all'entrata in vigore del regolamento medesimo. 2. Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano alle dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile dopo l'entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5.

<sup>171</sup> È opportuno sottolineare che, nel caso il testo esaminato fosse stato approvato anche dal Senato una volta promulgata la legge sarebbe stata necessaria l'adozione di un regolamento che (ai sensi dell'art. 5) contenesse le necessarie modifiche all'ordinamento e agli atti dello Stato Civile (DPR n. 396/2000). La questione non si è posta dal momento che la legislatura si è conclusa prima che il provvedimento completasse il suo iter.

<sup>172</sup> Cfr. E. Malfatti, *Dopo la sentenza europea sul cognome ma-*

di un intervento del giudice ordinario che – alla luce della esegesi dell'art. 117, comma 1 della Costituzione dettata dalla Consulta nelle decisioni numero 348 e 349 del 24 ottobre 2007 (le ben note sentenze gemelle) è tenuto a interpretare le norme interne in maniera conforme al disposto della CEDU, così come risultante dalla giurisprudenza della Corte EDU<sup>173</sup>. Ma l'ipotesi di contrasto tra norme nazionali e il parametro CEDU non è sempre risolvibile in via interpretativa. Nell'attesa vana di un provvedimento normativo, ci si interrogava in ordine alla opportunità della funzione suppletiva svolta dalla giurisprudenza – ordinaria e costituzionale – in un campo in cui il legislatore avrebbe dovuto esercitare la propria funzione rappresentativa, assumendo la responsabilità politica di colmare una risalente lacuna normativa, provvedendo a immettere nell'ordinamento un modello di trasmissione del cognome compatibile con la Costituzio-

*terno: quali possibili scenari?*, in *Consultaonline*, Dopo la sentenza sul cognome materno: quali possibili scenari, in <http://www.giurcost.org/studi/index.html>, 2014.

<sup>173</sup> Tra la ricca letteratura di commento alle sentenze nn. 348 e 349/2007 della Corte Costituzionale si segnala F. SALERNO, R. SAPIENZA (a cura di), *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il giudice italiano*, Torino 2011; A. RUGGERI, *La CEDU alla ricerca di una nuova identità, tra prospettiva formale – astratta e prospettiva assiologia-sostanziale d'inquadramento sistematico (a prima lettura di Corte Cost. nn. 348 e 349 del 2007, in "Itinerari" di una ricerca sul sistema delle fonti. Studi dell'anno 2007*, Torino, 2008, XI, 493, U. VILLANI, *Sul valore della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento italiano*, in *St. integr. eur.*, 2008, 7 ss.; C. ZANGHÌ, *La Corte costituzionale risolve un primo contrasto con la Corte europea dei diritti dell'uomo ed interpreta l'art. 117 della Costituzione: le sentenze del 24 ottobre 2007*, in *Dir. uomo*, 2007, n. 3, 50 ss.

ne repubblicana e con le Carte dei diritti sovranazionali. Oltre alla questione della opportunità di un simile intervento giurisprudenziale alla luce del mantenimento dell'equilibrio istituzionale necessario in un ordinamento improntato sul principio della separazione dei poteri, si poneva il punto se i riferimenti normativi dai quali si evinceva la regola dell'assegnazione automatica del cognome paterno ai figli nati nel matrimonio, potessero – tenendo conto della sentenza Cusan Fazzo – essere interpretati in modo da permettere che, in presenza di un accordo tra i genitori coniugati, alla prole fosse trasmesso il cognome della madre invece che quello paterno<sup>174</sup>.

La persistente assenza, nel nostro ordinamento, di una disposizione che determini esplicitamente l'attribuzione automatica del patronimico ai figli di una coppia sposata potrebbe far pensare che – sulla base della giurisprudenza CEDU – un giudice possa consentire l'assegnazione alla prole del cognome della madre, a fronte di una comune e dichiarata volontà dei genitori in tal senso. Se, come affermato dalla Corte Edu, la norma italiana in materia risulta contrastante con l'art. 14 della CEDU (poiché non riconosce il rilievo nemmeno della comune volontà dei coniugi), l'operatore del diritto obbligato a interpretare le disposizioni nazionali in modo conforme al parametro della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, così come attuata dalla Corte europea, potrebbe ritenere applicabile la regola dell'automatica trasmissione del cognome paterno solo in assenza di una diversa volontà da parte dei genitori<sup>175</sup>.

<sup>174</sup> Cfr. G. FERRANDO, *Genitori e figli nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Fam. Dir.*, 2009, 1054 ss.

<sup>175</sup> Così M. CALOGERO, L. PANELLA, *L'attribuzione del cognome*

In realtà la questione è molto complicata ed esistono una serie di circostanze che si prestano a mettere in crisi l'interprete. Si pensi, per esempio, al dubbio in ordine a quale cognome attribuire al figlio secondogenito nel caso in cui i genitori sposati abbiano formulato un accordo espresso di assegnare il cognome materno al primogenito ma – a causa, per esempio, di un mutamento nei rapporti coniugali – tale comune volontà non venga nuovamente esplicitata al momento della nascita del secondo figlio. Quale regola dovrebbe prevalere in questo caso? La norma dell'assegnazione del cognome paterno in assenza di un'intesa differente? O una regola funzionale all'aspetto pubblicistico della identificazione della prole nell'ambito di una famiglia che vorrebbe la condivisione del medesimo cognome per tutti i figli nati dagli stessi genitori?

Da questo esempio banale pare ricavarsi l'inadeguatezza di un intervento del giudice ordinario come fattore risolutivo del conflitto evidenziato dalla Corte di Strasburgo tra le norme nazionali e il dettato della CEDU. La sfera discrezionale in ordine a una materia complessa è invero troppo ampia per consentire all'interprete giurisdizionale di risolvere la questione. E questo è proprio l'argomento di base adottato, come si ricorderà, dalla Corte Costituzionale nella sentenza n 6/2006 con la quale, di fatto, il giudice delle leggi ha richiamato il legislatore al proprio dovere istituzionale. Ma la sentenza Cusan Fazzo ha sparigliato le carte, fornendo una base significativa per la Consulta che, interrogata nuovamente sulla questione, ha avuto altri, importanti elementi per

*ai figli in una recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: l'Affaire Cusan e Fazzo c. Italia, in Ordine internazionale e diritti umani, 2014, 242 ss.*

decidere risolvendo il contrasto tra la disciplina italiana e quella CEDU. In proposito la Corte si è pronunciata in merito alla questione di costituzionalità sollevata dalla Corte di appello di Genova<sup>176</sup>, relativamente all'automatismo dell'assegnazione del solo cognome paterno, anche in presenza di una diversa volontà dei genitori. Alla luce della sentenza Cusan Fazzo, si è propensi a ritenere che la Corte Costituzionale dovrebbe riconoscere il contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in ragione della violazione delle norme interposte della Convenzione europea (artt. 14 e 8 della CEDU). Tuttavia non si può trascurare il dato che vede una giurisprudenza costante della Corte che, tutte le volte che si è pronunciata in materia, anche con le significative attestazioni di incoerenza del sistema attuale rispetto al contesto sociale e ai rapporti egualitari tra i generi, ha sempre giudicato la dichiarazione di illegittimità di tale regola eccedente rispetto alle proprie competenze.

Si ritorna dunque al punto di partenza; dopo aver tentato di intraprendere sentieri secondari si deve constatare che il tragitto della questione in oggetto, affrontata in seno a tribunali nazionali di primo e secondo grado, di merito e legittimità, e infine da una Corte sovranazionale alle cui decisioni siamo vincolati, si compie in senso circolare ed è destinato a terminare nelle mani del titolare del potere normativo che, con una tardiva e ormai indispensabile assunzione di responsabilità politica, deve effettuare le scelte necessarie a regolare un settore delicato, in senso garantista e non discriminatorio. Quello della Corte Edu, nella sentenza Cusan e Fazzo, è solo un ri-

<sup>176</sup> Corte cost., sentenza n. 286/2016.

chiamo limitato alla vicenda specifica, non vi è, né vi potrebbe essere, l'invito ad adottare un determinato modello: la scelta è rimessa all'apprezzamento del legislatore che può adottare la formula ritenuta più efficace, a patto che soddisfi i criteri di eguaglianza e parità di genere. Al legislatore si chiede un intervento che stabilisca un criterio di base – valido per tutti, a prescindere dallo status dei genitori – che privilegi il valore della scelta individuale pur ponderando attentamente gli elementi di ordine pubblicistico connessi all'assegnazione del cognome.

In questo contesto – a fronte della persistente inerzia legislativa – si inserisce una nuova sentenza della Corte Costituzionale, alla fine del 2016 che segna un importante passo avanti nell'affermazione del principio di parità tra i generi nell'assegnazione del cognome ma non risolve questioni cruciali. In particolare, non viene fatta chiarezza sulla possibilità di attribuire il solo cognome materno invece di quello paterno (come chiesto peraltro dai coniugi Cusan e Fazzo nella causa intrapresa presso la CEDU).

Come si vedrà più ampiamente in seguito, la questione arriva di nuovo presso la Consulta a seguito del dubbio di costituzionalità sollevato dal Tribunale di Bolzano, in merito alla richiesta di due genitori non sposati che avevano espresso di comune accordo la volontà di attribuire alla figlia appena nata il solo cognome della madre invece di quello paterno, trovando il netto rifiuto da parte dell'ufficiale dell'anagrafe.

### **5.3.1. DOCUMENTAZIONE**

**Alcune proposte di legge presentate (e arenate) in Parlamento**

**XIV Legislatura: Camera dei Deputati, atto n. 5129 – recante «Disposizione in materia di doppio cognome»**

Proposta di legge di iniziativa dei deputati Gazzara, Frigerio, Taborelli, Viale, presentata il 3 agosto 2004.

#### **PROPOSTA DI LEGGE**

##### **ART. 1.**

1. Ad ogni persona è attribuito il primo cognome del padre a cui si aggiunge il primo cognome della madre

2. Al figlio riconosciuto da un solo genitore sono attribuiti entrambi i cognomi di quest'ultimo.

**-XVI Legislatura: Atto Camera 1699 Garavini e altri recante «Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli, presentata il 24 settembre 2008**

Proposta di legge di iniziativa dei deputati Garavini, Sereni, Amici, Argentin, Brandolini, Bucchino, Burtone, Cenni, Codurelli, Concia, De Biasi, De Micheli, Gianni Farina, Fassino, Fedi, Ferranti, Ferrari, Fontanelli, Froner, Ghizzoni, Ginefra, Giovanelli, Gnecci, Lanzillotta, Miglioli, Mogherini Rebesani, Motta, Narducci, Piccolo, Pizzetti, Pompili, Porta, Quartiani, Rampi, Rigoni, Sbröllini, Schirru, Servodio, Siragusa, Tempestini, Tidei, Trappolino, Velo, Vico, Zampa recante «Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli», presentata il 24 settembre 2008.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

1. L'articolo 143-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 143-*bis*. - (*Cognome dei coniugi*). - Ciascun coniuge conserva il proprio cognome».

2. L'articolo 156-*bis* del codice civile è abrogato. 3. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono abrogati.

### Art. 2

1. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 143-*bis*.1 - (*Cognome del figlio di genitori coniugati*). - I genitori coniugati, all'atto della registrazione del figlio allo stato civile, possono attribuire, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre ovvero quelli di entrambi nell'ordine concordato.

In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

I figli degli stessi genitori coniugati, registrati successivamente, portano lo stesso cognome del primo figlio registrato.

Il figlio che ha avuto il cognome di entrambi i genitori, può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta».

### Art. 3

1. In tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti, le parole: «figlio legittimo» e: «figlio naturale» sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: «figlio nato nel matrimonio» e: «figlio nato fuori dal matrimonio».

### Art. 4

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 262. - (*Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio*).

- Le disposizioni dell'articolo 143-*bis*.1 si applicano anche al figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori.

Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome.

Quando il riconoscimento o l'attestazione della filiazione da parte del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questi si aggiunge a quello del primo genitore. A tale fine è necessario il consenso del genitore che ha effettuato il primo riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età.

Nel caso di riconoscimento di entrambi i genitori, se uno di loro ha un doppio cognome, ne trasmette al figlio soltanto uno, a sua scelta.

In caso di più figli nati fuori dal matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143-*bis*.1, terzo comma».

**Art. 5.**

1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 299. - (*Cognome dell'adottato*). - L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-*bis*.1 e dell'articolo 262, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere.

Se l'adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere concordemente il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-*bis*.1. In caso di mancato accordo, si segue l'ordine alfabetico».

2. L'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - 1. L'adottato acquista, nei confronti degli adottanti, la condizione di figlio nato nel matrimonio.

2. All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-*bis*.1 del codice civile».

**Art. 6**

1. Le disposizioni della presente legge in materia di attribuzione del cognome ai figli si applicano anche ai figli degli italiani residenti all'estero che devono essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470.

**- XVII Legislatura: disegno di legge A.S. n. 1628 recante «Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli» presentato il 24 settembre 2014: una occasione perduta**

Il testo unificato approvato dalla Camera nel 2014 che ha arrestato il proprio iter in Senato, interveniva a modifica della disciplina civilistica in materia di attribuzione del cognome dei figli, prevedendo la possibilità di attribuire alla prole il cognome della madre. Nello specifico, il provvedimento prevedeva che al figlio nato nell'ambito del matrimonio, in presenza di accordo tra i genitori, potesse essere attribuito in alternativa:

- il cognome del padre;
- il cognome della madre;
- il cognome di entrambi, secondo l'ordine concordato.

Nel caso in cui non vi fosse volontà concorde della madre e del padre si sarebbero trasmessi automaticamente entrambi i cognomi, secondo l'ordine alfabetico. Medesima regola avrebbe dovuto valere per il figlio nato al di fuori del matrimonio, che fosse riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori. I figli riconosciuti da un solo genitore ne avrebbero assunto il cognome e nel caso il cui l'altro avesse effettuato il riconoscimento in un secondo momento, volontariamente o a

conseguenza di un accertamento giudiziale, il cognome di questi/a si sarebbe aggiunto al primo solo con il consenso di chi per primo ha riconosciuto il figlio/a che, se quattordicenne o più grande avrebbe dovuto essere sentito direttamente e dichiararsi d'accordo. Il testo prevedeva poi, come già ricordato, che i figli degli stessi genitori, registrati all'anagrafe dopo il primogenito/a avrebbero portato lo stesso cognome del fratello o sorella maggiore; disciplinava nel dettaglio l'attribuzione del cognome all'adottato maggiorenne; prevedeva che chiunque avesse due cognomi potesse trasmetterne al figlio soltanto uno, scegliendo discrezionalmente quale; assicurava al figlio maggiorenne cui fosse stato attribuito in ragione del sistema vigente, al momento della nascita, solo il cognome paterno o quello della madre, la possibilità di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. Naturalmente la riforma si sarebbe dovuta applicare solo alle dichiarazioni di nascita successive alla entrata in vigore di un apposito regolamento attuativo, che si sarebbe dovuto adottare entro dodici mesi. In via transitoria si sarebbe potuto procedere all'aggiunta del cognome materno ai figli minorenni nati o adottati prima dell'entrata in vigore del regolamento attuativo, esclusivamente in presenza del consenso di entrambi i genitori e del figlio/a minorenni nel caso in cui avesse già compiuto il quattordicesimo anno di età.

Si riporta di seguito il testo del disegno di legge A.S. 1628, recante «Disposizioni in materia di attribuzione del cognome dei figli:

XVII Legislatura. Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il 24 settembre 2014, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garavini, Roberta Agostini, Fontanelli, Capua, Di Lello, Blazina, Bossa, Carella, Causi, Cenni, Cimbro, Coccia, Crivellari,

D’Incecco, Fabbri, Gianni Farina, Fedi, Fiorio, Gasparini, Ginoble, Giuliani, Gneccchi, Gozi, Iori, Lattuca, Maestri, Malisani, Malpezzi, Manzi, Martella, Martelli, Marzano, Matarrese, Mattiello, Mogherini, Moretti, Oliverio, Palmizio, Peluffo, Piazzoni, Salvatore Pliccolo, Porta, Quartapelle, Procopio, Rampi, Francesco Sanna, Valiante, Velo e Verini (360); Nicchi, Di Salvo, Duranti, Pannarale, Boccaduri, Fava, Kronbichler, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Melilla, Quaranta, Scotto e Zan (1943); Carfagna e Bergamini (2044) (V. Stampati Camera nn. 360, 1943 e 2044) del disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Letta) dal Ministro della giustizia (Cancellieri) dal Ministro degli affari esteri (Bonino) e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con delega alle pari opportunità (Giovannini) (V. Stampato Camera n. 2123) e dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Gebhard, Alfreider, Plangger e Schullian (2407); Fabbri (2517) (V. Stampati Camera nn. 2407 e 2517) Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 settembre 2014.

## **PROPOSTA DI LEGGE**

### **ART. 1**

(Introduzione dell’articolo 143-*quater* del codice civile, in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio) 1. Prima dell’articolo 144 del codice civile è inserito il seguente: «Art. 143-*quater*. - (Cognome del figlio nato nel matrimonio). – I genitori coniugati, all’atto della dichiarazione di nascita del figlio, possono attribuirgli, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre ovvero quelli di entrambi nell’ordine concordato. In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico. I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al pri-

mo figlio. Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta».

#### **ART. 2**

(Modifica dell'articolo 262 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio) 1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 262. – (Cognome del figlio nato fuori del matrimonio). – Al figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni dell'articolo 143-*quater*.

Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome. Quando il riconoscimento del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questo si aggiunge al cognome del primo genitore. A tale fine sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età. Le disposizioni del terzo comma si applicano anche quando la paternità o la maternità del secondo genitore è dichiarata giudizialmente. In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143-*quater*, terzo comma. Al figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i genitori si applica quanto previsto dall'articolo 143-*quater*, quarto comma».

#### **ART. 3**

(Modifiche agli articoli 299 del codice civile e 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dell'adottato) 1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 299. – (Cognome dell'adottato). – L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di

adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-*quater*, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere. Se l'adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere concordemente il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-*quater*. In caso di mancato accordo, si segue l'ordine alfabetico».

2. All'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dai seguenti: «Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti. All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-*quater* del codice civile».

#### **ART. 4**

(Cognome del figlio maggiorenne) 1. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno o il solo cognome materno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita. 2. Il figlio nato fuori del matrimonio non può aggiungere al proprio il cognome del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento ovvero la cui paternità o maternità non sia stata dichiarata giudizialmente. 3. Nei casi previsti dal comma 1, non si applicano le disposizioni previste dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni.

#### **ART. 5**

(Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile) 1. Con regolamento emanato, su proposta del Ministro

dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modificazioni necessarie per adeguarla alle disposizioni della presente legge.

#### **ART. 6**

(Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### **ART. 7**

(Disposizione finale) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano alle dichiarazioni di nascita rese dopo l'entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 e alle adozioni pronunciate con decreto emesso successivamente all'entrata in vigore del regolamento medesimo. 2. Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano alle dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile dopo l'entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5. 3. Il genitore del figlio minore nato o adottato prima dell'entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 può domandare all'ufficiale dello stato civile che al cognome del figlio sia aggiunto il cognome materno, secondo la procedura stabilita dal regolamento medesimo. Sono necessari il consenso di entrambi i genitori, salvo che uno di essi non sia più vivente, e del figlio minore qualora abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

### **Petizioni e iniziative**

**- Petizione proposta da Iole Natoli, corredata da proposte di riforma su «Doppio cognome paritario» e «Scelta tra doppio cognome e cognome unico concordato».**

Nel febbraio 2014, l'attivista Iole Natoli (già protagonista, nel 1980 della prima vicenda processuale inerente l'attribuzione del cognome materno ai figli di genitori coniugati<sup>177</sup>) sottopose all'attenzione del Parlamento due petizioni inerenti, rispettivamente una proposta di adozione del «Doppio cognome Paritario» e «Scelta tra Doppio Cognome e Cognome Unico Concordato», che qui si riportano in calce.

L'obiettivo dichiarato da Natoli è arrivare a una «legge per il Cognome che non si limiti ad accordare alle donne qualcosa ma che modifichi positivamente e a tappeto la percezione maschile della donna, che attualmente è pericolosamente distorta e pregiudica la possibilità concreta di una serena convivenza sociale»<sup>178</sup>.

**Proposta di legge allegata alla petizione per la Scelta tra Doppio Cognome e Cognome Unico Concordato<sup>179</sup>:**

#### **ART. 1**

##### **(Soppressione articoli di legge)**

Gli Artt. 6, 143 bis, 262 e 299 del codice civile, nonché i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 5 della legge 10.12.1970 n. 898 e successive modificazioni sono abrogati.

<sup>177</sup> V. Infra, 4.1

<sup>178</sup> V. I. Natoli, Cognome materno, giorno 4 febbraio 2014: giornata decisiva, in ND Noi Donne Archivio Rete, <http://www.noidonne.org/articoli/cognome-materno-giorno-4-febbraio-2014-giornata-decisiva-di-iole-natoli-05157.php>.

<sup>179</sup> I testi della petizione e delle proposte di legge collegate sono reperibili all'url <http://www.noidonne.org/articoli/cognome-materno-giorno-4-febbraio-2014-giornata-decisiva-di-iole-natoli-05157.php>.

## **ART. 2**

### **(Struttura del nome)**

Nel nome si comprendono un prenome e uno o due cognomi. Ogni persona ha diritto al nome che le è attribuito in applicazione delle leggi vigenti.

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte, o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

È diritto della persona, ove lo voglia, chiedere e ottenere la modifica dei propri cognomi come specificato dall'art. 9 della presente legge.

## **ART. 3**

### **(Attribuzione del prenome)**

Il figlio assume alla nascita il prenome concordemente indicato dai suoi genitori, o attribuito dall'Ufficiale di Stato civile per sorteggio tra i due proposti dai genitori, ove questi non abbiano espresso una scelta concordata.

Il figlio riconosciuto inizialmente da un solo genitore acquista il prenome da questi indicato all'atto del riconoscimento e non lo cambia in caso di riconoscimento successivo da parte dell'altro genitore.

Qualora il figlio non sia riconosciuto da nessun genitore, il prenome gli verrà attribuito per decisione dell'Ufficiale dello Stato civile.

## **ART. 4**

### **(Cognomi del figlio, regola base)**

Il figlio assume alla nascita due cognomi, uno per genitore. Il genitore che abbia più di un cognome indicherà quale di essi preferisce sia assunto dal figlio, indipendentemente dall'ordine nel quale egli li possiede. Ove uno dei genitori sia stabilmente impossibilitato ad esprimere la sua preferenza, l'Ufficiale di stato civile provvederà ad assegnare al figlio il primo dei due cognomi posseduti da quel genitore.

Il cognome indicato dal genitore o assegnato dall'Ufficiale di stato civile ai sensi del precedente comma deve necessariamente coincidere con il cognome che sia già stato assunto da un figlio legalmente riconosciuto, nato da un matrimonio o al di fuori di esso.

In conseguenza del tempo in cui viene attribuito il cognome, legato all'evento della nascita, l'ordine dei cognomi è attribuito per prossimità neonatale. Prevede pertanto il materno in prima posizione, salvo accordo diverso manifestato con dichiarazione congiunta resa all'Ufficiale di Stato civile dai genitori all'atto del matrimonio, o all'atto del riconoscimento del primo figlio se non coniugati. La sequenza dei cognomi ottenuta va mantenuta per la filiazione ulteriore della coppia.

Qualora il figlio non sia riconosciuto da nessun genitore, il doppio cognome gli verrà attribuito per decisione dell'Ufficiale di Stato civile.

#### **ART. 5**

##### **(Cognome del figlio, possibilità alternativa)**

In alternativa al doppio cognome è prevista l'attribuzione di un cognome unico, materno o paterno, solo nel caso di dichiarazione concorde di entrambi i genitori resa all'Ufficiale di stato civile all'atto della registrazione anagrafica.

#### **ART. 6**

##### **(Cognome o cognomi del figlio adottivo)**

Il figlio adottivo può assumere due cognomi o uno soltanto ai sensi degli articoli 4 e 5, con esclusione del 3° comma dell'art 4 e subordinatamente a quanto espresso al comma 3 del presente articolo.

Ove siano attribuiti al figlio adottivo due cognomi, l'ordine di essi corrisponde a quello concordemente indicato da entrambi i genitori, o al risultato del sorteggio effettuato dall'Ufficiale di stato civile, ove i genitori non abbiano rag-

giunto un accordo o non abbiano espresso una scelta in proposito. La sequenza dei cognomi ottenuta va mantenuta per la filiazione ulteriore della coppia, che si tratti di figli adottivi o di figli biologici.

È fatto divieto ai genitori del figlio adottivo di attribuire un cognome unico diverso o due cognomi in ordine differente dal cognome o dai cognomi attribuiti in precedenza a un loro figlio biologico.

#### **ART. 7**

##### **(Cognomi del figlio riconosciuto da un solo genitore)**

Il figlio riconosciuto da un solo genitore assume il o i cognomi del genitore che lo ha riconosciuto, ove questi ne possieda già due e non intenda avvalersi della possibilità di cui al comma seguente.

Il genitore di un figlio non riconosciuto dall'altro genitore può indicare come secondo cognome del figlio uno dei cognomi di un proprio ascendente in linea maschile o femminile, purché diverso da ciascuno dei propri, individuandolo nell'ambito delle tre generazioni precedenti e non oltre e purché sia documentato all'anagrafe dallo storico di famiglia.

Di questa possibilità, prevista nell'interesse del minore, il genitore deve venire reso edotto dall'Ufficiale di Stato civile all'atto della registrazione all'analisi.

Qualora il genitore indicasse invece come secondo cognome del figlio un cognome che non fosse di un proprio ascendente, l'Ufficiale di Stato civile non accoglierà la richiesta ma registrerà il figlio con il cognome o i cognomi del genitore che effettua il riconoscimento.

Il genitore potrà tuttavia inoltrare una richiesta di cambiamento del cognome del figlio agli uffici competenti in tempi successivi, secondo le disposizioni di legge correnti. Anche di tale possibilità l'Ufficiale di Stato civile è tenuto a informare

il genitore all'atto della registrazione all'anagrafe.

#### **ART. 8**

##### **(Figlio riconosciuto inizialmente da un solo genitore)**

Il figlio riconosciuto inizialmente da un solo genitore e successivamente dall'altro è titolare dei diritti di cui agli artt. 1 e 2. Mantiene inoltre finché minorenni il cognome ricevuto alla nascita, salvo diverso accordo espresso da entrambi i genitori al giudice del tribunale dei minori e che sia stato da questi approvato. Tale diverso accordo non potrà esulare dalle norme previste dagli artt. 4 e 5. Il figlio riconosciuto inizialmente da un solo genitore e successivamente dall'altro può avvalersi una volta maggiorenne delle norme previste all'articolo 9, che regola la modifica del o dei cognomi.

#### **ART. 9**

##### **(modifica del o dei Cognomi alla maggiore età del figlio)**

Il figlio può alla maggiore età modificare il proprio o i propri cognomi per mezzo di richiesta non motivata e non suffragata da consensi altrui presentata all'Ufficio competente, nei casi di cui ai commi seguenti.

Il figlio che abbia ricevuto due cognomi può chiedere che ne sia invertito l'ordine o che ne sia soppresso uno dei due.

Può chiedere altresì la sostituzione di uno o di entrambi i cognomi posseduti con uno o con entrambi i cognomi dei genitori che non gli sono stati da loro attribuiti alla nascita, ove uno o entrambi i genitori avessero all'epoca già un doppio cognome.

Il figlio che abbia ricevuto un solo cognome può, nel caso in cui ciascun genitore ne avesse posseduto solo uno al tempo della sua nascita, chiedere che gli sia stato attribuito anche il cognome dell'altro genitore e nell'ordine da lui preferito.

Il figlio che abbia ricevuto un solo cognome può, nel caso in cui uno solo dei suoi genitori ne avesse posseduto soltanto

uno al tempo della sua nascita, chiedere che gli sia attribuito anche uno dei cognomi dell'altro genitore, a sua scelta e nell'ordine da lui preferito.

Ove entrambi i suoi genitori avessero invece posseduto un doppio cognome al tempo sua nascita, il figlio che abbia ricevuto un solo cognome può chiedere:

- di sostituire il cognome posseduto con uno solo dei due cognomi del genitore dal quale non lo ha ricevuto;
- di modificare il cognome posseduto con un doppio cognome composto dal cognome già ricevuto e da uno dei cognomi del genitore che non gli sono stati attribuiti, a sua scelta e nell'ordine da lui preferito;
- di sostituire il cognome posseduto con un doppio cognome, composto da entrambi i cognomi dei genitori che non gli sono stati da loro attribuiti alla nascita e nell'ordine da lui preferito;
- che gli sia attribuito il doppio cognome di uno solo dei suoi genitori, a sua scelta e nell'ordine da lui preferito.

In nessun caso il figlio potrà chiedere un numero di cognomi superiore a due.

Per ogni cambiamento di cognome che esuli dai casi contemplati, il figlio maggiorenne dovrà presentare apposita richiesta all'Ufficio competente corredata di motivazioni ed eventuali consensi necessari. L'accoglimento della domanda non è automatico ma subordinato all'esame dell'intera documentazione prodotta.

#### **ART. 10**

##### **(Figli di italiani residenti all'estero)**

Le norme espresse nella presente legge sono valide anche nei confronti dei figli di italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge n. 470 del 27.10.1988 e degli aggiornamenti successivi.

*5.4. Il peso delle associazioni per i diritti delle donne nell'affermazione del diritto alla trasmissione del cognome materno. Il ruolo della Rete per la parità*

Come si evince dalla lettura dei paragrafi precedenti, associazioni per la parità di genere e singole attiviste per i diritti delle donne hanno svolto nel tempo una cruciale e costante funzione di informazione e sensibilizzazione rispetto al tema dei profili discriminatori derivanti dall'assegnazione automatica del cognome paterno in Italia, svolgendo un ruolo propositivo e di impatto concreto nella battaglia per il cognome materno, esercitando pressione sui fronti normativo e processuale. In particolare, un ruolo di primo piano è stato svolto dalla Rete per la parità, associazione di promozione sociale per la parità uomo-donna secondo la Costituzione italiana<sup>180</sup>, presieduta da Rosanna Oliva de Conciliis<sup>181</sup> che negli anni ha operato con studi e campagne di informazione rivolte alla società civile e alle istituzioni. Nel 2014, dopo che la sentenza Cusan e Fazzo della Corte Edu aveva riaperto l'attenzione sulla questione del cognome materno – in realtà mai del tutto sopita – in ambito nazionale,

<sup>180</sup> V. Rete per la Parità. <https://www.reteperlaparita.it/>.

<sup>181</sup> Rosanna Oliva de Conciliis, nominata Cavaliere di Gran Croce, tra le 100 eccellenze italiane nel 2020 da Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stata protagonista di una vicenda che ha segnato un passo fondamentale nell'attuazione del principio di non discriminazione tra generi sancito dalla Costituzione, ottenendo, con proprio ricorso patrocinato dal Professor Costantino Mortati, la sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 13 maggio 1960, la prima e una delle più importanti in materia di parità tra uomo e donna, che ha eliminato le principali discriminazioni per l'accesso ai pubblici uffici.

la Rete per la parità compì un gesto di grande significato presentando un atto di intervento nel giudizio della Corte Costituzionale sul cognome materno derivante dal ricorso contro il Comune di Genova dei coniugi italo brasiliani Ganni e Magalhães, concluso con la sentenza 286/2016, che – come vedremo più ampiamente – ha determinato un riconoscimento fondamentale per la parità tra generi.

L'atto della Rete per la parità si basa sulla premessa che, con riferimento a temi inerenti diritti di tutti, emerge molto forte l'esigenza che diversi punti di vista siano rappresentati e che, in alcuni casi, le sole parti del processo a quo non possano e non debbono farsi carico di tale rappresentanza<sup>182</sup>. Nell'intervento si sottolinea come le questioni sollevate nelle precedenti pronunce della Consulta in tema di cognome materno non coincidano

<sup>182</sup> Si rileva nell'atto di intervento che la rigida chiusura dei primi trent'anni della giurisprudenza costituzionale, in virtù della quale nel giudizio costituzionale non avrebbero potuto costituirsi soggetti diversi da quelli "parte" del giudizio a quo nel momento della emanazione della stessa ordinanza di remissione (chiusura che equiparava situazioni molto diverse fra loro e denunciata come troppo restrittiva dalla dottrina), è stata modificata nel tempo; cfr. R. ROMBOLI, *Il giudizio costituzionale incidentale come processo senza parti*, Giuffeé, Milano 1985; G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 1988, 226 ss. La giurisprudenza costituzionale dunque ha espresso negli ultimi vent'anni un orientamento progressivamente favorevole all'apertura, caso per caso, soprattutto laddove soggetti singoli o associazioni vantassero un rapporto diretto con la questione di legittimità costituzionale e, in ogni caso, tenendo presente l'importanza di contributi di soggetti diversi, per consentire un arricchimento del contraddittorio, in un processo che ha ad oggetto un interesse pubblico: quello alla decisione sulla legittimità costituzionale della legge.

con il caso di specie visto che la questione di legittimità costituzionale sulla quale la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi richiama infatti fra le norme parametro anche l'art. 117 Cost., mentre nelle precedenti questioni le disposizioni costituzionali erano solo gli artt. 2, 3, 29<sup>183</sup>. Nello specifico i profili di illegittimità costituzionale vengono individuati nella lesione del diritto alla identità personale del minore e nella disparità di trattamento tra i coniugi. Si riporta di seguito il testo dell'atto di intervento.

**Atto di intervento presentato nell'interesse della Rete per la parità nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte d'Appello di Genova, con ordinanza del 28 novembre 2013.**

Sommario: 1. Sull'ammissibilità dell'intervento 2. Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata 3. I precedenti del Giudice costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio 4. I profili di illegittimità costituzionale: la lesione del diritto all'identità personale del minore e la disparità di trattamento tra i coniugi 5. La violazione dell'art. 2 Cost. a protezione del diritto inviolabile del minore a vedersi garantito il suo diritto all'identità

<sup>183</sup> V. Corte cost. ordinanze n. 176 e n. 586 del 1988 e sentenza n. 61 del 2006) non siano coincidenti con quella che è oggetto del presente giudizio costituzionale. La (ord. 586 del 1988 e sent. n. 61 del 2006) e 30 (ord. n. 176 del 1988). In relazione all'art. 117 Cost., la Corte d'Appello di Genova richiama puntualmente i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali a cui la norma costituzionale fa rinvio "mobile" quali "norme interposte" (sent. Corte cost. n. 348 del 2007), nonché la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia.

personale e al nome 6. La violazione degli artt. 3, comma 1, e 29, comma 2, Cost. in tema di non discriminazione in base al genere e di pari dignità tra i coniugi 7. Sulla violazione dell'art. 117, comma primo, Cost. 7.1. Il quadro di riferimento: sulle garanzie apprestate dal diritto internazionale a tutela del diritto al nome 7.2. La violazione dell'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU e alla giurisprudenza della Corte EDU, precedente al caso Cusan e Fazzo c. Italia 7.3. La pronuncia della Corte EDU sul caso Cusan e Fazzo c. Italia, [Seconda Sezione], n. 77/07, 7.01.2014 8. Considerazioni conclusive 9. Conclusioni \*\* 1. Sull'ammissibilità dell'intervento L'Associazione Rete per la Parità conosce l'orientamento restrittivo del Giudice costituzionale riguardo all'intervento di soggetti portatori di interessi generali rispetto alla questione di legittimità costituzionale, ma ha anche presente le numerose eccezioni che la Corte costituzionale ha fatto proprie riguardo a questa materia. Di recente, infatti, la Corte ha confermato che: "per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura" (ord. allegata alla sent. n. 151 del 2009). Questa difesa, però, si permette di riproporre la richiesta di apertura del contraddittorio costituzionale, perché convinta che in questioni dove sono coinvolti "diritti" di tutti i cittadini, se è ovvio che non si potrebbe giungere a una apertura indiscriminata, tuttavia emerge molto forte l'esigenza che tanti punti di vista siano rappresentati e che, in alcuni casi, le "sole" parti del processo a quo non possono e non debbono farsi carico di tale rappresentanza. Non si può ignorare inoltre, a modesto avviso di

questa difesa, che la rigida chiusura dei primi trent'anni della giurisprudenza costituzionale, in virtù della quale nel giudizio costituzionale non avrebbero potuto costituirsi soggetti diversi da quelli "parte" del giudizio a quo nel momento della emanazione della stessa ordinanza di rimessione (v. R. Romboli, *Il giudizio costituzionale incidentale come processo senza parti*, Milano, 1985), chiusura che equiparava situazioni molto diverse fra loro e giustamente denunciata come troppo restrittiva dalla dottrina (v. G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Bologna, 1988, 226 ss.), è stata modificata nel tempo. A partire dalla sent. n. 20 del 1982 e con decisioni molto numerose negli anni novanta fino ad oggi, il giudice costituzionale ha gradualmente perseguito la strada di un allargamento del contraddittorio, allargamento non indiscriminato e non privo di luci ed ombre, ma in ogni caso molto significativo. Il principio alla base di questo profondo mutamento giurisprudenziale sta nella necessità di non lasciare situazioni "indifese": nella sent. n. 314 del 1992, ammettendo l'intervento di un soggetto terzo nel giudizio in via incidentale, la Corte 4 afferma solennemente che non è possibile "ammettere, alla luce dell'art. 24 della Costituzione, che vi sia un giudizio direttamente incidente su posizioni giuridiche soggettive senza che vi sia la possibilità giuridica per i titolari delle medesime posizioni di difenderle come parti nel processo stesso" (il principio viene ribadito dalla sent. n. 76 del 2001). \*\*\* A questo riguardo si devono innanzitutto richiamare le decisioni con cui la Corte costituzionale ha ammesso l'intervento di terzi, nella qualità di enti rappresentativi di interessi collettivi. Proprio in ragione del carattere rappresentativo dell'interesse collettivo direttamente coinvolto dalla questione, è stato ammesso l'intervento di enti (o associazioni) di categoria. La Corte costituzionale infatti ha dichiarato l'ammissibilità dell'intervento di ordini professiona-

li in giudizi di legittimità concernenti norme relative ai diritti ed ai doveri del professionista. Con la sent. n. 456 del 1993, è stata dichiarata ammissibile la costituzione della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, in presenza di un contenzioso vertente sulla legittimità degli artt. 16 e 23 del d.P.R. n. 128 del 1969 nella parte in cui consentono che gli assistenti medici siano applicati ai servizi ospedalieri di analisi (art. 16) e di virologia (art. 23). Si riteneva, dubitando della legittimità costituzionale, che le disposizioni richiamate non predisponessero, con riguardo agli assistenti medici applicati ai laboratori di analisi e di virologia, controlli e garanzie tali da assicurare il possesso da parte degli stessi della professionalità specifica richiesta dal quinto comma dell'art. 33 Cost. L'esigenza di tutelare professionalità della categoria ha integrato nella fattispecie un interesse giuridicamente rilevante che, inerente alla controversia principale, ha reso possibile l'intervento dell'ente rappresentativo. Similmente è accaduto nel processo conclusosi con sent. n. 171 del 1996, dove ha potuto costituirsi il Consiglio Nazionale Forense, in persona del Presidente pro tempore, che ha affermato la propria legittimazione, quale rappresentante istituzionale dell'avvocatura italiana e, quindi, in quanto portatore di un interesse collettivo. La questione di legittimità costituzionale aveva ad oggetto l'art. 486, comma 5, c.p.p., censurato perché in conseguenza dell'impedimento (nella fattispecie 5 l'astensione dalle udienze degli avvocati) da esso previsto, quantunque ritenuto legittimo, "l'azione penale verrebbe a essere paralizzata e la giustizia non sarebbe più amministrata, in violazione degli artt. 101 e 102 Cost.". Non rileva che l'intervento del Consiglio Nazionale Forense fosse ad opponendum, rilevando, di converso, i presupposti in ragione dei quali la Corte costituzionale ha ammesso in quella occasione (e ammette)

l'intervento del terzo che non è parte del giudizio principale, senza distinzione in merito alla direzione dell'intervento, se dispiegato a sostegno del ricorso o meno. Poiché si trattava di questioni "inerenti allo statuto degli avvocati e procuratori, [...] [l']esito [del sindacato di costituzionalità] non è indifferente all'esercizio delle attribuzioni dello stesso Consiglio". La Corte costituzionale in modo significativo sottolinea che "il Consiglio nazionale forense tutela un interesse pubblicistico, ragion per cui non si può non riconoscergli un ruolo di rappresentanza sia delle diverse articolazioni associative, altrimenti prive d'un canale di comunicazione istituzionale, sia dei singoli che non aderiscano ad alcuna associazione". \*\*\* In secondo luogo, si devono richiamare alcune significative decisioni di ammissibilità relative all'intervento nel giudizio costituzionale di associazioni terze rispetto al giudizio principale. Con l'ord. n. 50 del 2004 è stato ritenuto ammissibile l'intervento del CONI, perché quest'ultimo è soggetto titolare di una posizione giuridica specifica coinvolta nel giudizio. Il CONI, infatti, risulta destinatario per legge del provento delle prestazioni della cui costituzionalità si dubita e quindi è titolare di una posizione giuridica specifica coinvolta nel giudizio. Così anche l'ord. n. 389 del 2004, sembra aprire ad interventi di soggetti che non vantano un interesse specifico connesso all'accoglimento della questione: si trattava, in questo caso, addirittura, in una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'esposizione del crocifisso in un'aula scolastica, dell'intervento del genitore di un'alunna, che la Corte ritiene avere una "posizione sostanziale [...] qualificata in rapporto alla questione oggetto del giudizio di costituzionalità". Nell'ord. n. 250 del 2007, la Corte costituzionale ammette l'intervento in giudizio delle Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, 6 Siracusa e Trapani,

che non erano parti nel giudizio a quo, introdotto dalla Provincia regionale di Ragusa; mentre nell'ordinanza resa nella sent. n. 172 del 2006, la Corte ammette l'intervento della società Parmalat spa, in quanto "destinataria della decisione costituzionale", pur non essendo parte del giudizio a quo (per un'apertura significativa, v. anche sent. n. 178 del 1996). I casi in cui la Corte costituzionale è ancora rigida nell'escludere la possibilità di intervento sono quelli di soggetti che non hanno alcuno specifico legame con la questione di legittimità costituzionale: v. in tal senso, fra le più recenti, le sentt. nn. 96 del 2008; 76 del 2008; 345 del 2005; 25 del 2000. Da notare però che, in occasione del giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo concluso con la sent. n. 45 del 2005, la Corte, pur riconoscendo l'impossibilità di intervenire e di assumere la qualifica di parti del procedimento a soggetti diversi dalle parti previste dall'art. 33 della legge n. 352 del 1970 (il comitato promotore del referendum e il Governo), e affermando che "eventuali scritti di soggetti ulteriori, interessati a sollecitare una decisione della Corte nel senso dell'ammissibilità o dell'inammissibilità dei quesiti, possono assumere solo il carattere di contributi contenenti "argomentazioni potenzialmente rilevanti" ai fini del giudizio (sent. n. 31 del 2000), ma non si configurano come espressione di un potere di partecipazione al procedimento, né quindi la loro presentazione comporta il diritto ad illustrarli oralmente in Camera di consiglio", ha ammesso comunque gli stessi soggetti a integrare oralmente le proprie difese. \*\*\* La giurisprudenza costituzionale dunque ha espresso negli ultimi vent'anni un orientamento progressivamente favorevole all'apertura, caso per caso, soprattutto laddove soggetti singoli o associazioni vantassero un rapporto diretto con la questione di legittimità costituzionale e, in ogni caso, tenendo presente l'importanza di contributi di soggetti

diversi, per consentire un arricchimento del contraddittorio, in un processo che ha ad oggetto un interesse pubblico: quello alla decisione sulla legittimità costituzionale della legge. Non vi è dubbio, allora, che l'associazione Rete per la Parità, vanti un interesse specifico e qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma 7 oggetto di censura (si vedano l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'associazione, all. n. 1 e n. 2). L'associazione Rete per la Parità Associazione di promozione sociale per la Parità uomo-donna secondo la Costituzione Italiana, è, infatti, una associazione costituita ai sensi della Legge n. 383/2000 che si propone quale finalità quella di assicurare la "piena attuazione del principio fondamentale di parità uomo-donna sancito dalla Costituzione italiana e dalla normativa comunitaria ed internazionale" (cfr. Art. 4 dello Statuto dell'associazione). L'associazione Rete per la Parità agisce infatti allo scopo dichiarato "di diffondere, soprattutto tra le giovani e i giovani e quindi nelle scuole e nelle università, la conoscenza della condizione delle donne in Italia e nel mondo, delle loro conquiste e delle trasformazioni sociali, economiche e culturali che le hanno accompagnate, anche attraverso la familiarità con i dati statistici e la normativa sulle Pari opportunità", nonché di "favorire lo sviluppo professionale delle donne a tutti i livelli, con una particolare attenzione all'accesso ai più elevati gradi delle carriere ed alla presenza paritaria nelle cariche societarie ed elettive" (cfr. Art. 4 dello Statuto dell'associazione). Più in generale, l'associazione Rete per la Parità intende farsi promotrice e garante della piena attuazione del principio costituzionale di eguaglianza e di pari trattamento tra uomo e donna "affinché, anche nelle sedi istituzionali e in occasioni ufficiali, sia assicurata una specifica attenzione alle questioni legate al genere e al ruolo delle donne

nei contesti sociali, politici, familiari e nel mondo delle professioni e del lavoro” (cfr. Art. 4 dello Statuto dell’Associazione). Inoltre, per il perseguimento degli scopi sociali, la Rete per la Parità promuove “iniziative, compresi eventuali ricorsi in via giudiziaria, finalizzate ad introdurre nell’ordinamento giuridico norme di garanzia per l’effettiva uguaglianza delle donne e degli uomini in Italia ed a sviluppare la cultura paritaria di genere” (cfr. Art. 4 comma 3 dello Statuto dell’Associazione), così che, nel caso la Corte non ritenesse ammissibile il presente intervento, l’associazione vedrebbe frustrata la possibilità di esercitare nella sua sede, è il caso di dirlo, naturale, la parte forse più importante della propria attività. A tale ultimo proposito, pare opportuno portare rispettosamente a conoscenza di Codesta Ill.ma Corte che la Rete per la Parità è stata costituita per 8 mantenere in vita e utilizzare l’eccezionale risultato e seguito delle celebrazioni dei cinquanta anni della sentenza della Corte Costituzionale n. 33/60, con cui veniva accertata - su ricorso proprio della medesima Rosa Oliva, che oggi chiede in qualità di Presidente della Associazione di essere ammessa ad intervenire nel presente giudizio - la non conformità al disegno costituzionale dei rapporti tra uomo e donna della norma che escludeva le seconde da tutti gli uffici pubblici che implicassero l’esercizio di diritti e di potestà politiche (di cui infra al par. 6). In occasione di tali celebrazioni, infatti, che hanno ottenuto l’attenzione del Presidente della Repubblica, che ne ha parlato nel discorso dell’8 marzo 2010 ed ha concesso il suo Alto Patronato, si è attivata un’aggregazione che ha riunito non solo quaranta associazioni ed enti e dodici Università che sono entrate nel Comitato nazionale per le celebrazioni, ma anche migliaia di persone che con quest’ultimo si sono messe in contatto. Inoltre, nell’ambito della propria attività, la Rete per la Parità ha recentemente promosso, davanti al T.A.R. La-

zio e congiuntamente ad alcuni cittadini e cittadine del Comune di Colferro, un ricorso per l'annullamento del provvedimento del Sindaco di detto Comune in conseguenza del quale la relativa Giunta era venuta ad assumere una fisionomia eminentemente maschile, in spregio del principio di parità di genere. Il T.A.R. Lazio ha deciso tale giudizio con sentenza n. 8206 dell'11 settembre 2013, annullando il provvedimento impugnato e affermando, per quel che in questa sede rileva, che "neppure appaiono dubbi la legittimazione e l'interesse al ricorso dell'associazione e dei cittadini ricorrenti, trattandosi di un interesse, pur collettivo e superindividuale, diretto, attuale e concreto al rispetto del principio in parola nelle decisioni di Governo del Territorio cui si appartiene e di cui l'Ente intimato costituisce espressione esponenziale secondo il principio di rappresentanza democratica" e che "per la tutela degli interessi collettivi e superindividuali si è affermato un nuovo criterio di riconoscimento della legittimazione ad agire, coincidente con il principio di sussidiarietà orizzontale, ormai costituzionalizzato dall'art. 118, comma 4, Cost. che implica la piena valorizzazione dell'apporto diretto dei singoli e delle loro formazioni sociali (costituzionalmente rilevanti ex art. 2) in modo che l'intervento pubblico assuma carattere sussidiario rispetto alla loro iniziativa, e che, in sede processuale, occorre quindi garantire a quegli stessi soggetti la più ampia possibilità di sindacare in sede giurisdizionale la funzione amministrativa 9 dopo il suo esercizio da parte dei poteri pubblici" (T.A.R. Lazio Roma, sentenza n. 8206 dell'11 settembre 2013, che conferma, *ex multis*, Cons. Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760; Sez. IV, 5 settembre 2007, n. 4657; T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 11 gennaio 2012 n. 79; T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, 19 luglio 2010, n. 8690 e T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. II, 2 agosto 2011, n. 864). Pertanto, l'associazione Rete per la Parità

risulta portatrice di un interesse, se pur collettivo e superindividuale, diretto, attuale e concreto al rispetto del diritto alla parità di trattamento tra uomo e donna – con particolare attenzione, nel caso di specie portato dinanzi a questa Corte, alla tutela del principio di eguaglianza e di non discriminazione all'interno dell'ambiente familiare –, strettamente connesso a quello della parte ricorrente nel giudizio principale, dal momento che l'interesse costituzionale di cui l'associazione Rete per la Parità lamenta la lesione, coincidente con quello della detta parte ricorrente nel giudizio a quo, costituisce la ragione per l'apertura di quest'ultimo. \*\*\* 2. Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata Orbene, stante quanto sopra, appare evidente come la questione di legittimità costituzionale sollevata è rilevante ai fini del giudizio a quo, così come si evince dall'ordinanza di remissione della Corte d'Appello di Genova n. 31 del 2014, essendo la norma impugnata necessaria ed indispensabile per la decisione del caso concreto in questione. Come ben può ricavarsi dall'ordinanza di remissione, infatti, il Giudice a quo è stato chiamato ad esprimersi intorno alla possibilità di attribuire al minore, figlio dei coniugi ricorrenti, anche il cognome materno: il medesimo giudizio non può dunque essere risolto se non attraverso un pronunciamento della Corte costituzionale sulla legittimità costituzionale della norma censurata, come risultante ed implicitamente presupposta da quel complesso di disposizioni di cui agli artt. 237, 262 e 299 c.c., nonché dall' art. 72, comma 1, R.D. n. 1238 del 1939, e, ora, dagli artt. 33 e 34 del D.P.R. n. 396 del 2000, che unitariamente considerate sanciscono la regola dell'automatica attribuzione del cognome paterno anche “in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori”. 10 A fronte del quadro normativo così delineato e della puntuale descrizione dell'oggetto del giudizio principale da parte della

Corte d'Appello di Genova, emerge come la questione di legittimità costituzionale risulti senza dubbio rilevante. \*\*\* 3. I precedenti del Giudice costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio Il *petitum* della questione di legittimità costituzionale sollevata dinanzi a questa Corte da parte della Corte d'Appello di Genova rende necessario, prima di procedere all'analisi dei singoli profili, soffermarsi sui precedenti del Giudice costituzionale, essendo questa Corte già espressa in relazione alla conformità a Costituzione della norma in tema di automatica attribuzione del cognome paterno al figlio di una coppia coniugata. Più in particolare, nella sua giurisprudenza, la Corte costituzionale ha affrontato, per la prima volta, il tema della compatibilità del complesso di norme dal quale è deducibile la regola dell'automatica attribuzione del cognome paterno, con due ordinanze del 1988 (Corte cost. ord. nn. 176 e 586 del 1988). In entrambi i casi, chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità, nel primo caso, degli artt. 71, 72, ultimo comma, e 73, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, Legge sull'Ordinamento dello Stato Civile, nel secondo, dell'art. art. 73, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, e degli artt. 6, 143-*bis*, 236, 237, comma secondo, e 262, comma secondo, c.c., con riferimento agli artt. 2, 3, 29 Cost., nella parte in cui tali norme "non prevedono e consentono ai genitori la facoltà di determinare anche il cognome da attribuire al proprio figlio legittimo mediante l'imposizione di entrambi i loro cognomi, e in quanto non prevedono il diritto di quest'ultimo di assumere anche il cognome materno" (cfr. ord. n. 176 del 1988), ovvero "nella parte in cui non prevedono la facoltà per la madre di trasmettere il proprio cognome ai figli legittimi e per questi di assumere anche il cognome materno" (cfr. ord. n. 586 del 1988), la Corte costituzionale si è espressa nel senso della manifesta inammissibilità della questione di le-

gittimità costituzionale sollevata, in quanto “si pone un problema di scelta del 11 sistema più opportuno e delle relative modalità tecniche, la cui decisione compete esclusivamente al legislatore” (cfr. Corte cost. ord. n. 586 del 1988). La Corte costituzionale è, poi, tornata nuovamente a pronunciarsi sul tema con la sentenza n. 61 del 2006, decidendo, anche questa volta, per l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata (v. E. PALICI DI SUNI, *«Il nome di famiglia: la Corte costituzionale si tira ancora una volta indietro, ma non convince»*, in *Giur. cost.*, 2006, 552 e ss.; S. NICCOLAI, *«Il cognome familiare tra marito e moglie. Come è difficile pensare le relazioni fra i sessi fuori dallo schema dell’eguaglianza»*, in *Giur. cost.*, 558 e ss.; I. NICOTRA, *«L’attribuzione ai figli del cognome paterno è retaggio di una concezione patriarcale: le nuove Camere colgano il suggerimento della Corte per modificare la legge (nota alla sentenza n. 61 del 2006 della Corte costituzionale)»*, in *Consulta Online*; R. VILLANI, *«L’attribuzione del cognome ai figli (legittimi e naturali) e la forza di alcune regole non scritte: è tempo per una nuova disciplina?»*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2007, 316 e ss.; V. CARFÌ, *«Il cognome del figlio legittimo al vaglio della Consulta»*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, 30). In linea con la propria giurisprudenza pregressa, la Corte costituzionale ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale inammissibile, concludendo nel senso dell’eccedenza dell’intervento manipolativo richiesto rispetto ai propri poteri (nello stesso senso si veda anche la successiva pronuncia Corte cost. ord. n. 145 del 2007). Nella sua pronuncia, tuttavia, la Corte costituzionale ha appuntato l’attenzione sul carattere anacronistico delle norme, che disciplinano l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio di genitori coniugati, in costanza della manifestazione di una diversa volontà da parte degli stessi, sottolineando, che:

“[a] distanza di diciotto anni dalle decisioni in precedenza richiamate [s’intendono, qui, le ord. nn. 176/1988 e 586/1988], non può non rimarcarsi che l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna” (cfr. punto n. 2.2 del Cons. in Dir.). Nella stessa direzione, il Giudice costituzionale ha richiamato le fonti del diritto internazionale, precisando come non possa “obliterarsi il vincolo [...] posto 12 dalle fonti convenzionali, e, in particolare, dall’art. 16, comma 1, lettera g), della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 14 marzo 1985, n. 132 [...]. In proposito, vanno, parimenti, richiamate le raccomandazioni del Consiglio d’Europa n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998, e, ancor prima, la risoluzione n. 37 del 1978, relative alla piena realizzazione della uguaglianza tra madre e padre nell’attribuzione del cognome dei figli, nonché una serie di pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, che vanno nella direzione della eliminazione di ogni discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome” (cfr. punto n. 2.2 del Cons. in Dir.). \*\*\* Innanzitutto, occorre rilevare come in occasione di detti precedenti la Corte costituzionale abbia considerato in modo significativo come “sarebbe possibile, e probabilmente consentaneo all’evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più rispettoso dell’autonomia dei coniugi” (ord. n. 176 del 1988). Questo passaggio è stato inoltre specificamente

richiamato dalla sent. n. 61 del 2006, con la quale peraltro la Corte costituzionale ha dovuto prendere atto del mancato intervento del legislatore in materia: “A distanza di diciotto anni dalle decisioni in precedenza richiamate, non può non rimarcarsi che l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna.” A fronte di queste chiare indicazioni da parte della Corte costituzionale, non si può non rilevare come, anche a seguito della decisione del 2006, il legislatore non sia intervenuto per disciplinare la materia relativa all’attribuzione del cognome in modo tale da tenere conto dell’evoluzione sociale. A tale proposito, lo stesso Presidente della Corte costituzionale Gallo nella sua relazione sulla giurisprudenza Costituzionale dell’anno 2012 ha chiaramente fatto riferimento al mancato intervento del legislatore in materia di trasmissione del cognome materno a figli, pur a fronte della stessa sent. n. 61 del 2006. Il Presidente Gallo, infatti, oltre a richiamare il monito rivolto al legislatore in occasione della sent. n. 138 del 2010 in materia di matrimonio fra persone dello stesso sesso (con cui la Corte, pur riconoscendo che la regolamentazione della materia rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore, ha sottolineato come resti “riservata alla Corte costituzionale la possibilità d’intervenire a tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per le convivenze more uxorio: sentenze n. 559 del 1989 e n. 404 del 1988). Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ra-

gionevolezza.”), ha affermato riguardo al caso del cognome materno: “Va anche ricordata l’esortazione, anch’essa rimasta priva di séguito, a modificare la legislazione che prevede l’attribuzione al figlio del solo cognome paterno. La Corte ha sottolineato che l’attuale disciplina costituisce il «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia» ed ha invitato ad introdurre una normativa che abbia una maggiore considerazione del principio costituzionale di uguaglianza fra uomo e donna (sentenza n. 61 del 2006).” Nell’ambito di più ampie riflessioni in tema di mancato seguito dei moniti rivolti al Parlamento da parte della Corte costituzionale, il Presidente ha poi sottolineato come le sollecitazioni rivolte al legislatore per modificare le normative ritenute in contrasto con la Costituzione “non possono essere sottovalutat[e]. Ess[e] costituiscono, infatti, l’unico strumento a disposizione della Corte per indurre gli organi legislativi ad eliminare situazioni di illegittimità costituzionale che, pur da essa riscontrate, non portano ad una formale pronuncia di incostituzionalità. Si pensi all’ipotesi in cui l’eliminazione del contrasto con la Costituzione esiga la riforma di interi settori dell’ordinamento o possa realizzarsi in una pluralità di modi consentiti dalla Carta costituzionale, la scelta dei quali è riservata alla discrezionalità del legislatore. Non è inopportuno ribadire che queste esortazioni non equivalgono al mero auspicio ad un mutamento legislativo, ma costituiscono l’affermazione – resa nell’esercizio tipico delle funzioni della Corte – che, in base alla Costituzione, il legislatore è tenuto ad intervenire in materia. È accaduto spesso che il Parlamento non abbia dato séguito a questi inviti. Il che ha costretto talvolta la Corte a dichiarare, 14 quando è stato possibile, l’illegittimità costituzionale delle norme non emendate: come è avvenuto, ad esempio, con la ricordata sentenza n. 113 del 2011, che ha pronunciato l’incostituzionalità

dell'art. 630 cod. proc. pen., nella parte in cui non contemplava la revisione di quelle sentenze penali che, secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, erano state emesse in violazione del principio dell'equo processo.”. \*\*\* In secondo luogo, occorre sottolineare come le questioni sollevate rispettivamente nei detti tre precedenti della Corte costituzionale (Corte cost. ordinanze n. 176 e n. 586 del 1988 e sentenza n. 61 del 2006) non siano coincidenti con quella che è oggetto del presente giudizio costituzionale. La questione di legittimità costituzionale sulla quale la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi richiama infatti fra le norme parametro anche l'art. 117 Cost., mentre nelle precedenti questioni le disposizioni costituzionali erano solo gli artt. 2, 3, 29 (ord. 586 del 1988 e sent. n. 61 del 2006) e 30 (ord. n. 176 del 1988). In relazione all'art. 117 Cost., la Corte d'Appello di Genova richiama puntualmente i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali a cui la norma costituzionale fa rinvio “mobile” quali “norme interposte” (sent. Corte cost. n. 348 del 2007), nonché la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia. Con riferimento a quest'ultima, peraltro, pare opportuno sin d'ora rilevare come sia intervenuta, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, la decisione con cui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia, accertando la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo alla tutela della vita privata e familiare, in combinato disposto con l'art. 14 CEDU, relativo al principio di non discriminazione (*Cusan e Fazzo c. Italia*, [Seconda Sezione], n. 77/07, 7.01.2014). Questa decisione, sulla quale ci si soffermerà specificamente oltre (par. 6), consente di svolgere una ulteriore riflessione in merito al giudizio costituzionale attualmente pendente, con riferimento al rapporto fra Corti e giudici comuni. In particolare, occorre richiamare l'ord. n. 150 del

2012 con cui la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici *a quibus* in ragione dell'intervenuta decisione della Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso S. H. e altri c. Austria. Giustamente, la Corte costituzionale aveva ritenuto che fosse necessario per i giudici rimettenti procedere a una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento, fra gli altri parametri, anche dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla CEDU. In quella occasione, però, la decisione della Grande Camera aveva dichiarato l'insussistenza di ogni profilo di violazione della CEDU del divieto di fecondazione eterologa prevista dalla normativa austriaca, al contrario del proprio precedente, sul quale peraltro si erano fondate le ordinanze di rimessione relative all'analogo divieto italiano. In questo caso, invece, la decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo n. 77/07 si inserisce perfettamente nella giurisprudenza della stessa Corte e rafforza ulteriormente le argomentazioni fornite dalla Corte d'Appello di Genova nella direzione di ritenere fondata la questione di legittimità costituzionale, poiché la decisione è resa proprio nei confronti dell'Italia e su caso sostanzialmente identico. \*\*\* 4. I profili di illegittimità costituzionale: la lesione del diritto all'identità personale del minore e la disparità di trattamento tra i coniugi La Corte d'Appello di Genova ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma che impone l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio di una coppia coniugata, così come implicitamente deducibile dal complesso delle disposizioni di cui agli artt. 237, 262, 299 c.c., 72, comma 1, R.D. n. 1238 del 1939, e, ora, artt. 33 e 34 del D.P.R. n. 396 del 2000, in relazione agli artt. 2, 3, 29, comma secondo, e 117 Cost.. Prima di procedere nella disamina dei singoli profili di

illegittimità costituzionale della norma oggetto del presente giudizio, così come prospettati nell'ordinanza di rimessione, si ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni introduttive in relazione alle problematiche sottese alla questione di legittimità costituzionale sollevata nel caso di specie, rispetto alla quale possono distinguersi tre distinti piani di analisi. In primo luogo, nel dubitare della conformità al dettato costituzionale della norma che prevede l'attribuzione automatica del cognome paterno al figlio di una coppia 16 coniugata, il Giudice a quo ha considerato la posizione giuridico-soggettiva del minore, in rappresentanza del quale agiscono, oltre che in proprio, i di lui genitori, a vedersi garantito il proprio diritto inviolabile all'identità personale, che rinviene, nel caso di specie, nella protezione del suo diritto al nome l'oggetto specifico di tutela costituzionale a norma dell'art. 2 Cost.. In secondo luogo, il Giudice remittente ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento ai rapporti intercorrenti tra i coniugi e, quindi, al rispetto dei principi costituzionali di non discriminazione in base al genere/sex e di pari dignità tra i coniugi, proclamati ai sensi degli artt. 3, comma primo, e 29, comma secondo, Cost.. Infine, quale terza prospettiva di analisi, la Corte d'Appello di Genova, per il tramite dell'art. 117, comma primo, Cost. – norma che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali –, considera non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale rispetto alle norme del Trattato di Lisbona, ratificato con Legge n. 130/2008, ed a quelle cui lo stesso fa rinvio (in particolare, all'art. 1*bis*, che sancisce la parità tra donne e uomini; all'art. 2, comma 3, secondo periodo, che prevede la lotta alle discriminazioni e promuove la parità tra donne e uomini oltre alla tutela dei diritti del minore; all'art. 6, che riconosce i

diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 – quest'ultima all'art. 7 afferma il diritto al rispetto alla vita privata e familiare, all'art. 21 vieta ogni discriminazione fondata sul sesso ed all'art. 23 assicura la parità tra uomini e donne – e prevede l'adesione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, stabilendo che i diritti fondamentali garantiti da detta Convenzione e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri costituiscono principi generali dell'Unione Europea), nonché rispetto ai principi proclamati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo di cui agli artt. 8, a protezione del diritto alla vita privata e familiare, e 14, a presidio del principio di non discriminazione, nell'interpretazione offerta dalla Corte di Strasburgo, e, più in generale, ai principi desumibili dal sistema del Consiglio d'Europa e dalla Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW), 1976, che interviene proprio con specifico riferimento al tema dell'attribuzione del cognome. \*\*\* 17 5. La violazione dell'art. 2 Cost. a protezione del diritto inviolabile del minore a vedersi garantito il suo diritto all'identità personale e al nome La Corte d'Appello di Genova ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma, che stabilisce l'attribuzione automatica del cognome paterno al figlio di una coppia coniugata in relazione all'art. 2 Cost.. Il Giudice a quo reputa, infatti, tale norma non conforme all'art. 2 Cost., in quanto lesiva “del diritto all'identità personale, che trova il primo ed immediato riscontro nel nome e che nell'ambito del consesso sociale identifica le origini di ogni persona” e ciò in considerazione del “diritto del singolo individuo di vedersi riconoscere i segni di identificazione di entrambi i rami genito-

riali”. Il Giudice remittente, quindi, considera la norma in oggetto in contrasto, innanzitutto, con il diritto costituzionale all’identità personale del minore – figlio della coppia di coniugi ricorrenti –, così come enucleato dalla giurisprudenza di questa Corte a seguito dell’accoglimento della tesi che intende l’art. 2 Cost. come norma a fattispecie “aperta”, ossia quale principio costituzionale capace di assicurare copertura costituzionale ad una serie non enumerata di diritti. Più in particolare, il Giudice a quo ne ravvisa l’incompatibilità con il diritto al nome del minore, quale corollario, nonché immediato riflesso del suo diritto all’identità personale e, in quanto tale, da ricondurre pacificamente nell’alveo protetto a norma dell’art. 2 Cost.. Sul punto, pare opportuno precisare come, ancorché il nome costituisca oggetto di tutela specifica a norma dell’art. 22 Cost., «con l’elaborazione (a partire dagli anni settanta) del concetto di “identità personale”, la garanzia del nome è stata progressivamente ricondotta all’art. 2 Cost.» («Commento all’art. 22 Cost.», in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Utet Giuridica, Milano, 2006, 480). Con specifico riferimento al diritto all’identità personale (v. A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Giuffrè, Milano, 1982, 41 e ss.) il Giudice costituzionale ne ha riconosciuto copertura costituzionale, quale diritto inviolabile della persona ex art. 2 Cost., sulla scorta della giurisprudenza del Giudice di legittimità, che, con sentenza n. 3769 del 22 giugno 1985, rilevava che: “[c]iascun soggetto ha un interesse ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità così come questa nella realtà sociale, generale e particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con l’applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva; ha, cioè, interesse a non vedersi all’esterno alterato, travisa-

to, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale" (cfr., nello stesso senso, più di recente, Corte di Cassazione 5 febbraio 2008, n. 2751; Corte di Cassazione 22 settembre 2006, n. 23934, con note di G. Casaburi). È poi ormai pacifico il principio secondo cui il diritto al "nome", da intendersi in senso lato come "segno distintivo", non è solo lo strumento che consente l'identificazione della persona all'interno della società, bensì anche l'attuazione del "diritto ad essere se stessi" ovvero all'identità personale, di cui è titolare anche il minore in tenerissima età, poiché "si esplica sia nella vita già trascorsa, sia nelle prospettive future" (in ultimo, si veda Cassazione n. 27069/2011). Nell'ambito della giurisprudenza di questa Corte, il diritto all'identità personale ha conosciuto una prima affermazione con la sentenza n. 13 del 1994. In quell'occasione, il Giudice costituzionale, pronunciandosi intorno alla conformità a Costituzione degli artt. 165 e ss., R.D., n. 1238 del 1939, nella parte in cui non prevedevano che "a seguito di rettifica degli atti dello stato civile per ragioni indipendenti dall'interessato, il soggetto stesso po[tesse] mantenere il cognome fino a quel momento attribuito e che [era] entrato a far parte del proprio diritto costituzionalmente garantito all'identità personale" per contrasto con l'art. 2 Cost., affermava che: "[t]ra i diritti che formano il patrimonio irrettabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale. Si tratta [...] del diritto ad essere sè stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualifica-

no, l'individuo. L'identità personale costituisce quindi un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata" (cfr. punto n. 5.1 del Cons. in Dir.). Nella prospettiva che qui interessa – in cui a venire in rilievo è un aspetto specifico del diritto costituzionale all'identità personale, ossia la tutela del diritto al nome – si rende necessario evidenziare come tale profilo non sia rimasto estraneo alla giurisprudenza costituzionale. Nella medesima pronuncia, n. 13 del 1994, il Giudice costituzionale 19 precisava, infatti, che "[t]ra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome – singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione – che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione" (cfr. punto n. 5.2 del Cons. in Dir.). In questo senso, peraltro, si esprime anche autorevole dottrina, evidenziando che "se è incontestabile che la Costituzione riconosce, per il mero fatto della nascita, la soggettività giuridica della persona fisica [...], è giocoforza ammettere che quel riconoscimento implica, di per sé, un corrispondente "diritto al nome" quale segno distintivo della persona e, quindi, del soggetto giuridico che con essa si identifica" (A. PACE, «Nome, soggettività giuridica e identità personale», in *Giur. cost.*, 1994, p. 104). Ancora, non mancano in quella stessa pronuncia riferimenti espliciti al cognome di cui la Corte costituzionale traccia con precisione le funzioni, rimarcando come, accanto ad una funzione c.d. identificativa della discendenza familiare, più fondamentalmente "il cognome stesso [...] gode di una distinta tutela [...] nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed

irrinunciabile della personalità” (cfr. punto n. 5.3 del Cons. in Dir.). Il diritto all’identità personale ha, poi, conosciuto ulteriore svolgimento nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Più specificatamente, l’esigenza di assicurare adeguata tutela al diritto costituzionale all’identità personale, sotto il profilo della protezione del diritto al nome, si è posta in particolare in relazione al tema del riconoscimento del figlio naturale e con riferimento alla posizione del minore adottato. Si tratta di una serie di pronunce, in cui il Giudice costituzionale ha interpretato il diritto al nome, nella sua intima connessione con il diritto all’identità personale, nel senso di consentire l’identificazione del singolo individuo per il tramite dell’utilizzo di due cognomi, secondo un’interpretazione che assegna prevalenza alla tutela del diritto al nome “come espressivo dell’identità personale, piuttosto che dell’appartenenza familiare” (in questo senso, si veda, G. FERRANDO, «*Diritto all’identità personale e cognome del figlio naturale*», in *Giur. cost.*, 1996, 2481). In simile prospettiva, in tema di riconoscimento del figlio naturale, s’inserisce la sentenza n. 297 del 1996, in cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 262 c.c. in relazione all’art. 2 Cost., nella parte in cui la norma non prevedeva che il figlio naturale, nell’assumere il cognome del genitore che lo avesse riconosciuto successivamente, potesse ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, antepoendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, “ove tale cognome fosse divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale”. Il Giudice costituzionale richiamava ampiamente quanto asserito con sentenza n. 13 del 1994, ribadendo che “il cognome gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale,

costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità; tutela che è di rilievo costituzionale perché il nome, che costituisce “il primo e più immediato elemento che caratterizza l’identità personale”, è riconosciuto “come bene oggetto di autonomo diritto” dall’art. 2 della Costituzione – precisando, altresì, che – il diritto all’identità personale costituisce tipico diritto fondamentale, rientrando esso tra “i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana” sicché la sua lesione integra la violazione dell’art. 2” (cfr. punto n. 2 del Cons. in Dir.). In materia di filiazione adottiva, poi, il Giudice costituzionale, con sentenza n. 120 del 2001, ha censurato la previsione, di cui all’art. 299, comma secondo, c.c., nella parte in cui non consentiva che l’adottato, figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, potesse aggiungere al cognome dell’adottante anche quello originariamente attribuitogli. La Corte costituzionale, ancora una volta, rilevava il contrasto della norma in oggetto con l’art. 2 Cost. “dovendosi ormai ritenere – ribadiva il Giudice costituzionale – principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui il diritto al nome – inteso come primo e più immediato segno distintivo che caratterizza l’identità personale – costituisce uno dei diritti inviolabili protetti dalla menzionata norma costituzionale” (cfr. punto n. 2 del Cons. in Dir.; richiama e riafferma la centralità della tutela all’identità personale anche Corte cost. sent. n. 494 del 2002). Un’altra pronuncia dalla quale si rende necessario prendere le mosse, alla luce delle sue implicazioni in relazione al tema della conformità a Costituzione di meccanismi che prevedano un’attribuzione automatica del cognome, è la sentenza n. 268 del 2002. Con tale pronuncia, il Giudice costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 55, l. n. 184/1983, Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, come modificato

con l. n. 149/2001, Diritto del minore ad una famiglia, che, per l'attribuzione del cognome al minore adottato in casi particolari, rinviava all'art. 299 c.c., per contrasto con gli artt. 2, 3, 30, comma terzo, 31, comma secondo, Cost.. 21 Nella prospettiva che qui interessa, è opportuno evidenziare l'argomento portato dal Giudice costituzionale a sostegno della sua decisione nel senso della non fondatezza della questione di costituzionalità sollevata. Ad avviso del Giudice costituzionale, infatti, "sarebbe contraria alla Costituzione una disposizione che imponesse la cancellazione, attraverso la sostituzione automatica del cognome originario, di un tratto essenziale della personalità del soggetto, mentre la scelta della posizione dei due cognomi, di per sé, non costituisce violazione del diritto della personalità del soggetto" (cfr. punto n. 5 del Cons. in Dir.). Sotto questo profilo, considerato tra l'altro che nel caso di specie si pone, se pur in ambito diverso, sostanzialmente il medesimo problema di cancellazione di un cognome già attribuito in capo al minore (si rammenta, infatti, che Vittorio è già identificato in Brasile con il "doppio cognome" sia paterno che materno), emerge chiaramente lo stretto legame tracciato dal Giudice costituzionale tra le scelte del potere pubblico in materia di Stato Civile e la tutela costituzionale all'identità personale dell'individuo, nel senso che le prime non possono mai risolversi in una frustrazione del secondo. Sul punto si veda altresì la giurisprudenza di legittimità in tema di filiazione naturale, secondo cui "Nelle ipotesi di riconoscimento del figlio naturale da parte del padre, successivamente alla madre, è esclusa l'automatica sostituzione del cognome materno con quello paterno, dovendosi tutelare l'interesse del minore alla conservazione della sua identità personale" (Cassazione sentenza n. 12670 del 29.5.2009) e "In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dei genito-

ri, il giudice è investito dall'art. 262, secondo e terzo comma, cod. civ. del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste da detta disposizione avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente l'interesse del minore e con esclusione di ogni automaticità, che non riguarda né la prima attribuzione (essendo inconfigurabile una regola di prevalenza del criterio del "prior in tempore"), né il patronimico (per il quale parimenti non sussiste alcun "favor" in sé) (Cassazione sentenza n. 2644 del 3.2.2011). Inoltre, pur pronunciandosi in relazione alla disciplina vigente in tema di adozione, è significativo sottolineare l'attenzione prestata dal Giudice costituzionale a rimarcare come si pongano in contrasto con l'art. 2 Cost. tutte quelle "norme che, prevedendo dei criteri rigidi ed automatici per l'attribuzione alla persona di un cognome diverso da quello col quale essa era conosciuta nell'ambiente sociale nel quale aveva sino a quel momento svolto la propria personalità, finivano per far prevalere la corrispondenza del cognome allo status 22 familiare, sacrificando nel contempo il diritto all'identità personale del soggetto; in entrambi i casi la soluzione adottata è stata quella di lasciare la scelta se mantenere il cognome originario – solo o in aggiunta a quello adottivo – quale tratto consolidato della personalità" (cfr. punto n. 3 del Cons. in Dir.). Ne discende che, se è pur vero, che sussistono ancora differenze in materia di attribuzione del cognome tra la posizione in cui versa il minore figlio di una coppia non coniugata o adottato e la posizione in cui versa il minore figlio di una coppia coniugata, allo stesso tempo non può non evidenziarsi come la norma che impone l'attribuzione del cognome paterno a quest'ultimo, nel suo operare in modo automatico e, quindi, rigido, si presti a sacrificare il diritto all'identità del minore, che si veda negata la possibilità di affiancarvi anche il cognome della madre, qualora tale scelta co-

stituisca l'espressione di un'esigenza connessa all'esercizio del suo insopprimibile diritto all'identità personale. Ciò, peraltro, è quanto accade, all'evidenza, con riferimento a tutti i casi come quello concreto in cui è stata sollevata la questione di costituzionalità oggetto del presente giudizio, poiché il minore di doppia nazionalità (anche ma non solo italiana), figlio di una coppia coniugata e nato in Italia, vede attribuirsi automaticamente il solo cognome del padre, nonostante la diversa e concorde volontà dei genitori di attribuirgli anche il cognome della madre, con cui è tra l'altro è identificato in altro Paese. A tale ultimo proposito, pare significativo riportare la giurisprudenza di merito formatasi negli ultimi anni ed in particolare il caso deciso dal Tribunale di Lamezia Terme, sostanzialmente identico a quello di specie, in cui due coniugi di cui uno italiano e l'altro italo-brasiliano chiedevano di registrare la propria figlia nata in Italia con il doppio cognome (nel caso richiamato alla piccola era stato inizialmente attribuito il doppio cognome chiesto dai coniugi e successivamente il solo cognome paterno, con correzione *ex officio* dell'atto di nascita da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, che aveva ritenuto l'attribuzione del cognome materno non conforme alla legge italiana). Il Tribunale di Lamezia Terme afferma che "Il diritto del minore con doppia cittadinanza al cognome paterno e materno può ricavarsi dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano e di quello comunitario. Altrimenti, verrebbe frustrata la fondamentale funzione di identificazione della persona che il nome (comprensivo di prenome e cognome) svolge." e che "In materia di attribuzione del cognome, il divieto di discriminazione in base alla cittadinanza sancito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee costituisce espressione del principio costituzionale di tutela dei diritti fondamentali della persona e trova quindi 23 applicazione anche nel caso di un minore di

cittadinanza italiana e brasiliana, determinando il diritto di attribuzione del doppio cognome, paterno e materno.” (Tribunale di Lamezia Terme decreto del 25.01.2010). Alla medesima conclusione era peraltro già giunto il Tribunale di Bologna, con riferimento al figlio minore, con doppia cittadinanza italiana e spagnola, di una coppia di coniugi comunitari, accogliendo, con sentenza del 9.06.2004, l’istanza per la correzione del relativo atto di nascita. Inoltre, la Corte d’Appello di Brescia, con decreto del 16.03.2012, ha recentemente confermato la possibilità di mantenere il doppio cognome a minore italiana, nata e residente in Francia, in considerazione delle norme comunitarie, dei diritti inviolabili della persona e delle convenzioni internazionali che impongono di non commettere discriminazioni di nazionalità o di genere. Concludendo su questo punto, se, dunque, il diritto al nome e, più in particolare, al cognome, costituisce l’estrinsecazione ovvero la manifestazione esterna e tangibile del diritto costituzionalmente protetto all’identità personale del singolo individuo, una norma che introduca un limite rigido alle potenzialità espansive di siffatto diritto, quale quella oggetto del presente giudizio, che impone l’attribuzione automatica al figlio di una coppia coniugata del solo cognome paterno, frustra irrimediabilmente tale diritto, precludendo al singolo individuo di essere identificato attraverso il cognome che meglio corrisponda alla propria identità personale. In altre parole, l’impossibilità di affiancare al cognome paterno quello materno, desumibile dalla norma impugnata, nel garantire in via esclusiva – e tutt’altro che indiscutibile - le sole esigenze di tutela dell’unità familiare, si traduce in una soluzione normativa non bilanciata, che comprime il diritto del minore ad essere indentificato in modo corrispondente alla propria identità personale, sulla quale incidono indubitabilmente entrambe le figure genitoriali. Da questo punto di

vista, pertanto, non possono che essere condivise le argomentazioni del Giudice remittente in punto di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto all'art. 2 Cost.. \*\*\* 24 6. La violazione degli artt. 3, comma 1, e 29, comma 2, Cost.: in tema di non discriminazione in base al genere e di pari dignità tra i coniugi La norma sull'attribuzione automatica del cognome paterno si pone, altresì, in contrasto con i principi costituzionali che sanciscono il principio di eguaglianza e di non discriminazione in ragione del genere, proclamato a norma dell'art. 3, comma primo, Cost., nonché del principio costituzionale che, nell'ambito del nucleo familiare, proclama la pari dignità tra i coniugi di cui all'art. 29, comma secondo, Cost.. La fondatezza della questione di legittimità costituzionale è argomentata dal Giudice a quo, in primo luogo, in relazione all'art. 3, comma primo, Cost., rispetto al quale la Corte d'Appello di Genova riscontra la "violazione del fondamentale diritto di uguaglianza e di pari dignità sociale dei genitori nei confronti dei figli". Analogamente, il Giudice remittente ritiene non manifestamente infondato il dubbio di conformità a Costituzione della norma in oggetto in relazione al principio dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi così come garantito ai sensi dell'art. 29, comma secondo, Cost., rilevando come l'attribuzione al figlio di una coppia coniugata anche del cognome materno "non si pone in contrasto con l'esigenza di tutela dell'unità familiare, non potendosi ragionevolmente giustificare con quest'ultima l'obbligatoria prevalenza del cognome paterno". L'analisi dei due profili di legittimità costituzionale, seguendo l'impostazione prescelta dal Giudice remittente, può essere svolta congiuntamente, secondo una prospettiva tesa ad evidenziare quanto la norma sull'attribuzione automatica del cognome paterno continui a costituire un "retaggio di una concezione pa-

triarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna" (Corte cost. sent. n. 61 del 2006). \*\*\* È importante sottolineare come sia stata proprio la Corte costituzionale a svolgere un ruolo fondamentale nella direzione della promozione della parità tra uomo e donna nei più diversi settori del vivere sociale e, dunque, non soltanto nell'ambito del settore pubblico, ma, anzi, e più significativamente, per quanto attiene ai rapporti familiari. Risale al 1960, la pronuncia con cui la Corte costituzionale accertava la non conformità al disegno costituzionale dei rapporti tra uomo e donna della norma che 25 escludeva le seconde da tutti gli uffici pubblici che implicassero l'esercizio di diritti e di potestà politiche (Corte cost. sent. n. 33 del 1960). Ed efficacemente il Giudice costituzionale sottolineava come non vi possa essere dubbio che "una norma che consiste nello escludere le donne in via generale da una vasta categoria di impieghi pubblici, debba essere dichiarata incostituzionale per l'irrimediabile contrasto in cui si pone con l'art. 51, il quale proclama l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive degli appartenenti all'uno e all'altro sesso in condizioni di eguaglianza", peraltro rilevando come una norma che discriminasse sulla base della diversità di sesso violerebbe altresì l'art. 3 Cost. (cfr. punto n. 1 del Cons. in Dir.). Nell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di rapporti tra i coniugi, la garanzia del rispetto dei principi costituzionali di eguaglianza tra uomo e donna e di pari dignità ha inizialmente investito quelle disposizioni, che, nel prevedere il ricorso alla punizione penale della donna, si traducevano in un'evidente disparità di trattamento tra i coniugi fondata sul genere. Ci si riferisce, quindi, in primo luogo, alla declara-

toria di incostituzionalità dell'art. 559 c.p., norma che prevedeva la repressione penale della moglie adulterina e non, invece, del marito per contrasto con gli artt. 3 e 29, comma secondo, Cost. (Corte cost. sent. n. 126 del 1968). L'importanza di tale pronuncia si deve alle affermazioni di principio con cui il Giudice costituzionale, già nel 1968, esprimeva una valutazione negativa – in termini, quindi, di non conformità al dettato costituzionale – nei confronti di tutte quelle norme che, nel riflettere una visione anacronistica dei rapporti tra coniugi, costituivano piena concretizzazione del principio della superiorità del marito rispetto alla moglie (si veda in particolare il punto n. 4 del Cons. in Dir. e anche il punto n. 6 in relazione agli effetti negativi che un trattamento differenziato fra coniugi produce sull'unità familiare). Analogamente, la Corte costituzionale ha censurato, con sent. n. 147 del 1969, le disposizioni che dettavano una disciplina incompatibile con i principi costituzionali di eguaglianza e di pari dignità tra i coniugi in tema di relazione adulterina (art. 59, comma terzo, c.p.) e di concubinato (art. 560, comma primo, c.p.). Anche in questo caso, la Corte costituzionale poneva l'accento sull'incostituzionalità di norme che facciano un trattamento irragionevolmente differenziato tra marito e moglie, evidenziando che “tutto il sistema desumibile dagli artt. 559 e 560 del 26 Codice penale [...] reca l'impronta di un'epoca nella quale la donna non godeva della stessa posizione sociale dell'uomo e vedeva riflessa la sua situazione di netta inferiorità nella disciplina dei diritti e dei doveri coniugali. Non sta alla Corte verificare se e quali modificazioni in questo campo il nostro tempo abbia portato nella coscienza sociale. Ma è compito indiscutibile della Corte accertare l'insanabile contrasto fra quella disciplina, quale che ne sia stata la giustificazione originaria, ed il sopravvenuto principio costituzionale e dichiarare l'illegittimità di

tutte quelle disparità di trattamento fra coniugi che non siano giustificate dall'unità familiare" (cfr. punto n. del Cons. in Dir.). Il sindacato del Giudice costituzionale non si è arrestato al diritto penale, ma ha inciso in modo significativo, nel senso della piena attuazione del principio di parità tra i coniugi, anche sulla regolamentazione della c.d. crisi del rapporto coniugale. Così, con sent. n. 127 del 1968, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 151, comma secondo, c.c., che, nel definire le cause per le quali può essere chiesta la separazione personale dei coniugi, elencava, fra queste, in primo luogo, l'adulterio, escludendo, tuttavia, a norma del suo secondo comma, l'ammissibilità dell'azione per adulterio del marito qualora non concorressero "circostanze tali che il fatto costituisca ingiuria grave alla moglie". Il Giudice costituzionale, nel sindacare l'incompatibilità con il principio costituzionale che garantisce la pari dignità tra i coniugi, affermava che: "[i]l legislatore è libero, nel suo prudente apprezzamento politico, di stabilire se ed in quali casi l'infedeltà del coniuge possa dar luogo alla separazione personale, ma non può determinare discriminazioni fra il marito e la moglie che non siano giustificate dall'unità familiare [...]. La Costituzione, infatti, afferma il principio dell'eguaglianza anche 'morale' dei coniugi, ed esprime in tale modo una diretta sua valutazione della pari dignità di entrambi, disponendo che a questa debbano ispirarsi le strutture giuridiche del matrimonio: di tal che lo Stato non può avallare o, addirittura, consolidare col presidio della legge (la quale, peraltro, contribuisce, essa stessa, in misura rilevante alla formazione della coscienza sociale) un costume che risulti incompatibile con i valori morali verso i quali la Carta costituzionale volle indirizzare la nostra società" (cfr. punti nn. 2 e 3 del Cons. in Dir.). Sempre con riferimento alle conseguenze sul piano civilistico della separazione personale

tra i coniugi, la Corte costituzionale ha ritenuto incompatibile con l'art. 29, comma secondo, Cost. la previsione di cui all'art. 156 c.c., che prevedeva l'obbligo per la 27 moglie di mantenere il cognome dell'ex coniuge. Più in particolare, la questione di legittimità costituzionale era stata sollevata nella parte in cui la norma oggetto non dettava una disciplina specifica dell'ipotesi di richiesta della moglie ad essere autorizzata a non assumere il cognome del marito, a seguito di separazione avvenuta per colpa di quest'ultimo, limitandosi, viceversa, a normare il caso opposto, ossia della separazione disposta per colpa della moglie, dalla quale poteva farsi discendere il divieto per la moglie di usare il cognome del marito (Corte cost. sent. n. 128 del 1970). Nell'ambito dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, ancora, la Corte costituzionale è intervenuta in una direzione volta ad assicurare il rispetto del principio di parità tra marito e moglie. Possono, in questa sede, allora richiamarsi sinteticamente la sent. n. 87 del 1985, in relazione alla accertata non conformità al dettato costituzionale della norma che stabiliva la perdita automatica della cittadinanza della donna che contraesse matrimonio con un uomo straniero (in particolare si veda il punto n. 2 del Cons. in Dir.) e la sent. n. 477 del 1987 con riferimento all'art. 20, comma primo, disp. prel. cod. civ., dichiarato illegittimo, nella parte in cui, con riferimento all'ipotesi che siano noti entrambi i genitori e manchi una legge nazionale comune, sancisce la prevalenza della legge nazionale del padre. Con la sent. n. 254 del 2006 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, disp. prel. cod. civ., nella parte in cui prevede che "i rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio" in relazione agli artt. 3 e 29, comma 2, Cost. (in tema di eguaglianza nei rapporti patrimoniali tra i coniugi, si vedano, *ex multis*, Corte

cost. sent. n. 46 del 1966; Corte cost. sent. n. 133 del 1970; Corte cost. sent. n. 6 del 1980; Corte cost. sent. n. 116 del 1990). Un profilo meritevole di specifica attenzione è, poi, quello che attiene all'eguaglianza tra i coniugi nei confronti dei propri figli, ossia in qualità di genitori. Si tratta, come è evidente, di un profilo, che si attaglia perfettamente al caso di specie, sul quale, con specifico riferimento al tema della trasmissione del cognome al figlio nato da genitori coniugati, può farsi rinvio all'analisi svolta nel paragrafo n. 3 del presente atto. Appare sul punto significativo evidenziare che la giurisprudenza di merito ha già da tempo affermato, con riferimento ad una fattispecie simile a quella del caso concreto, che l'attribuzione automatica del cognome paterno al figlio di una coppia di coniugi, contrasta con il principio di uguaglianza morale e giuridica degli stessi e con la tutela della personalità, autorizzando conseguentemente l'accoglimento della domanda congiunta dei genitori diretta ad aggiungere a quello paterno il cognome della madre (Tribunale di Lucca, sentenza dell'1.10.1984). A fronte di questo quadro di principi costituzionali e della giurisprudenza richiamata, occorre sottolineare come il diverso trattamento relativo all'attribuzione del cognome ai figli è una chiara e diretta espressione di una concezione patriarcale della famiglia, fondata sulla disparità fra i coniugi, del tutto incompatibile con l'art. 29 Cost. In un momento in cui il legislatore è finalmente riuscito a realizzare l'eguaglianza fra figli (naturali e legittimi), la disciplina relativa al cognome paterno appare come un residuo di disparità inaccettabile. E alla Corte costituzionale, che ha concretizzato il principio di parità, si chiede finalmente di rendere effettiva l'attuazione del principio, peraltro già chiaramente espresso anche nei precedenti relativi alla stessa questione. \*\*\* 7. Sulla violazione dell'art. 117, comma primo, Cost. Il Giudice a quo

ritiene, infine, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto all'art. 117, comma primo, Cost., in relazione, tra l'altro, agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sua più recente giurisprudenza. A questo proposito, con riserva al prosieguo di una ulteriore illustrazione della questione di legittimità costituzionale rispetto alle norme del Trattato di Lisbona, ratificato con Legge n. 130/2008, ed a quelle cui lo stesso fa rinvio, come correttamente indicate nell'ordinanza di rimessione, si ritiene opportuno precisare sin d'ora quanto segue. Nell'atto di promovimento, il giudice remittente richiama alcune pronunce della Corte EDU, che hanno preceduto la condanna nei confronti dell'Italia, intervenuta con la sentenza resa sul caso Cusan e Fazzo c. Italia, in cui la Corte di Strasburgo ha accertato la violazione dell'art. 8, letto in combinato disposto con l'art. 14 CEDU in relazione all'impossibilità da parte di una coppia di coniugi, stante il quadro legislativo attuale, di trasmettere al momento della nascita alla propria figlia anche il cognome materno. 29 7.1. Il quadro di riferimento: sulle garanzie apprestate dal diritto internazionale a tutela del diritto al nome La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 117, comma primo, Cost. è infatti argomentata dal Giudice a quo non soltanto con riferimento al sistema di protezione delineato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, dunque, ai principi enucleati a norma degli artt. 8 e 14 CEDU, ma, più in generale, rispetto alle norme che a livello di diritto internazionale accordano forme di tutela specifica al diritto al nome, quale espressione dell'identità personale del singolo individuo e che sanciscono il principio delle pari opportunità tra uomini e donne. In simile prospettiva, vengono in rilievo, in-

nanazitutto, le garanzie apprestate al diritto al nome nell'ambito del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dalle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore all'interno dell'ordinamento giuridico italiano il 23 marzo 1976. Più in particolare, l'articolo 24 del Patto stabilisce che: "[o]gni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato. 2. Ogni fanciullo deve essere registrato subito dopo la nascita ed avere un nome. 3. Ogni fanciullo ha diritto ad acquistare una cittadinanza". Nella stessa direzione muove la Convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, che a norma del suo articolo 7, prevede che "[i]l fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide". Con specifico riferimento, invece, alla posizione in cui versano i genitori del minore o, meglio, ai rapporti intercorrenti tra marito e moglie, la Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW) è particolarmente efficace nell'affermare il principio di non discriminazione tra uomo e donna anche per quanto attiene alla scelta del cognome del figlio. A questo proposito, 30 infatti, l'articolo 16, lettera g), della Convenzione prevede che: "[g]li

Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio, e nei rapporti familiari e, in particolare, assicurano, in condizioni di parità con gli uomini: [...] gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome, di una professione o di una occupazione [corrisivo nostro]”. Per quanto attiene al sistema del Consiglio d’Europa, il giudice a quo richiama a sostegno della propria argomentazione nel senso della fondatezza della violazione dell’art. 117, comma primo, Cost., le raccomandazioni n. 1271 del 1995, on discrimination between men and women in the choice of a surname and in the passing on of parents’ surnames to children, e n. 1362 del 1998, Discrimination between women and men in the choice of a surname and the passing on of parents’ surnames to children, nonché la risoluzione n. 37 del 1978. Più in particolare, nella raccomandazione n. 1271 del 1998, l’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, dopo aver affermato che il nome costituisce un elemento che definisce l’identità dell’individuo e che, per tale ragione, la scelta del nome è materia di considerevole importanza, sottolineava con forza che le persistenti discriminazioni tra uomini e donne in siffatta materia non possono più considerarsi accettabili (“that a name is an element which determines the identity of individuals and that, for this reason, the choice of name is a matter of considerable importance. Continued discrimination between men and women in this area is therefore unacceptable”). Per tale ragione, la raccomandazione contiene un esplicito invito a che il Consiglio dei Ministri del Consiglio d’Europa intervenga al fine di implementare l’eguaglianza tra madre e padre nella trasmissione del cognome ai propri figli ed allo scopo di eliminare tutte le discriminazioni tuttora presenti all’interno degli ordinamenti degli Stati membri in tema

di attribuzione del cognome ai figli nati sia all'interno sia al di fuori dal matrimonio ("implement strict equality between mother and father in the passing on of a surname to their children; [...] eliminate all discrimination in the legal system for conferring a surname between children born in and out of wedlock"). Questa sintetica ricostruzione del panorama normativo esistente a livello di diritto internazionale non fa residuare dubbi, pertanto, in ordine alla non conformità ai principi sopra richiamati della norma attualmente vigente all'interno dell'ordinamento giuridico italiano che, nell'imporre l'attribuzione automatica ed esclusiva del solo cognome paterno, risulta lesiva tanto di quei principi che garantiscono la tutela del diritto al nome – preoccupandosi, quindi, di assicurare la massima protezione al diritto all'identità personale 31 del minore – quanto di quelli in tema di eguaglianza e di non discriminazione tra uomo e donna nella trasmissione del cognome al proprio figlio, sia esso legittimo o naturale.

7.2. La violazione dell'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU e alla giurisprudenza della Corte EDU, precedente al caso *Cusan e Fazzo c. Italia* La fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto all'art. 117, comma primo, Cost., è motivata dal Giudice a quo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, così come interpretati dalla Corte di Strasburgo nella sua giurisprudenza in tema di tutela del diritto all'identità personale e del diritto al nome, di recente arricchitasi dalla sentenza di condanna *Cusan e Fazzo c. Italia*. In proposito, è opportuno precisare che, nonostante la CEDU non contenga alcun riferimento espresso in tema di diritto al nome del singolo individuo, la Corte EDU ne ha, tuttavia, ricondotto la tutela entro l'ambito applicativo del diritto alla vita privata ex art. 8 CEDU (cfr. *Guillot c. Francia*, [Camera], n. 22500/93, 24.10.1996, "The Court notes that Article 8 (art. 8) does not contain any

explicit provisions on forenames. However, since they constitute a means of identifying persons within their families and the community, forenames, like surnames [...] do concern private and family life”, § 21. Nello stesso senso, si vedano, anche, *Burghartz c. Svizzera*, 22.02.1994, §24, *Stjerna c. Finlandia*, 25.11.1994, §37). Con riferimento alla tutela accordata al diritto al nome (v. S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Cedam, Padova, 2012, p. 311 e ss.; Jacobs, White, Ovey, *The European Convention on Human Rights*, Oxford University Press, 2010, p. 382) dal sistema di protezione della CEDU, la Corte di Strasburgo ha precisato che “while it is true that States enjoy a wide margin of appreciation concerning the regulation of names, they cannot disregard its importance in the lives of private individuals: names are central elements of self-identification and self-definition. Imposing a restriction on one’s right to bear or change a name without justified and relevant reasons is not compatible with the purpose of Article 8 of the Convention, which is to protect individuals’ self-determination and personal development” (cfr. *Daroczy c. Ungheria*, [Seconda Sezione], n. 44378/05, n. 01.07.2008). Nella medesima prospettiva, si inseriscono le pronunce alle quali fa esplicito riferimento il giudice remittente, *Burghartz c. Svizzera*, *Ünal Tekeli c. Turchia* e *Losonci Rose et Rose c. Svizzera*, in cui la Corte EDU, pronunciandosi su casi analoghi a quello deciso contro l’Italia in *Cusan e Fazzo*, ha accertato la violazione dell’art. 8, in combinato disposto con 32 l’art. 14 CEDU, in ragione della disparità di trattamento fondata sul genere riscontrata in tutti e tre i casi. In tutti e tre i casi sopra richiamati, la Corte di Strasburgo ha, infatti, precisato che “[l’]article 8 de la Convention ne contient pas de disposition explicite en matière de nom, mais qu’en tant que

moyen d'identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom d'une personne n'en concerne pas moins la vie privée et familiale de celle-ci. Que l'Etat et la société aient intérêt à en réglementer l'usage ne suffit pas pour exclure la question du nom d'une personne du domaine de la vie privée et familiale, conçue comme englobant, dans une certaine mesure, le droit pour l'individu de nouer des relations avec ses semblables" (Losonci Rose et Rose c. Svizzera § 26) e, nello stesso senso, ancora, si esprimeva in Burghartz c. Svizzera ("Unlike some other international instruments, such as the International Covenant on Civil and Political Rights (Article 24 para. 2), the Convention on the Rights of the Child of 20 November 1989 (Articles 7 and 8) or the American Convention on Human Rights (Article 18), Article 8 (art. 8) of the Convention does not contain any explicit provisions on names. As a means of personal identification and of linking to a family, a person's name none the less concerns his or her private and family life. The fact that society and the State have an interest in regulating the use of names does not exclude this, since these public-law aspects are compatible with private life conceived of as including, to a certain degree, the right to establish and develop relationships with other human beings, in professional or business contexts as in others", § 24). Si tratta, peraltro, di pronunce che, ancorché rese nei confronti di altri Stati, sono da considerare vincolanti per l'ordinamento italiano secondo quanto ha di recente affermato questa Corte, laddove ha precisato che esse "contengono affermazioni generali, che la stessa Corte europea ritiene applicabili oltre il caso specifico e che questa Corte considera vincolanti anche per l'ordinamento italiano" (cfr. Corte cost. sent. n. 170 del 2013, punto n. 4.4 del Cons. in Dir.). 7.3. La pronuncia della Corte EDU sul caso *Cusan e Fazzo c. Italia*, [Seconda Sezione], n.

77/07, 7.01.2014 Come anticipato, successivamente alla rimessione della questione di legittimità costituzionale dinanzi a questa Corte, è intervenuta la sentenza con cui la Corte EDU, con la pronuncia resa sul caso *Cusan e Fazzo c. Italia* (v. E. Malfatti, «Dopo la sentenza europea sul cognome materno: quali possibili scenari?», in Consulta Online), ha condannato l'Italia perché sprovvista di un sistema normativo che consenta la trasmissione del cognome materno al figlio della coppia coniugata. Il caso concreto da cui ha preso avvio il procedimento dinanzi alla Corte di Strasburgo è il medesimo sul quale già la Corte costituzionale si era pronunciata con la sent. n. 61 del 2006. Più in particolare – come nel caso di specie da cui trae origine l'odierno giudizio in via incidentale – parte ricorrente, una coppia coniugata con figlia legittima, lamentava il diniego opposto dall'Ufficiale di Stato Civile, prima, e dal Tribunale di Milano, in seguito, di impiegare come cognome per la propria figlia quello materno. L'esito del pronunciamento del Giudice costituzionale, nel senso – come già visto – dell'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, ha indotto la coppia ricorrente ad adire la Corte EDU, lamentando l'ingerenza dello Stato italiano nel proprio diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU), nonché il trattamento discriminatorio sotteso ad un diniego che, nel consentire l'impiego del cognome paterno, ma non di quello materno, si tradurrebbe in una discriminazione irragionevole e ingiustificata fondata sul sesso dei due ricorrenti, in violazione dell'art. 14 CEDU, letto in combinato disposto con l'art. 8 CEDU ("Les requérants estiment que dans les sociétés modernes, l'unité de la famille ne saurait dépendre de la transmission du nom du père, et que la protection des intérêts de l'enfant ne saurait davantage justifier la discrimination en cause. Ils soulignent qu'il y a eu un traitement différencié de personnes

placées dans des situations comparables, à savoir le mari et la femme, car le nom du père était imposé aux «enfants légitimes». Cette discrimination était à leurs yeux clairement fondée sur le sexe», § 41). La Corte di Strasburgo ha accertato la violazione dell'art. 8, letto in combinato disposto con l'art. 14 CEDU. In primo luogo, la Corte EDU ha ravvisato la perfetta sovrapponibilità delle condizioni in cui venivano a trovarsi rispettivamente la madre e il padre della minore, condizione preliminare perché possa considerarsi leso il principio di non discriminazione ex art. 14 CEDU. In questo senso, infatti, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che: "dans le cadre de la détermination du nom de famille à attribuer à leur 'enfant légitime', des personnes se trouvant dans des situations similaires, à savoir l'un et l'autre des requérants, respectivement père et mère de l'enfant, ont été traitées de manière différente. En effet, à la différence du père, la mère n'a pas pu obtenir l'attribution de son nom de famille au nouveau-né, et ce en dépit de l'accord de son époux" (§ 63). In secondo luogo, ha escluso che siffatta disparità di trattamento potesse considerarsi sorretta da una giustificazione oggettiva e ragionevole ("[u]ne distinction est discriminatoire au sens de l'article 14 si elle manque de justification objective et raisonnable. L'existence de pareille justification s'apprécie à la lumière des principes qui prévalent d'ordinaire dans les sociétés démocratiques", § 59). A questo proposito, nel compiere il suo scrutinio, la Corte di Strasburgo ha poi posto l'accento su due aspetti decisivi, richiamando ampiamente i propri precedenti resi sui casi *Burghartz c. Svizzera*, *Ünal Tekeli c. Turchia* e *Lozonci Rose et Rose c. Svizzera*. Sotto un primo profilo, la Corte EDU ribadisce "l'importance d'une progression vers l'égalité des sexes et de l'élimination de toute discrimination fondée sur le sexe dans le choix du nom de famille" (§ 66). Sotto un

secondo profilo, e più fondamentalmente, il Giudice sovranazionale si esprime intorno al rapporto che intercorre tra la scelta del cognome e l'esigenza di preservare l'unità della famiglia attraverso l'utilizzo di un solo cognome, nel senso che la seconda non può mai costituire una giustificazione oggettiva e ragionevole per operare una disparità di trattamento tra i coniugi ("la tradition de manifester l'unité de la famille à travers l'attribution à tous ses membres du nom de l'époux ne pouvait justifier une discrimination envers les femmes", § 61). Si tratta, come è di tutta evidenza, di un'enunciazione di principio di particolare rilievo rispetto al caso di specie oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale, in cui la Corte di Strasburgo ha accertato la violazione delle disposizioni convenzionali da parte del sistema che attualmente regola la trasmissione del cognome all'interno dell'ordinamento italiano, considerando irrilevante un aspetto della tradizione della società italiana – quello di assicurare l'unità familiare attraverso l'utilizzo esclusivo ed automatico del cognome paterno –, che avrebbe, viceversa, potuto porsi a fondamento di un atteggiamento di self restraint della Corte EDU, eventualmente sorretto dal ricorso alla dottrina del margine di apprezzamento statale e, dunque, di un arretramento del Giudice sovranazionale rispetto all'accertamento della violazione. Infine, un ulteriore profilo meritevole di attenzione concerne le considerazioni svolte dalla Corte europea dei diritti dell'uomo intorno alla non conformità ai principi convenzionali dell'ordinamento giuridico italiano complessivamente inteso. In altre parole, la Seconda Sezione della Corte EDU non ha arrestato il proprio sindacato ad una valutazione confinata al caso concreto sottoposto al suo giudizio, ma si è soffermata sull'incoerenza di sistema dell'ordinamento giuridico italiano, che non consente 35 l'attribuzione al figlio di una coppia coniugata del cognome materno al

momento della nascita. Dopo aver richiamato la propria giurisprudenza sviluppata in relazione all'art. 46 CEDU, che pone in capo agli Stati contraenti l'obbligo di conformarsi alle pronunce definitive rese nell'ambito di giudizi di cui siano parti, la Corte EDU ha invitato lo Stato italiano ad adottare tutte le misure generali necessarie al fine di rendere conforme alla Convenzione la regolamentazione del sistema di attribuzione del cognome al figlio oppure alla figlia di una coppia di coniugi. Sotto questo profilo, la Corte di Strasburgo ritiene che l'impossibilità per i genitori coniugati di attribuire il cognome materno alla propria figlia al momento della nascita costituisca "une défaillance du système juridique italien, selon lequel tout "enfant légitime" est inscrit dans les registres d'état civil avec comme nom de famille celui du père, sans possibilité de dérogation même en cas de consensus entre les époux en faveur du nom de la mère" (§ 81) e che, nonostante, in via di principio, non competeva alla Corte stessa l'individuazione puntuale delle misure legislative che lo Stato è tenuto ad adottare allo scopo di rimuovere la violazione, pur tuttavia "lorsqu'un dysfonctionnement a été décelé dans le système national de protection des droits de l'homme, la Cour a le souci d'en faciliter la suppression rapide et effective" (§ 80). Più in particolare, la Corte EDU ha posto l'obbligo in capo allo Stato italiano, sotto la supervisione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, di introdurre le modifiche legislative necessarie per ovviare alla riscontrata violazione dei principi convenzionali di cui agli artt. 8 e 14 CEDU, precisando che: "des réformes dans la législation et/ou la pratique italiennes devraient être adoptées afin de rendre cette législation et cette pratique compatibles avec les conclusions auxquelles elle est parvenue dans le présent arrêt, et d'assurer le respect des exigences des articles 8 et 14 de la Convention" (§ 81) (B. Randazzo, Giustizia costituziona-

le sovranazionale. La Corte europea dei diritti dell'uomo, Milano, 2012, in cui si approfondiscono specificamente le problematiche relative agli obblighi di conformazione dell'ordinamento interno che discendono dalla CEDU e dalla giurisprudenza della Corte EDU). \*\*\* 36 8. Considerazioni conclusive Pare utile da ultimo compiere qualche riflessione in ordine all'intervento manipolativo che, in questo caso, la Corte costituzionale è chiamata a compiere e che ben si distinguerebbe, anche su un piano teorico, dalla sovrapposizione a scelte discrezionali del legislatore. Più in particolare, si chiede a questa Corte di ricondurre nell'alveo della legalità costituzionale, attraverso la declaratoria di incostituzionalità della norma censurata, il sistema che attualmente disciplina l'attribuzione del cognome paterno al momento della nascita al figlio di una coppia coniugata, che, attraverso una norma rigida e di applicazione automatica, comprime irrimediabilmente il diritto costituzionale al nome e all'identità personale del minore ed il principio di eguaglianza tra marito e moglie. A questo proposito, pare opportuno sottolineare come il pronunciamento richiesto a questo Corte non implicherebbe alcuna valutazione di carattere politico, né è tale da invadere la sfera di discrezionalità del legislatore, trattandosi, viceversa, di un intervento costituzionalmente imposto, in cui il Giudice costituzionale si limiterebbe ad apporre alla norma impugnata le rime obbligate (v., nello stesso senso, con riferimento al precedente deciso con sent. n. 61 del 2006, E. PALICI DI SUNI, *op. cit.*, che così rilevava “[i]l giudice a quo si limitava a chiedere alla Corte la esclusione dell'automatismo della attribuzione al figlio del cognome paterno nelle sole ipotesi in cui i coniugi abbiano manifestato una concorde diversa volontà, ma la Corte obietta che in questo modo sarebbe ‘comunque lasciata aperta tutta una serie di opzioni’ ulteriori, ‘la scelta tra le quali non può che essere ri-

messa al legislatore'. Accogliendo la richiesta del giudice a quo, mi sembra invece che la Corte avrebbe potuto limitarsi a dichiarare che le norme invocate sono incostituzionali, nella parte in cui non consentono ai genitori di scegliere, di comune accordo, il cognome da trasmettere ai figli, utilizzando in questo modo una formulazione analoga a quelle contenute nel nostro codice civile in materia di diritto di famiglia"). \*\*\* La portata della decisione che si richiede alla Corte costituzionale emerge peraltro chiaramente dalla stessa ordinanza di rimessione della Corte d'Appello di Genova e trova il proprio fondamento nella necessità di operare un bilanciamento ben preciso che riconduca a ragionevolezza la stessa disciplina. 37 A questo riguardo, si possono brevemente richiamare i notevoli precedenti con cui la Corte costituzionale ha sanzionato per irragionevolezza norme eccessivamente rigide, consentendo una lettura bilanciata ed elastica delle stesse. Vengono in particolare rilievo, in materia di adozione, la sent. n. 281 del 1994 (in tema di rilevanza del periodo di convivenza del periodo precedente al matrimonio) e le sentt. nn. 44 del 1990; 183 del 1988; 148 del 1992; 303 del 1996; 349 del 1998; 283 del 1999 (in relazione ai limiti di età fra adottanti e adottandi). In materia penale, con riferimento al preminente e concreto interesse del minore, risultano fondamentali le decisioni in relazione all'applicazione della pena accessoria della perdita della patria potestà in caso di commissione di alcuni reati (sent. n. 31 del 2012 e sent. n. 7 del 2013). Infine, tale impostazione risulta ampiamente accolta anche in materia di procreazione medicalmente assistita, nella sent. n. 151 del 2009. \*\*\* Con specifico riguardo alla materia dell'attribuzione del cognome, occorre peraltro svolgere alcune considerazioni relative alla tutela dell'unità familiare. A questo proposito giova sottolineare che al legislatore è precluso assegnare prevalenza esclusiva all'esi-

genza di tutela dell'unità familiare, soprattutto, come evidenziato dalla Corte EDU, quando questa si traduca in un'irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, lesiva del principio fondamentale di eguaglianza. Analogamente, non può certo considerarsi del tutto pacifico che l'attribuzione automatica del solo cognome paterno costituisca l'unica soluzione normativa idonea a rispondere all'esigenza, anch'essa costituzionalmente protetta, di assicurare la tutela dell'unità familiare. Ed, anzi, si ritiene che proprio l'accoglimento della questione di costituzionalità prospettata nel presente giudizio, nel garantire piena attuazione al principio costituzionale di parità tra i coniugi attraverso la possibilità riconosciuta alla madre di trasmettere il proprio cognome al figlio, si riverberi positivamente sulla stessa esigenza di tutela dell'unità familiare. Sul punto, vale, altresì, richiamare quel passaggio della motivazione della sent. n. 126 del 1968, in cui questa Corte ha evidenziato come sia la discriminazione tra i coniugi a costituire un rischio per la stessa tenuta dell'unità familiare (si veda in particolare il punto n. 6 del Cons. in Dir.) ed analogo ragionamento si rinviene anche nella sent. n. 133 del 1970, laddove si è affermato che "è proprio l'eguaglianza che 38 garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo" (cfr. punto n. 4 del Cons. in Dir.). \*\*\* Infine, occorre ulteriormente sottolineare come la decisione che si richiede a questa Ecc.ma Corte non esorbits dalle proprie competenze, neanche ritenendo che potrebbero esservi più soluzioni rispetto alla disciplina della trasmissione del cognome oppure che l'intervento caducatorio determinerebbe un vuoto normativo. Sotto quest'ultimo aspetto, infatti, questa Corte è ferma nel ribadire il principio secondo cui "[p]osta di fronte a un vulnus costituzionale, non sanabile in via interpretativa – tanto più se attinente a diritti fondamentali – la Corte è tenuta comunque a

porvi rimedio: e ciò, indipendentemente dal fatto che la lesione dipenda da quello che la norma prevede o, al contrario, da quanto la norma (o, meglio, la norma maggiormente pertinente alla fattispecie in discussione) omette di prevedere. Spetterà, infatti, da un lato, ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione; e, dall'altro, al legislatore provvedere eventualmente a disciplinare, nel modo più sollecito e opportuno, gli aspetti che apparissero bisognosi di apposita regolamentazione" (cfr. Corte cost. sent. n. 113 del 2011, punto n. 8 del Cons. in Dir.; nello stesso senso, si vedano, anche, Corte cost. sent. n. 78 del 1992; Corte cost. sent. n. 59 del 1958). L'intervento manipolativo della Corte costituzionale consentirebbe allora di eliminare il vizio di illegittimità costituzionale, relativo all'automatica attribuzione del cognome paterno che risulta non conforme ai principi costituzionali in tema di eguaglianza e di non discriminazione tra i coniugi, nonché di diritto al nome e all'identità personale del minore, come, peraltro, già chiaramente riconosciuto da questa Corte nella sent. n. 61 del 2006.

9. Conclusioni Questa difesa, alla luce di quanto dedotto, insiste per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma presupposta dagli artt. 237, 262 e 299 c.c., nonché dall'art. 72, comma 1, R.D. n. 1238 del 1939, e, ora, dagli artt. 33 e 34, D.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui si prevede l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa e contraria volontà dei genitori, in relazione agli artt. 2, 3, 29, comma secondo, e 117 Cost., riservando ai successivi atti ogni ulteriore opportuna illustrazione delle proprie difese ed il deposito di ogni eventuale documentazione.

5.5 *La svolta della sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016*

Ferme restando le problematiche relative a un nuovo intervento giurisprudenziale in una materia che dovrebbe essere riservata al discernimento del legislatore, la Corte Costituzionale pronuncia una sentenza che segna un passo cruciale nell'evoluzione del percorso di disciplina della trasmissione del cognome, specificando che si tratta di una decisione resa inevitabile dalla inerzia del legislatore che viene ancora una volta sollecitato ad agire in via risolutiva per la determinazione della materia in modo coerente con i principi costituzionali. Con la sentenza dell'8 novembre 2016, n. 286 infatti la Consulta ha di fatto aperto la strada alla possibilità di attribuire ai figli riconosciuti alla nascita da entrambi i genitori anche il cognome materno<sup>184</sup>. Il valore storico della pronuncia, oltre che segnalato dai molti commentatori, è evidenziato dalla circolare del Ministero dell'Interno che precisa che «dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza viene definitivamente rimossa dall'ordinamento la preclusione, anche implicita nel sistema di norme deliberate

<sup>184</sup> Tra le note alla sentenza che qui si commenta si segnalano E. Malfatti, *Illegittimità dell'automatismo, nell'attribuzione del cognome paterno: la "cornice" (giurisprudenziale europea) non fa il quadro*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 5 gennaio 2017; V. De Santis, *Il cognome della moglie e della madre nella famiglia: condanne dei giudici e necessità di riforma. L'unità della famiglia e la parità tra i coniugi alla prova*, Focus- Human Rights, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 1/2017, 13 marzo 2017; C. Ingenito, *L'epilogo dell'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio (Nota a Corte costituzionale n. 286/2016)*, in *Osservatorio Costituzionale*, n. 2, 2017, 31 maggio 2017 [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it).

dalla Corte costituzionale, della possibilità di attribuire, al momento della nascita, di comune accordo, anche il cognome materno»<sup>185</sup>. Non si lasciano dubbi così in ordine alla immediata applicazione della sentenza che innova la disciplina vigente prescrivendo all'Ufficiale dello Stato civile di accogliere la richiesta dei genitori che – di comune accordo – intendano trasmettere alla prole in doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o dell'adozione. La sentenza determina dunque la illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli articoli 237, 262 e 299 del codice civile, oltre che dall'art. 72 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello Stato civile)<sup>186</sup> e dagli artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396<sup>187</sup>) nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno, per contrarietà con gli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.

La vicenda processuale ha origine in una ordinanza della Corte di Appello di Genova<sup>188</sup> avente per oggetto la questione di costituzionalità della norma desumibile dai

<sup>185</sup> V. Circolare del Ministero dell'Interno, n. 1/2017 del 19 gennaio 2017.

<sup>186</sup> È bene precisare che la Consulta al punto 3.1. del considerato in diritto della sentenza, a proposito dell'art. 72, comma 1, del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello Stato civile) ha chiarito che tale articolo "è stato abrogato dall'art. 110 del d.P.R. n. 396 del 2000.

<sup>187</sup> Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della l. 15 maggio 1997, n. 127.

<sup>188</sup> V. Corte di Appello di Genova, ordinanza di rimessione del 28 novembre 2013.

summenzionati articoli dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile e dalla legislazione complementare ugualmente richiamata, nella parte in cui viene prevista l'automatica attribuzione del cognome paterno ai figli, in presenza di una diversa volontà dei genitori con gli articoli 2, 3 e 29, secondo comma della Costituzione.

Nel merito, parte attrice della causa è una coppia di coniugi italo-brasiliana che, alla nascita del figlio, cui è riconosciuta la doppia cittadinanza, ha chiesto che fosse registrato con entrambi i cognomi, paterno e materno. Conseguentemente al rifiuto dell'Ufficiale dello stato civile italiano di associare al patronimico il cognome materno il bambino veniva identificato diversamente e precisamente con il solo cognome paterno in Italia e con entrambi in Brasile. Il Tribunale di Genova, cui i genitori si sono rivolti in prima istanza ha respinto il ricorso che è stato invece accolto dalla Corte di secondo grado che, come anticipato, ha sollevato la questione di costituzionalità.

È importante sottolineare, anche per meglio comprendere l'evoluzione che la vicenda assumerà dopo la decisione che qui si analizza, che la sentenza della Corte attiene nello specifico alla mancata previsione nell'ordinamento di una norma che espressamente o anche implicitamente permetta ai genitori di scegliere se assegnare alla prole anche il cognome della madre.

Nel momento in cui si analizza la sentenza rileva subito la questione preliminare sollevata dalla Corte riguardante l'assenza nel sistema di una norma scritta che riconosca esplicitamente l'automatismo della trasmissione del cognome paterno e che precluda ai genitori la possibilità di scegliere il cognome da attribuire alla prole.

Come si è già avuto modo di evidenziare infatti nessuna delle norme richiamate<sup>189</sup> contempla espressamente tale previsione. La Corte affronta la questione interrogandosi sulla ragione della vigenza di tale meccanismo nel nostro ordinamento che, come segnalato dalla dottrina, risulta frutto di un retaggio storico dal momento che la trasmissione del cognome dal padre ai figli rappresenta la manifestazione pubblica della loro appartenenza alla famiglia<sup>190</sup>. Come si è avuto modo di constatare in un precedente paragrafo vi sono diverse interpretazioni sulla natura giuridica della regola dell'attribuzione del patronimico ai figli riconosciuti da entrambi i genitori ma ciò che non si spiega è la resistenza di una previsione che – espressa o meno – continui a essere considerata valida e inderogabile nonostante già a partire dagli anni Ottanta del Novecento vi sia giurisprudenza costante nel ritenere la incoerente rispetto ai principi costituzionali di uguaglianza e parità di genere. Si ricorda la Consulta già nel 1988 si era pronunciata ritenendo la trasmissione automatica del cognome del padre come una «prassi dell'influenza che la concezione patriarcale della famiglia ha avuto ed ha nella nostra società»<sup>191</sup>.

<sup>189</sup> Ci si riferisce agli articoli gli artt. 237, 262, 299 c.c. e 33 e 34 d.P.R. 396/2000.

<sup>190</sup> Cfr. in questo senso, L. LENTI, *Nome e cognome*, in *Dig. disc. priv.*, XII, Torino, 1995, 1.

<sup>191</sup> Secondo autorevole dottrina, la norma applicabile è desumibile dalla lettura sistematica delle disposizioni in tema di filiazione legittima, cfr. A. GIUSTI, *Il cognome del figlio legittimo di fronte alla Corte costituzionale*, in *Giust. civ.*, 1985, I, 1471; e P. DE SANCTIS RICCIARDONE, *Nome civile*, in *Enc. giur. Treccani*, XXI, Roma 1989, 5. Inoltre, tra i tanti, M. MELLI, *Il dialogo tra ordinamenti nazionali e ordinamento comunitario: gli sviluppi più recenti in materia di diritto di*

Dalla lettura attenta dell'art. 237 c.c.<sup>192</sup>, dell'art. 262 c.c.<sup>193</sup> e dell'art. 299 c.c.<sup>194</sup> la Corte trae la conclusione

*famiglia*, in *Eur. dir. priv.*, 2007, 450 ss.; R. Baratta, *Lo scioglimento del vincolo coniugale: annullamento, separazione e divorzio*, in G. AJANI e G.A. BENACCHIO (a cura di), *Tratt. dir. priv. dell'Unione europea*, II, *Persona e famiglia*, 295 ss.; E. VELLETTI, E. CALÒ, *La disciplina europea del divorzio*, in *Corr. giur.*, 2011, 719 ss.; tra chi, diversamente ritiene che si tratti di una consuetudine si v. V. SCALISI, *"Famiglia" e "Famiglie" in Europa*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 2013, 7 ss.

<sup>192</sup> L'art. 237 c.c. riguarda i fatti costitutivi del possesso di stato che costituisce «il godimento effettivo e socialmente riconosciuto della posizione di figlio»; si tratta de «i fatti idonei a dimostrare il rapporto di filiazione e di parentela», che consistono: nel trattamento da parte del genitore del figlio come tale, provvedendo altresì al suo mantenimento, educazione e collocamento nella famiglia; nell'aver considerato la persona come figlio nei rapporti sociali; nell'essere riconosciuto come figlio dalla famiglia. Sul punto è interessante notare che non vi è, o meglio non vi è più, alcun riferimento alla madre o al padre in via espressa, diversamente da come avveniva prima della riforma del 2013, quando invece si accennava al padre come figura di riferimento» così C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2.1. *La famiglia*, Milano, 2014, 363. Secondo quanto previsto dall'art. 237 c.c. nella versione precedente alla riforma dell'art. 237 c.c., intervenuta con la legge n. 154/2013, entrata in vigore il 7 febbraio 2014, «il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere. In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: - che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere...». In questa previsione (cioè nel fatto che i figli abbiano sempre portato il cognome del padre) veniva individuato il riferimento indiretto legittimante l'automatica attribuzione del cognome paterno.

<sup>193</sup> L'art. 262 c.c. prevede in particolare al primo comma che «il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre» e l'art. 299 c.c.

definitiva che l'attribuzione automatica del cognome del padre non si basa su una norma, nemmeno indirettamente riscontrabile nell'ordinamento. Di qui deriva la possibilità di andare oltre il sistema attualmente previsto anche senza l'intervento del Legislatore.

Il punto focale dell'argomentazione della Corte risiede nella dimensione imperativa assunta dall'assegnazione automatica del cognome paterno che si configura come un retaggio storico e che risulta lesiva dei principi costituzionali e delle norme sovranazionali di parità tra i generi perché non consente possibilità di scelta alternativa.

Non solo, i giudici costituzionali ravvisano nell'automatica attribuzione del patronimico anche la lesione del diritto alla identità personale di cui all'art. 2 della Costituzione<sup>195</sup>. Si legge infatti nella sentenza che «il valore della identità della persona, nella pienezza e complessità delle sue espressioni, e la consapevolezza della valenza,

prescrive espressamente che “se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito» .

<sup>194</sup> L'art. 299 c.c. disciplina il cognome dell'adottato, stabilendo che «L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma. Il figlio nato fuori dal matrimonio che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante. Se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del marito.

Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei».

<sup>195</sup> Con riferimento ai profili pubblicistici del diritto al nome in relazione alla identità personale si v. E.C. RAFFIOTTA, *Appunti in materia di diritto alla identità personale*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 26 gennaio 2010.

pubblicistica e privatistica, del diritto al nome, quale punto di emersione dell'appartenenza del singolo ad un gruppo familiare, portano ad individuare nei criteri di attribuzione del cognome del minore profili determinanti della sua identità personale, che si proietta nella sua personalità sociale, ai sensi dell'art. 2 Cost.»<sup>196</sup>. Si chiarisce così la duplice manifestazione della identità della persona come elemento intrinsecamente qualificante l'individuo, esistente a prescindere dalla proiezione sociale dello stesso che – come specificato dalla stessa Consulta nel 1994, costituisce un diritto personalissimo<sup>197</sup>. Sullo stesso punto e nello stesso senso la Corte è tornata nelle decisioni n. 297/1996 e n. 120/2001. Ma il richiamo più significativo della giurisprudenza costituzionale in questo senso è dato dalla sentenza n. 278/2013, in cui la Consulta individua il fondamento del diritto nell'art. 2 della Costituzione, configurando la sfera della identità personale non solo come diritto a una corretta rappresentazione di sé ma anche come diritto di conoscere le proprie origini<sup>198</sup>. Nello stesso tempo però l'identità per-

<sup>196</sup> V. Punto 3.1. del considerato in diritto della sentenza Corte Cost. n. 286/2016.

<sup>197</sup> Così Corte Cost. n. 13/1994, cfr. G. BAVETTA, *Identità*, in Enc. dir. XIX, Milano, 1970, 953 ss. V. anche A. DE CUPIS, *diritti della personalità*, in A. Cicu, D. Messineo (a cura di), *Tratt. dir. civ. e comm.*, IV, t. 2, Milano, 1961, 17.

<sup>198</sup> Si v. E. FRONTONI, *Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini tra Corte EDU e Corte costituzionale. Nota a prima lettura sul mancato ricorso all'art. 117, primo comma, Cost., nella sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013*, in [www.osservatorioaic.it](http://www.osservatorioaic.it), 12/2013; v. anche A. O. COZZI, *La Corte costituzionale e il diritto di conoscere le proprie origini in caso di parto anonimo: un bilanciamento diverso da quello della Corte europea dei diritti dell'uomo?*, in *Giur.*

sonale è integrata nella proiezione sociale del singolo e, come affermato dalla Corte, «il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 Cost., che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione»<sup>199</sup>.

cost., 2005, 4602 ss.; L. TRUCCO, *Anonimato della madre versus identità del figlio davanti alla Corte costituzionale*, in *Dir. inform.*, 2006, 107 ss.

<sup>199</sup> Così Corte Cost., 3 febbraio 1994, n. 13, in *Foro it.*, 1994, I, 1668, e in *Giur. cost.*, 1994, 95, con nota di A. Pace, rileva nello specifico il passaggio della sentenza n. 13, al punto 5.3. del considerato in diritto, in cui la Corte precisa che «il cognome gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità»; Nel 1996 la Corte ha confermato l'orientamento affermato nella pronuncia del 1994, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 262 c.c. nella parte in cui non prevede la possibilità per il figlio naturale di conservare il cognome originario (attribuito dall'Ufficiale di stato civile) accanto a quello del genitore che lo ha riconosciuto successivamente, considerando il primo cognome come segno distintivo della identità personale; secondo la Corte è indispensabile tutelare il cognome originario del figlio naturale in cui è radicata la sua identità, a prescindere dal meccanismo di riconoscimento, poiché la salvaguardia dell'uno può conciliarsi con la tutela dell'altro, senza sacrificio di uno dei due. Corte Cost., sent. 23 luglio 1996, n. 297, in *Foro it.*, 1996, I, 3600. Sul punto vedi anche G. FERRANDO, *Diritto alla identità personale e cognome del figlio naturale*, in *Giur. cost.*, 1996, IV, 2479 ss.; G. CASSANO, *Status familiare e conservazione del «proprio» cognome (la Consulta legittima nuovamente il diritto all'identità personale)*, in *Dir. fam. pers.*, 1998, I, 476 ss. cfr. anche F. ARCADIO, *Diritto al mantenimento del proprio cognome, fino a quel momento attribuito, a seguito di rettifica di cui all'art. 165 e ss. del R.D. n. 1238 del 1939*, in *Amm. it.*, 1997, 1534 ss.; come rileva

Il cognome è uno strumento fondamentale nella manifestazione individuale perché consente al singolo di rendersi riconoscibile nel contesto sociale e perciò rappresenta una specificazione del diritto alla identità personale di cui all'art. 2 della Costituzione<sup>200</sup>. L'identità personale è inequivocabilmente un diritto inviolabile del quale il cognome risulta una specificazione<sup>201</sup> ma nel tempo l'interpretazione della configurazione giuridica è mutata abbandonando la prevalenza nel ruolo paterno in un contesto innegabilmente patriarcale per assumere una caratterizzazione più legata all'impostazione familiare paritaria della famiglia prescritta dal dettato costituzionale. Prevale dunque, in coerenza con la posizione adottata dalla Corte<sup>202</sup>, l'esigenza di garantire il diritto alla lu-

Lara Trucco, «il cognome è segno della propria personalità «esternalizzata», ossia della propria identità personale (...) non di «personalità» in genere si tratta, bensì di un suo particolare aspetto «manifestato» all'esterno», v. L. TRUCCO, *Introduzione allo studio della identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Giappichelli, Torino 2004.

<sup>200</sup> Si richiama in questo senso la già citata sentenza della Corte Costituzionale n. 13, del 3 febbraio 1994, in cui si legge tra l'altro che tra i diritti che formano il patrimonio irrettabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale. Si tratta del diritto ad essere sè stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, e al tempo stesso qualificano, l'individuo».

<sup>201</sup> I. NICOTRA, *L'attribuzione ai figli del cognome paterno è retaggio di una concezione patriarcale: le nuove Camere colgono il suggerimento della Corte per modificare la legge*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 2006.

<sup>202</sup> Corte costituzionale, 16 febbraio 2006, n. 61.

ce dell'art. 2 della Costituzione nell'alveo della formazione sociale essenziale rappresentata dalla famiglia in maniera non discriminatoria, così da garantire il diritto di entrambi i genitori a trasmettere il cognome alla prole ma anche quello dei figli di acquisire segni di identificazione provenienti dai due rami della famiglia, a riprova della continuità della linea familiare individuale che si dipana in due direzioni e che a lungo è stata sacrificata nella sua declinazione femminile. Inoltre, un altro cambiamento fondamentale è quello relativo al valore assunto dal cognome prima di tutto come simbolo ed espressione della identità del singolo come persona individuale e rilevando soltanto successivamente come segno di appartenenza a una famiglia.

Nel caso oggetto della decisione della Consulta n. 286/2016 il mancato riconoscimento della possibilità di attribuire il cognome materno configura la lesione della identità personale censurata perché compromette l'integrità dell'autodeterminazione della prole, incidendo negativamente sulla personalità individuale<sup>203</sup>. In questo senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, valorizzando la connessione tra la garanzia dell'identità del/la minore e il perseguimento del *best interest of the child* che deve sempre risultare prevalente<sup>204</sup>.

<sup>203</sup> V. punto 3.4.1. del considerato in diritto della sentenza Corte Cost. n. 286/2016.

<sup>204</sup> V. Cass., 18 giugno 2015, n. 12640, specificamente nella parte in cui si afferma che «Costituendo il diritto al nome uno dei diritti fondamentali della persona, avente rango costituzionale quale strumento identificativo di ogni individuo, ciò che deve muovere il giudice nell'attribuzione del cognome è l'interesse del minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto sino al momento del riconoscimento da

C'è un altro profilo da considerare rispetto alla incidenza del nome nella sfera della identità individuale rilevante: a lungo infatti, a livello diffuso, il fatto che una persona portasse il solo cognome materno era considerato negativamente perché segnalava l'assenza di riconoscimento da parte del padre. Oggi la situazione è cambiata e non solo con riguardo alla percezione sociale ma anche dal punto di vista giuridico in ragione della parificazione tra figli nati dentro e fuori dal matrimonio, senza più riferimenti a status di «legittimità».

La Corte richiama poi un ulteriore profilo di illegittimità rispetto al parametro degli articoli 3 e 29, comma 2 della Costituzione dal momento che la mancata possi-

parte del padre. Un siffatto provvedimento, pertanto, non può che essere contrassegnato da un ampio margine di apprezzamento e discrezionalità, frutto del libero e prudente apprezzamento del giudice, nell'ambito del quale assume rilievo centrale l'interesse del minore ad essere identificato nel contesto delle relazioni sociali in cui si trova inserito». Con riguardo al *best interest of the child*, si ricorda che esso è considerato principio imperativo dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che lo ha sistematicamente enfatizzato, definendone la portata rispetto al divieto di ingerenza nella vita privata e familiare di cui all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il principio è fermamente ribadito nella decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo del 15 maggio 2012, M.R. e L.R. c. Estonia, ric. n. 13520/12, par. 37, che si richiama alla sent. del 6 luglio 2010, *Neulinger e Shuruk c. Svizzera*, ric. n. 41615/07. Vedi in dottrina, E. LAMARQUE, *I diritti dei figli*, in *I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, in M. Cartabia, (a cura di), *Manuale dei diritti fondamentali in Europa*, Bologna 2007, 83 ss.; A. CANNONE, *L'interesse del fanciullo nelle convenzioni internazionali dell'Aja*, in *Divenire sociale e adeguamento del diritto: studi in onore di Francesco Capotorti*, II, Milano, 1999, 549 ss.

bilità di scelta per i genitori relativamente a quale cognome attribuire ai figli lede il principio di eguaglianza e determina dunque una discriminazione irragionevole, incidendo negativamente sulla unità familiare. Nello specifico la censura, come precisato dalla Consulta, rileva con riguardo alla impossibilità di attribuire il cognome materno ai figli nonostante la concorde volontà dei genitori in tal senso. La conseguenza è la determinazione indiretta di una subordinazione della donna nel rapporto familiare, o comunque in relazione con i figli. Tale subalterità rispetto al padre – come già precisato - si manifestava pacificamente prima della riforma del diritto di famiglia del 1975 traducendosi in una smaccata disegualianza nell'esercizio delle funzioni genitoriali in cui la mamma assumeva una funzione solo suppletiva<sup>205</sup>. Oltre a configurare una violazione del principio di parità di cui agli articoli 3 e 29 letti in combinato disposto, si ravvisa anche l'inosservanza del principio di bigenitorialità affermato dall'art. 24 della Carta di Nizza, dall'art. 9 della Convenzione di New York del 1989, dall'art. 8 della Cedu e – last but not least – dal nostro Codice civile<sup>206</sup>. An-

<sup>205</sup> Si ricorda che il disposto del codice del 1942 prevedeva che la madre potesse assumere ufficialmente la propria responsabilità genitoriale sui figli solo nel caso di allontanamento e impossibilità del padre a esercitarla, si v. ex multis sul punto F. SANTORO PASSARELLI, *Eguaglianza e accordo tra i coniugi. Il governo della famiglia, in Ordinamento e diritto civile. Ultimi saggi*, Napoli, 1988, 3 ss.

<sup>206</sup> Si v. G. AUTORINO STANZIONE, *Autonomia familiare e attribuzione del cognome: i dubbi in Italia e le certezze in Europa*, in *Corr. Giur.*, 2009, 496 ss.; cfr. anche L. LENTI, *L'identità del minorenni*, in *L'identità nell'orizzonte del diritto privato*, Atti del Convegno di Padova del 21 aprile 2006, *supplemento di Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2007, 4 ss., qui si afferma specificamente che la regola

cora, di tutta evidenza è il contrasto del modello di trasmissione del cognome con la disciplina organica in tema di filiazione, che prevede in modo inequivocabile la pari genitorialità dei genitori rispetto ai figli<sup>207</sup>. La Corte quindi si è pronunciata rispetto ai profili di incidenza con l'art. 29 della Costituzione e qui – operando un'analisi comparata della giurisprudenza costituzionale in materia – si osserva una chiara evoluzione interpretativa. Se, infatti nel 1988 la regola vigente sulla trasmissione del cognome veniva giudicata espressione di una «regola radicata nel costume sociale come criterio di tutela della unità della famiglia fondata sul matrimonio»<sup>208</sup>, nel 2006 si legge che l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'eguaglianza tra uomo e donna»<sup>209</sup>. Attenzione, è bene sottolineare che fin dalle prime pronunce in materia la Consulta aveva – pur senza troppa enfasi – espresso un auspicio affinché si procedesse a ripensare il modello di attribuzione del cognome secondo un criterio maggiormente «consentaneo alla evoluzione della coscienza sociale e (...) più rispettoso

attestante la sostanziale prevalenza del cognome paterno si pone in contraddizione rispetto al diritto dei figli alla bigenitorialità

<sup>207</sup> V. F. ANGELINI, *Le dimensioni costituzionali dell'istruzione*, in F. Angelini, M. Benvenuti, (a cura di), *Atti del Convegno di Roma*, 23-24 gennaio 2014, Jovene, Napoli, 2014, 68 ss.

<sup>208</sup> Così Corte cost., ord. n. 586 del 1988.

<sup>209</sup> Così Corte cost., sent. n. 61 del 2006.

dell'autonomia tra i coniugi<sup>210</sup>. Tale posizione viene invece assunta in modo netto e forte nelle pronunce successive in materia, fino alla gravidanza sostanziale raggiunta nella sentenza del 2016. In questa sede, nel riscontrare il contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, nella specifica declinazione di uguaglianza tra genitori, si ravvede la contestuale lesione delle norme sovranazionali e, in particolare, come chiarito in altre parti in questa sede, dell'art. 16, comma 1, lettera g), della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna<sup>211</sup>, in ragione della quale gli Stati contraenti sono tenuti ad adottare le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, ad assicurare «gli stessi diritti personali al marito e alla moglie», compresa la scelta del cognome.

In sintesi, l'eguaglianza tra i genitori si profila in una doppia dimensione esplicitandosi intanto in una lesione della parità tra individui, soggetti di diritto, e traducendosi poi nella violazione della parità nella relazione con i figli che – alla luce del disposto costituzionale – non può prevedere posizioni di prevalenza/subordinazione tra genitori<sup>212</sup>.

<sup>210</sup> *Ibidem*.

<sup>211</sup> V. *Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna*, adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 14 marzo 1985, n. 132.

<sup>212</sup> V. sul punto F. CAGGIA, A. ZOPPINI, *Sub art. 29*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, (a cura di), *Comm. cost.*, Torino, I, 2006, 614. Correlativamente va ricordato che è prima di tutto l'interpretazione delle norme costituzionali che conferma tale ugua-

Con riguardo alla incidenza del sistema di attribuzione del cognome rispetto al secondo comma dell'art. 29 Cost., che stabilisce il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia della unità familiare, la Consulta afferma che è la lesione del principio di uguaglianza determinata tra l'altro dalla impossibilità di trasmettere il proprio cognome alla prole che si presta a compromettere l'integrità dell'unità familiare. Ciò viene avvalorato dalla evoluzione storica che, accompagnata e sostenuta dal susseguirsi di riforme, ha determinato l'affermazione di una parità sempre più piena che contempla a tutti gli effetti anche la funzione di entrambi in genitori, alla pari, tutori e garanti dei diritti dei figli che in loro devono trovare riferimento solido a prescindere dal genere di appartenenza<sup>213</sup>. La parità dei coniugi risulta peraltro stru-

glianza: l'art. 29 e l'art. 30 infatti fanno testualmente riferimento ad entrambi i genitori, quali titolari del compito di occuparsi dei figli; I. NICOTRA, *L'attribuzione ai figli del cognome paterno è retaggio di una concezione patriarcale: le nuove Camere colgono il suggerimento della Corte per modificare la legge*, cit., 1.

<sup>213</sup> Rilevano in questo senso gli artt. 143, 147 e 315 del codice civile del 1942 che attestano la parificazione dei coniugi e la piena uguaglianza dei genitori con riguardo all'esercizio della loro funzione genitoriale. Tali norme, come noto, sono state oggetto di diverse evoluzioni a seguito, in primis della riforma del 1975 e successivamente con la legge sulla filiazione. Per comprendere a pieno il significato delle norme attualmente vigenti, attestanti la pari posizione dei genitori rispetto all'unico status di figlio su cui viene esercitata non più la patria potestà, bensì la responsabilità genitoriale, occorre richiamare il dettato del codice precedente e in particolare gli artt. 131 e ss. del Codice del Regno, R.D. 25 giugno 1865, n. 2358, specificamente l'art. 131 nella parte in cui si leggeva che «Il marito è capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome, ed è

mentale alla tutela dei diritti dei figli e delle figlie, di cui entrambi i genitori risultano garanti allo stesso modo. Ancora, non si deve trascurare la prerogativa di ogni individuo di determinare la propria identità in rapporto a entrambi i rami della famiglia. In questo senso, il riconoscimento della possibilità di associare il cognome materno a quello del padre può essere considerato come passo conclusivo del percorso di allineamento della normativa con il dettato costituzionale attestante la piena parità in tutte le dimensioni della vita individuale.

La sentenza n. 286 attesta anche il contrasto delle norme censurate con il combinato disposto di cui agli articoli 8, relativo al rispetto della vita privata e familiare, e 14, sul divieto di discriminazione, della CEDU, in conformità con quanto affermato dalla Corte EDU nella sentenza Cusan e Fazzo c. Italia, già oggetto di esame specifico in questa sede. Ricostruendo il quadro della giurisprudenza EDU in materia è chiaro che il punto di incompatibilità tra ordinamento interno e art. 14 della Convenzione è individuato nella impossibilità di derogare alla regola di trasmissione unilaterale del cognome an-

obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza». La riconsiderazione dei rapporti tra genitore e figli, che vede cambiare progressivamente il ruolo della prole che conquista una posizione centrale nel contesto del nucleo familiare, si manifesta tramite l'evoluzione della concezione di potestà che assume la forma di responsabilità genitoriale. In proposito si v. la Raccomandazione 874 del 1979 del Consiglio di Europa che già aveva stabilito la priorità di sostituire la nozione di potestà con quella di responsabilità. Successivamente il Parlamento Europeo con la Risoluzione A3-0172/1992 si pronunciò nello stesso senso trovando l'avvallo degli Stati membri che, in tempi diversi sono intervenuti eliminando dall'ordinamento i riferimenti alla potestà paterna.

che in presenza della concorde volontà dei coniugi. Questa, pur importantissima, conquista non può comunque considerarsi pienamente soddisfacente sul piano dei principi di eguaglianza e non discriminazione di genere e rappresenta un passo fondamentale di un tragitto ancora in corso del quale la Consulta, anche suo malgrado, è protagonista assoluta.

*5.6 La Corte Costituzionale richiama la questione della trasmissione del cognome presso sé stessa Ordinanza n. 18/2021*

Con ordinanza del 17 ottobre 2019 il Tribunale di Bolzano ha sollevato presso la Corte Costituzionale questione di legittimità della norma riguardante il cognome dei figli nati fuori del matrimonio, nella parte in cui prevede che se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori si assegna il cognome del padre. Il 13 gennaio 2021 la Corte, riunita in camera di consiglio per esaminare la causa, ha deciso di andare oltre, sollevando presso sé stessa questione di costituzionalità della norma sopra citata, art. 262 comma 1 c.c., giudicando la questione pregiudiziale rispetto a quella sollevata dal giudice a quo.

Da questa scelta così atipica si evince la considerazione che la Consulta riserva a un tema già affrontato e reiteratamente sottovalutato dal decisore pubblico, nonostante la stessa Corte abbia invitato il legislatore a intervenire per sanare la lesione al principio di uguaglianza tra generi determinata dalla trasmissione esclusiva del cognome paterno.

Nel merito, il quesito sollevato dal Tribunale di Bol-

zano riguarda la possibilità da parte di genitori non coniugati di attribuire alla figlia, riconosciuta alla nascita da entrambi, il solo cognome materno. Si tratta di una ipotesi differente rispetto a quella oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016 che attesta il diritto di attribuire al figlio/a il cognome della mamma in aggiunta a quello paterno in presenza di concorde volontà dei genitori. Nel caso di specie madre e padre sono d'accordo nel voler trasmettere esclusivamente il cognome materno e tale possibilità è preclusa dalla disposizione censurata, non potendosi estendere in via interpretativa quanto stabilito in precedenza dalla Consulta.

Ora, come sostenuto in questa sede ed esplicitamente richiamato dalla stessa Corte Costituzionale nella citata sentenza 286/2016, in Italia l'apposizione del cognome paterno riflette una struttura sociale storicamente patriarcale che non corrisponde con la situazione attuale e risulta in contrasto con il parametro costituzionale che attesta in più dimensioni il principio di uguaglianza. Formalmente questo tipo di visione è stato superato dalla Costituzione Repubblicana che sancisce il principio di uguaglianza e professa la parità morale e giuridica dei coniugi.

Con riguardo alla vicenda in commento rileva il caso Cusan e Fazzo, deciso dalla Corte Edu nel 2014 (e richiamato dalla Corte Cost. sent. 286/2016), significativo giacché anche il quel caso i genitori intendevano imporre alla figlia il cognome materno invece e non in aggiunta di quello paterno. La Corte di Strasburgo diede allora ragione ai ricorrenti, respingendo la questione sollevata dal Governo italiano che, come approfondito nel paragrafo dedicato, contestava la perdita di qualità di vittime dei

genitori che nel 2012 (ben 13 anni dopo la nascita della figlia) avevano ricevuto l'autorizzazione del prefetto di Milano ad associare il cognome materno a quello del padre, ritenendo i ricorrenti legittimati ad agire in ragione del fatto che aggiungere il cognome (peraltro tardivamente) è ben diverso dal trasmettere il solo cognome della madre. La lesione del divieto di discriminazione è integrata dall'automatismo della trasmissione esclusiva del cognome paterno e dalla impossibilità di derogarvi anche in presenza di una volontà comune dei genitori. Il modello di assegnazione esclusiva del cognome del padre determina la violazione delle norme parametro di cui agli artt. 11 e 117 Cost., in relazione agli artt. 7, 8, 14 e 21 CEDU e con gli articoli 2 Cost., con riguardo al profilo della identità personale; 3 Cost., in relazione al profilo della eguaglianza tra generi e 29 della Costituzione.

La Consulta sottolinea che le questioni sollevate dal giudice a quo, riguardanti la preclusione della facoltà di scelta del solo cognome materno, sono strettamente connesse alla più ampia questione che ha ad oggetto la generale disciplina dell'automatica attribuzione del cognome paterno<sup>214</sup>. Ricordando di essere stata già chiamata negli anni, in più occasioni, a valutare la legittimità costituzionale della disciplina sulla trasmissione del co-

<sup>214</sup> La Corte registra ancora una volta che la secolare prevalenza del cognome paterno trova il suo riconoscimento normativo oltre che nella disposizione impugnata (art. 262 del codice civile), negli articoli 237 e 299 c.c.; nell'art. 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'Ordinamento dello stato civile e negli artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127).

gnome con riguardo al principio della parità dei genitori, al diritto alla identità personale dei figli e alla salvaguardia della unità familiare, la Corte Costituzionale ribadisce di avere in precedenza evidenziato la possibilità di introdurre sistemi diversi di determinazione del nome, adeguati al fine di salvaguardare l'unità della famiglia senza con ciò comprimere l'eguaglianza e l'autonomia dei genitori<sup>215</sup>. Se nell'ordinanza n. 61 del 2006 era stato esplicitamente riconosciuto che «l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna», con la sentenza n. 286 del 2016 si è andato oltre, dichiarando la illegittimità costituzionale del sistema di attribuzione del cognome<sup>216</sup> nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno<sup>217</sup>.

Non ci si stanca di sottolineare che la sentenza del 2016, pur attestando con chiarezza inequivocabile la necessità di ristabilire il principio di parità tra genitori, la-

<sup>215</sup> V. Corte Costituzionale, ordinanze n. 586 e n. 176 del 1988.

<sup>216</sup> Ai sensi della norma desumibile da dagli artt. 237, 262 e 299 cod. civ.; 72, primo comma, del r.d. n. 1238 del 1939; e 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000.

<sup>217</sup> Si specifica che la dichiarazione di illegittimità costituzionale è stata estesa, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), all'art. 262, primo comma, cod. civ., e all'art. 299, terzo comma, cod. civ. (sentenza n. 286 del 2016).

scia sopravvivere la regola generale dell'attribuzione del cognome materno pur subordinata alla mancanza di espressa volontà concorde da parte dei genitori a voler attribuire alla prole anche il cognome materno e – comunque – in via temporanea – nell'attesa di un intervento legislativo, giudicato dalla Corte «indifferibile», che introduca una disciplina organica della materia secondo criteri coerenti con il principio di parità.

A quasi cinque anni gli inviti a una sollecita rimodulazione della disciplina non sono stati raccolti dal legislatore così che ancora non esiste un riferimento normativo organico che consenta di conciliare il rispetto della parità tra i genitori con il diritto alla identità personale dei figli nella salvaguardia della unità familiare.

Allo stato dei fatti, la regola che impone l'attribuzione del solo cognome del padre resta vigente a patto che non vi sia una volontà espressa da parte di entrambi i coniugi e anche nel caso in cui la Corte stabilisse la possibilità per i genitori di scegliere di apporre il solo cognome materno invece di quello del padre (come richiesto dai ricorrenti nella causa oggetto dell'ordinanza che in questa sede si commenta) il sistema rimarrebbe di base incardinato su fondamenta contrastanti con i principi di eguaglianza e non discriminazione. Ciò significa che in tutti i casi in cui non vi fosse una dichiarazione concorde ed esplicita in senso diverso da parte di entrambi i genitori si verificherebbe la persistenza della prevalenza del patronimico la cui incompatibilità con il valore fondamentale dell'uguaglianza è stata da tempo riconosciuta dalla più volte citata e consolidata giurisprudenza costituzionale.

Si nota peraltro che in questo contesto neanche il

comune accordo che legittima la pur limitata possibilità di deroga alla disciplina generale dell'assegnazione automatica del cognome paterno, si ritiene manifestazione soddisfacente di una reale parità tra i genitori, dal momento che uno dei due (per inciso, la madre) ha necessariamente bisogno di un accordo per trasmettere il proprio cognome. Il meccanismo del consenso risulta dunque insufficiente o comunque inadeguato a correggere il sistema tanto da renderlo congruo rispetto al parametro costituzionale.

Preso atto di ciò la Corte afferma che «il modo in cui occasionalmente sono poste le questioni incidentali di legittimità costituzionale non può impedire al giudice delle leggi l'esame pieno del sistema nel quale le norme denunciate sono inserite»<sup>218</sup> e che, in virtù del rapporto di presupposizione e di continenza tra la questione specifica dedotta dal giudice a quo e quella nascente dai dubbi di legittimità costituzionale ora indicati, la risoluzione della questione avente ad oggetto l'art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui impone l'acquisizione del solo cognome paterno, si configura come logicamente pregiudiziale e strumentale per definire le questioni sollevate dal giudice a quo<sup>219</sup>. Alla luce di ciò, sebbene siano possibili soluzioni normative diverse e ugualmente legittime – fermo restando che il parametro di riferimento deve essere il rispetto del principio di pa-

<sup>218</sup> Ordinanza n. 183 del 1996; nello stesso senso, sentenza n. 179 del 1976 e ordinanze n. 230 del 1975 e n. 100 del 1970.

<sup>219</sup> Vengono citate, *ex multis*, le sentenze n. 255 del 2014, n. 179 del 1976, n. 195 del 1972; nonché ordinanze n. 114 e n. 96 del 2014, n. 42 del 2001; n. 197 e n. 183 del 1996; n. 297 e n. 225 del 1995; n. 294 del 1993; n. 378 del 1992, n. 230 del 1975 e n. 100 del 1970.

rità di genere e del diritto alla identità personale dei figli – la Corte registra l'esigenza di garantire la legalità costituzionale, che deve in ogni caso prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore<sup>220</sup> che peraltro non ha reagito ai ripetuti richiami producendo una normativa di riferimento. Questo, si ribadisce e sottolinea, a fronte di un ostinato mancato riscontro da parte del legislatore che in un certo senso spinge la Corte Costituzionale verso la scelta di assumere la responsabilità di garantire – in un contesto di equilibrio di poteri istituzionali – il rispetto di un parametro di legalità del quale – da anni e in sedi diverse – si è riscontrata la violazione.

La Corte riscontra il contrasto evidente della trasmissione di un unico cognome e di un solo ramo genitoriale con l'esigenza costituzionale di garanzia della effettiva parità tra madre e padre e la pienezza della identità personale dei figli di cui agli articoli 2 e 3 nella considerazione della unità familiare. La correzione apportata dalla giurisprudenza costituzionale con la deroga legittimata dalla volontà concorde dei genitori non è sufficiente a sanare i profili di incompatibilità con il parametro costituzionale perché lascia ferma la regola base, impostata su un criterio di prevalenza del genere maschile nel rapporto genitoriale. È in ragione di ciò che si discute la legittimità costituzionale della disciplina della automatica attribuzione del patronimico che non può trovare giustificazione nella esigenza di salvaguardia della unità familiare dal momento che, come si legge nella ordinanza n.

<sup>220</sup> V. sentenza Corte Cost. n. 242 del 2019; nello stesso senso Corte Cost., sentenze n. 96 del 2015, n. 162 del 2014 e n. 113 del 2011.

18/2021 «è proprio l'eguaglianza che garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo», dal momento che l'unità «si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità»<sup>221</sup>. Nel caso di specie non si può fare a meno di riscontrare la perdurante violazione del principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi che si pone in contraddizione con la finalità di garanzia dell'unità familiare, individuata quale ratio giustificatrice, in generale, di eventuali deroghe alla parità dei coniugi»<sup>222</sup>. Considerando anche il dubbio di legittimità dell'art. 262, primo comma del codice civile, con riguardo al disposto dell'art. 117, primo comma della Costituzione in relazione al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al divieto di discriminazione di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 14 della CEDU, la Corte compie una scelta significativa e importante dichiarando di non potersi esimere dal risolvere in via pregiudiziale le questioni di costituzionalità sopra menzionate ai fini della decisione.

È su queste basi, dunque, che il giudice delle leggi decide di sollevare di fronte a sé stessa la questione di legittimità costituzionale della disciplina vigente di trasmissione del cognome, lasciando presagire la determinazione di un prossimo, molto atteso, scenario risolutivo sulla materia.

La scelta della Corte non è stata esente da critiche riguardanti soprattutto il metodo che ha suscitato perplessità in chi avrebbe preferito un rituale percorso di am-

<sup>221</sup> Così Corte Cost. sentenza n. 133 del 1970.

<sup>222</sup> Cfr. Corte Cost. sentenza n. 286 del 2016.

missione della questione di costituzionalità con conseguente pronuncia nel merito<sup>223</sup>. In particolare, attenzione è stata posta sul fatto che la Corte abbia escluso, sebbene implicitamente, di poter fare perno solo sull'elemento della volontà concorde di entrambi i genitori per determinare il criterio di attribuzione di un unico cognome, in alternativa tra quello paterno o materno, individuando la formula del doppio cognome come indicata nel caso di mancato accordo tra madre e padre. È stato rilevato che la nuova regola sarebbe potuta essere affermata procedendo secondo lo schema della illegittimità costituzionale consequenziale<sup>224</sup>, in ragione del quale dopo avere dichiarato illegittima la norma individuata nell'ordinanza del giudice a quo avrebbe potuto stabilire la nuova norma<sup>225</sup>.

<sup>223</sup> Cfr. G. MONACO, *Una nuova ordinanza di "autorimessione" della Corte Costituzionale*, in *Nomos. Le attualità del diritto*, n. 1. 2021, 161; C. INGENITO, *Una nuova occasione per superare "l'anche" nell'attribuzione al figlio del cognome dei genitori. Riflessioni a margine dell'ordinanza n. 18/2021*, in *Federalismi.it*, n. 11, 2021

<sup>224</sup> È il caso in cui la Corte dichiara illegittima anche una disposizione diversa da quella impugnata dal giudice rimettente, alla quale si fa riferimento nell'ordinanza di rinvio in quanto ritenuta analoga o simile e affetta di conseguenza dallo stesso vizio di incostituzionalità, cfr. sul punto R. ROMBOLI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in R. Romboli (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale*, Giappichelli, Torino 2020, 101 ss.

<sup>225</sup> Così E. MALFATTI, *Ri-costruire la "regola" del cognome: una long story a puntate (e anche un po' a sorpresa)*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, n. 1, 2021, in <https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it>, 4, «(...) l'estensione della pronuncia di incostituzionalità ad altre disposizioni è giustificata dalla considerazione che la sopravvivenza delle stesse si porrebbe in insanabile contrasto con la pronuncia di accoglimento, e soprattutto con le finalità che con essa si sono volute rag-

Certamente la questione del cognome materno, letta attraverso la stratificazione negli anni della giurisprudenza costituzionale in materia traccia un tragitto che spinge a riflettere sull'evoluzione del ruolo della Corte Costituzionale che a lungo, pur rimarcando con costanza, a partire dal 1988, l'incompatibilità dell'attribuzione automatica del cognome paterno con i principi costituzionali di uguaglianza e dignità individuale, a lungo si è rifiutata di entrare nel merito di scelte giudicate spettanti al legislatore, legittimato capace di discrezionalità di fronte a una pluralità di opzioni possibili. A distanza di trentatré anni dalla prima ordinanza in materia, la Consulta cambia atteggiamento e si attesta in posizione creativa, aprendo nuovi spazi di riflessione in ordine alla collocazione dell'organo costituzionale ma forse chiudendo – chi vivrà vedrà – l'annosa questione del diritto al cognome materno in Italia. La scelta della Corte, evidentemente anomala e peculiare, assume la forma di una *extrema ratio* e si ritiene inserita nella dimensione fisiologica del ruolo di un giudice costituzionale in un contesto democratico. È un intervento coraggioso e rigorosamente supportato da esigenze legate alla funzione propria dell'organo legittimato a effettuare il sindacato di costituzionalità delle

giungere. Proprio di recente, per limitarmi a un solo esempio, la dichiarazione di incostituzionalità del divieto di iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo, operato con sentenza n. 186 del 31 luglio 2020, cui si è aggiunta la dichiarazione di illegittimità consequenziale di un complesso di disposizioni valutate espressamente dalla Corte come un insieme organico, espressivo di una logica unitaria, dunque sorrette da una comune matrice<sup>12</sup>, dimostra – direi – l'elasticità di lettura e insieme le potenzialità applicative dell'istituto di cui alla seconda parte dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87»

leggi e garantire l'allineamento delle norme vigenti con il parametro interno e sovranazionale. Banalizzando, si potrebbe dire che l'ordinanza di autorimessione si colloca nella prospettiva de «il fine che giustifica i mezzi», laddove l'obiettivo – chiaro, prioritario e condiviso – porta ad agire a fronte della mancata azione di chi in linea di principio avrebbe il potere di farlo ma – per difetti del sistema o mancata volontà – risulta da lunghissimo tempo inerte.

*6. Ipotesi di riforma di trasmissione del cognome in un'ottica di parità di genere*

Ferma restando la necessità prioritaria di affermare il principio di uguaglianza e agire al fine di rendere coerente il sistema di trasmissione del cognome con il modello paritario e non discriminatorio delineato dalla nostra Costituzione e dal parametro sovranazionale occorre considerare attentamente l'effetto prodotto nel concreto dalla scelta del modello di trasmissione del cognome. In particolare, si teme che una impostazione incentrata esclusivamente sulla discrezionalità dei genitori, pur garantendo in apparenza la parità tra le parti, di fatto si traduca in una nuova prevalenza della componente maschile per ragioni ancorate alla tradizione ma anche a delicate dinamiche di tipo sociale ed economico che portano ancora la donna a essere, in molti casi, parte debole nella coppia. In sostanza, ancorando la trasmissione del cognome alla mera volontà concorde dei genitori si otterrebbe senz'altro un riconoscimento formale della parità ma nel concreto si verificherebbe un perpetuarsi del

regime esistente, con l'assegnazione del cognome paterno salvo ipotesi residuali in cui si opti per quello della madre o per il doppio cognome.

Se lo scopo è quello di garantire il rispetto del diritto di identità che si esprime attraverso il cognome (art. 2 Cost.) in un doveroso quadro di eguaglianza e parità di genere (artt. 3 e 29 Cost.) occorre operare un bilanciamento che assicuri che nessuno degli interessi coinvolti venga subordinato o comunque eccessivamente compresso. In questo senso si auspica la previsione di un meccanismo basato sulla trasmissione dei cognomi di entrambi i genitori, corredato da un criterio che stabilisca l'ordine e il principio da adottare per la trasmissione alle generazioni successive in un senso non discriminatorio.

Un modello cui guardare potrebbe essere quello della Francia, dove è possibile assegnare ai figli il cognome del padre, della madre, oppure entrambi, secondo l'ordine scelto dai genitori e con il limite di un cognome ciascuno. L'attribuzione non è connessa allo stato matrimoniale dei genitori bensì al fatto che la filiazione venga riconosciuta simultaneamente alla nascita oppure in un momento successivo (art. 363, comma 3 c.c., modificato dall'art. 12 della Loi n. 2013-404 du 17 mar 2013).

Al fine di invertere il principio di identità contestualmente ai principi di uguaglianza e non discriminazione, si consideri l'opportunità di garantire la trasmissione di entrambi i cognomi dei genitori, per manifestare il legame con le linee paterna e materna evitando che nella realtà dei fatti tradizione e dinamiche interne alla famiglia portino a una sostanziale prevalenza del patronimico. Ai genitori dovrebbe essere comunque riconosciuta la possibilità, in un momento successivo, di accedere a

una procedura agevolata presso la Prefettura per ottenere il cambio cognome con la sostituzione, per esempio, del doppio cognome con il solo cognome materno o paterno.

Il riconoscimento della parità di genere, troppo a lungo negata dal sistema italiano di trasmissione del cognome, deve essere la priorità ma una scelta non attenta rischia di produrre complicazioni considerevoli. Si pensi, per esempio, ai casi in cui non vi sia accordo tra i coniugi o, ancora, all'eventualità in cui sussista un dubbio su quale cognome attribuire al figlio secondogenito nell'ipotesi in cui i genitori abbiano formulato un accordo espresso di assegnare il cognome materno al primogenito ma a causa, per esempio, di un mutamento nei rapporti coniugali tale comune volontà non venga nuovamente esplicitata al momento della nascita del secondo figlio. Un pericolo plausibile è anche quello – già segnalato – che, soprattutto nell'ipotesi della scelta di un cognome unico ma non solo, si manifesti un vantaggio per il cognome del coniuge che presenta una più forte posizione sociale ed economica.

La scelta deve dunque essere ponderata ma non è ostica, considerando tra l'altro che il diritto comparato offre un'ampia gamma di possibilità, che hanno dato prova di funzionalità in un quadro di equità. Nei sistemi francese e tedesco, come si è visto, è per esempio possibile attribuire il solo cognome materno e se oltralpe è possibile anche prevedere la formula del doppio cognome l'ordinamento tedesco non contempla tale possibilità. Nel contesto europeo, dunque, il modello vigente in Francia si colloca in posizione intermedia tra la tradizione del cognome di famiglia propria della Germania e dif-

fusa in tutta l'Europa del Nord con diverse declinazioni e il meccanismo che in Spagna prevede l'assegnazione ai figli dei cognomi di entrambi i genitori che fino a qualche tempo fa prevedeva una prevalenza del patronimico – che veniva comunque trasmesso alla seconda generazione – ma che ora è stato aggiornato e improntato a criteri di parità<sup>226</sup>. Si ricorda che oggi, in Spagna i genitori hanno la possibilità di mettersi d'accordo sull'ordine dei cognomi da assegnare alla prole e nel caso in cui non sia possibile individuare una volontà comune la decisione spetta all'ufficiale dello stato civile. Inoltre, al compimento della maggiore età i figli possono invertire liberamente l'ordine dei loro cognomi. In Francia si sono stabilite regole sussidiarie da applicare in caso di mancato accordo tra i genitori mentre in Germania è previsto in tali ipotesi l'intervento dell'autorità giudiziaria, chiamata a intervenire tenendo conto esclusivamente del migliore interesse del minore.

Le proposte di legge attualmente all'esame del Parlamento ricalcano nella sostanza, con alcune modifiche e integrazioni, il disposto del disegno di legge atto Senato n. 1628 approvato dalla Camera dei deputati nella XVII legislatura il 24 settembre 2014, il cui esame si è poi arrestato in Commissione al Senato<sup>227</sup>. Obiettivo della proposte, al pari dei provvedimenti analoghi presentati in precedenza, è quello di rivedere le norme in materia di cognome dei figli allo scopo di riconoscere pari dignità alle donne – in conformità con quanto già previsto con estrema chiarezza dalla Costituzione – nell'ambito del

<sup>226</sup> V. Ivi, cap. 2.

<sup>227</sup> V. infra, Capitolo 4. 2.

rapporto coniugale e in generale nella relazione familiare e riconoscere altresì l'unicità della filiazione, sia che ci si trovi nel contesto matrimoniale che al di fuori di un legame ufficiale tra i genitori. Aspetto significativo è – a parere di scrive – la volontà che si evince talora esplicitamente dalle relazioni di accompagnamento di allineare l'ordinamento italiano a quello degli altri Paesi europei (e non solo), a quanto previsto dalle fonti convenzionali di rango internazionale e dalle pronunce di diversi organismi internazionali, concordi nella determinazione della possibilità di conferire ai figli il cognome di entrambi i genitori. Costante e puntuale è il richiamo al passo della sentenza della Corte Costituzionale del 2006 in cui si identifica in modo inequivocabile l'automatismo nell'attribuzione del cognome paterno ai figli come un retaggio patriarcale e tradizionale della famiglia, e la sottolineatura del fatto che la stessa Consulta abbia dichiarato incostituzionali le disposizioni del codice civile e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 sull'ordinamento dello stato civile che non consentono ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere alla prole al momento della nascita anche il cognome della madre. Tra le innovazioni suggerite vi è l'introduzione nel codice civile di un nuovo articolo rubricato «Cognome del figlio nato nel matrimonio» in ragione del quale, sussistendo volontà comune dei genitori, debba essere attribuito ai figli, al momento della dichiarazione di nascita presso gli uffici di stato civile il cognome del padre, o il cognome della madre ovvero il cognome di entrambi nell'ordine concordato dai genitori. Nel caso in cui non vi sia accordo alcuni provvedimenti dispongono l'assegnazione dei cognomi di entrambi i

genitori secondo l'ordine alfabetico e si prevede diffusamente che i figli degli stessi genitori coniugati, registrati all'anagrafe dopo il primogenito/a debbano portare lo stesso cognome del fratello o della sorella. Ciò al fine di scongiurare l'ipotesi che nella stessa famiglia vi siano figli degli stessi genitori con cognomi differenti. Con riguardo ai criteri da applicare per regolare la trasmissione del cognome alle generazioni successive l'opzione preferita pare quella che prevede che la persona cui sono stati attribuiti entrambi i cognomi dei genitori può trasmettere ai propri figli solo uno dei cognomi a sua scelta, questo al fine di evitare evidentemente una moltiplicazione di cognomi a ogni nuova generazione. La disciplina prevista per i figli di genitori coniugati è di solito estesa anche ai figli nati al di fuori del matrimonio. Nel caso in cui il figlio o la figlia sia riconosciuto/a alla nascita da un solo genitore si prevede che ne assuma il cognome e nell'ipotesi in cui il riconoscimento da parte dell'altro genitore avvenga in seguito, come accade nel caso di paternità o maternità del secondo genitore riconosciute per via giudiziale, il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché, se ha già compiuto quattordici anni, del figlio stesso. Disciplina analoga si applica allorché la paternità o la maternità del secondo genitore venga dichiarata per via giudiziale. In generale, si prevede che ai figli nati al di fuori dal matrimonio dagli stessi genitori sarà attribuito lo stesso cognome assegnato al primogenito/a.

Si prevedono anche novità con riguardo al cognome degli adottati maggiorenni. La regola generale, di base, resta quella che l'adottato antepone al proprio cognome quello dell'adottante e nel caso in cui la persona che vie-

ne adottata abbia un doppio cognome deve indicare quale abbia intenzione di conservare. Attualmente se l'adottato/a è maggiorenne e viene adottato da persone unite in matrimonio si verifica l'attribuzione automatica del cognome del marito mentre sarebbe auspicabile, come previsto dai provvedimenti in esame, che siano i coniugi adottanti a precisare di comune accordo quale cognome debba essere trasmesso al figlio adottivo con opzione tra paterno, materno oppure di entrambi, secondo l'ordine concordato. Se non vi è accordo si può imporre il criterio alfabetico o il sorteggio. Una delle proposte (Boldrini) prevede la modifica dell'art. 27 della legge n. 184 del 1983, disciplinante le modalità per l'adozione, con riguardo agli effetti esercitati dall'adozione sullo status del minore adottato. La formulazione attuale prevede ancora il riferimento all'acquisto dello stato di «figlio legittimo» mentre la norma rinnovata farebbe riferimento allo status di figlio degli adottanti, ampliando nei confronti dell'adottato – ai fini dell'assegnazione del cognome – la disciplina di cui all'art. 143 del codice civile, così come formulato dalla stessa proposta.

Disciplina apposita viene diffusamente dedicata al cognome del figlio maggiorenne al quale si garantisce la possibilità di aggiungere al proprio il cognome del padre e della madre, a prescindere dalla scelta effettuata dai genitori al momento della iscrizione agli uffici dell'anagrafe. In questo senso si prevede una procedura estremamente agevolata, che si traduce in una semplice dichiarazione resa presso gli uffici di stato civile personalmente o per iscritto, con sottoscrizione autenticata da parte del richiedente. Tale dichiarazione dovrà essere annotata nel certificato di nascita.

Per quanto riguarda i figli nati fuori dal matrimonio prerequisite per l'aggiunta del cognome è il riconoscimento da parte del genitore di cui si intende assumere il cognome o la dichiarazione giudiziale di maternità o paternità. In questi casi non si deve fare ricorso alla disciplina amministrativa prevista presso gli uffici prefettizi per ottenere il cambiamento del nome o del cognome, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000<sup>228</sup> sull'ordinamento dello stato civile, ma si procede a una procedura agevolata per l'aggiunta del cognome materno o paterno. Tale procedura semplificata alla quale si ha accesso tramite istanza all'ufficiale dello stato civile sarà adottabile soltanto nei confronti di chi intende aggiungere al proprio cognome quello della madre ovvero del padre.

Allo stato dei fatti dobbiamo prendere atto che non esiste ancora una formula esente da criticità. I modelli fondati su criteri sussidiari che stabiliscono criteri di trasmissione dei cognomi in assenza di accordo tra i genitori, come quello francese, risultano efficaci e funzionali al fine di garantire la certezza del diritto e l'ordine amministrativo ma possono portare a uno svantaggio di uno dei genitori nel caso ci si trovi a dover applicare criteri quali

<sup>228</sup> Si ricorda che tale disciplina, alla quale sono sottese anche evidenti ragioni di sicurezza pubblica, prevede la presentazione di una domanda al prefetto, l'affissione della stessa all'albo pretorio del comune e la possibilità, per chiunque vi abbia interesse, a opporsi a tale domanda. Tale disciplina continuerà ad essere applicabile a chi intenda «modificare» (e, quindi, eventualmente sostituire) il proprio nome o cognome, ad esempio, perché ridicolo o vergognoso, perché rivela l'origine naturale o per altre ragioni (la cui fondatezza, pertanto, continuerà ad essere valutata dal prefetto).

l'ordine alfabetico o il sorteggio. D'altra parte, l'opzione "alla tedesca" può risultare controproducente dal punto di vista dell'agevolezza dei procedimenti amministrativi, pur garantendo a pieno il principio di identità legato alla identificazione tramite il cognome, come accade nel mondo anglosassone.

Con riferimento all'Italia, ciò che è certo è che – come testimoniato dalla determinazione della Corte Costituzionale a occuparsi del tema in via risolutiva – il cambiamento non può essere ulteriormente ritardato perché – nonostante l'obiezione ricorrente di chi ritiene che ci sia "ben altro cui pensare" – anche le discriminazioni meno appariscenti devono essere eliminate da un ordinamento che si fonda sulla eguaglianza.

## DOCUMENTAZIONE

**Atto Senato 1025 Maiorino e Dessì, recente «Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, presentato il 29 gennaio 2019**

### DISEGNO DI LEGGE

#### **Art. 1.**

*(Attribuzione del proprio cognome da parte dei coniugi)*

1. L'articolo 143-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 143-*bis*. – (*Cognome dei coniugi*) – Ciascun coniuge conserva il proprio cognome e ha il diritto di trasmetterlo al proprio figlio ».

2. L'articolo 156-*bis* del codice civile è abrogato.

3. All'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, i

commi secondo, terzo, quarto e quinto sono abrogati.

**Art. 2.**

*(Introduzione dell'articolo 143-bis.1 del codice civile)*

1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 143-bis.1. – (*Cognome dei figli di genitori coniugati*) – Al figlio di genitori coniugati è attribuito il cognome di uno o di entrambi i genitori, affiancati secondo l'ordine scelto da questi ultimi di comune accordo, per un massimo di un cognome per genitore.

I genitori devono presentare una dichiarazione congiunta davanti all'ufficiale di stato civile, che comprova l'accordo di cui al comma precedente.

In assenza della dichiarazione congiunta dei genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce d'ufficio lo stesso cognome del primo figlio, anche se nato prima del matrimonio ma riconosciuto contemporaneamente da entrambi. Si applicano le norme di cui all'articolo 250, in quanto compatibili.

Il figlio cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmettere al proprio figlio soltanto uno di essi ».

**Art. 3.**

*(Modifica dell'articolo 262 del codice civile)*

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 262. – (*Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio*) – Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143-bis.1.

Il figlio che ha compiuto quattordici anni può chiedere

che il cognome del genitore che lo abbia riconosciuto per secondo, o per il quale si sia concluso il procedimento di accertamento, sia aggiunto anteponendolo o posponendolo a quello del genitore che lo ha riconosciuto per primo ».

**Art. 4.**

*(Modifica dell'articolo 299 del codice civile)*

1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 299. – (*Cognome dell'adottato*) – L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-*bis*.1, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere.

Se l'adozione è compiuta da coniugi, si applica quanto previsto dall'articolo 143-*bis*.1 ».

**Art. 5.**

*(Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile)*

1. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, in materia di ordinamento dello stato civile, le modifiche necessarie per adeguare la relativa disciplina alle disposizioni introdotte dalla presente legge.

**Art. 6.**

*(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni della presente legge in materia di attribuzione del cognome ai figli si applicano anche ai figli degli italiani nati all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470.

**Art. 7.**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 8.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**-Atto Camera 106 Boldrini, recante «Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli» presentato il 23 marzo 2018**

**PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 1.**

*(Introduzione dell'articolo 143-quater del codice civile, in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio).*

1. Dopo l'articolo 143-ter del codice civile è inserito il seguente:

«ART. 143-quater. – (Cognome del figlio nato nel matrimonio). – I genitori coniugati, all'atto della dichiarazione di nascita del figlio, possono attribuirgli, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre ovvero quelli di entrambi nell'ordine concordato.

In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico

I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta».

**ART. 2.**

*(Modifica dell'articolo 262 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio).*

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

«ART. 262. – (Cognome del figlio nato fuori del matrimonio). – Al figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni dell'articolo 143-*quater*.

Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome.

Quando il riconoscimento del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questo si aggiunge al cognome del primo genitore. A tale fine sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età.

Le disposizioni del terzo comma si applicano anche quando la paternità o la maternità del secondo genitore è dichiarata giudizialmente.

In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143-*quater*, terzo comma.

Al figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i genitori si applica quanto previsto dall'articolo 143-*quater*, quarto comma».

**ART. 3.**

*(Modifiche agli articoli 299 del codice civile e 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dell'adottato).*

1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

«ART. 299. – (Cognome dell'adottato). – L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-*quater*, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere.

Se l'adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere concordemente il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-*quater*. In caso di mancato accordo, si segue l'ordine alfabetico».

2. Il primo comma dell'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dai seguenti:

«Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti.

All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-*quater* del codice civile

**ART. 4.**

*(Cognome del figlio maggiorenne).*

1. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno o il solo cognome materno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita.

2. Il figlio nato fuori del matrimonio non può aggiungere al proprio il cognome del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento ovvero la cui paternità o maternità non sia stata dichiarata giudizialmente.

3. Nei casi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni previste dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

**ART. 5.**

*(Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile).*

1. Con regolamento emanato, su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono apportate alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modificazioni necessarie per adeguarla alle disposizioni di cui alla presente legge.

**ART. 6.**

*(Clausola di invarianza finanziaria).*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**ART. 7.**

*(Disposizioni finali).*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano alle dichiarazioni di nascita rese dopo la data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 e alle adozioni pronunciate con decreto emesso dopo la medesima data.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano alle dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile dopo la data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5.

3. Il genitore del figlio minorenni nato o adottato prima della data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 può domandare all'ufficiale dello stato civile che al cognome del figlio sia aggiunto il cognome materno, secondo la procedura stabilita dal regolamento medesimo. Sono necessari il consenso di entrambi i genitori, salvo che uno di essi non sia più vivente, e del figlio minorenni qualora abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

**- Atto Senato 170, Garavini e altri, recante «Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli» presentato il 17 luglio 2018**

Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Garavini, Pittella, Alfieri, Nannicini, Cucca, Patriarca, Iori, Rampi, Parente, Boldrini, Fantetti, Comincini, Margiotta, Magorno, Valente, Rojc, Giacobbe, Conzatti, Masini, Giammanco, Verducci, Marcucci, Biti, Misiani, Assuntela Messina, Mirabelli, Ferrari, Grimani, Sbrollini, Malpezzi, D'alfonso, Rossomando e Manca comunicato alla presidenza il 28 marzo 2018 recante «Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli»

**DISEGNO DI LEGGE**

**Art. 1.**

L'articolo 143-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 143-*bis*. - (Cognome dei coniugi). - Ciascun coniuge conserva il proprio cognome». 2. L'articolo 156-*bis* del codice civile è abrogato. 3. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono abrogati.

**ART. 2**

Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile è inserito il seguente: «Art. 143-*bis*.1. - (Cognome del figlio di genitori coniugati). - I genitori coniugati, all'atto della registrazione del figlio allo stato civile, possono attribuire, secondo la loro volontà, o il cognome del padre o quello della madre o quelli di entrambi nell'ordine concordato. In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico. I figli degli stessi genitori coniugati, registrati successivamente, portano lo stesso cognome del primo figlio registrato. Il figlio che ha avuto il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta».

**ART. 3**

L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:  
«Art. 262. - (Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio). - Le disposizioni dell'articolo 143-*bis*.1 si applicano anche al figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori. Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome. Quando il riconoscimento o l'attestazione della filiazione da parte del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questo si aggiunge a quello del primo genitore. A tale fine è necessario il consenso del genitore che ha effettuato il primo riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età. Nel caso di riconoscimento di entrambi i genitori, se uno di loro ha un doppio cognome, ne trasmette al figlio soltanto uno, a sua scelta. In caso di più figli nati fuori dal matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143-*bis*.1, terzo comma».

**ART. 4**

L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:  
«Art. 299. - (Cognome dell'adottato). - L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-*bis*.1 e dell'articolo 262, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere. Se l'adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere concordemente il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-*bis*.1. In caso di mancato accordo, si segue l'ordine alfabetico». 2. L'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente: «Art. 27. - 1. L'adottato acquista, nei confronti degli adottanti, la condizione di figlio nato nel matrimonio. 2. All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-*bis*.1 del codice civile»

**ART. 5.**

Le disposizioni della presente legge in materia di attribuzione del cognome ai figli si applicano anche ai figli degli italiani residenti all'estero che devono essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470.

**-Atto Camera 1265 – Proposta di legge Dadone e altri recante «Modifiche al codice civile in materia di attribuzione del cognome ai figli» presentata il 12 ottobre 2018**

Proposta di legge di iniziativa dei deputati Dadone, Salafia, Dieni, Macina, Bandino, Bilotti, Elisa Tripodi, Piera Aiello, Ascari, D'Arrando recante «Modifiche al codice civile in materia di attribuzione del cognome ai figli, presentata il 12 ottobre 2018.

**PROPOSTA DI LEGGE**

**Art. 1.**

1. Lo Stato riconosce a entrambi i genitori il diritto di assegnare al figlio il proprio cognome.

**Art. 2.**

- 1. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

- «Art. 143-*bis*.1. – (*Cognome del figlio*) – Nel caso in cui il figlio sia riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, questi, di comune accordo, possono scegliere il cognome di uno o dell'altro o entrambi i cognomi, affiancati secondo l'ordine da loro scelto, per un massimo di un cognome per genitore.

- I genitori devono presentare una dichiarazione con-

giunta davanti all'ufficiale di stato civile, che compri l'accordo di cui al primo comma.

- In assenza di una dichiarazione congiunta dei genitori, l'ufficiale di stato civile attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

- Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, l'ufficiale di stato civile attribuisce d'ufficio lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

- Il figlio al quale sia attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno».

**Art. 3.**

- 1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 262. – (*Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio*) – Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome scelto dai genitori. Si applica l'articolo 143-*bis*.1.

Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata, o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore, il figlio può aggiungere il cognome di quest'ultimo, anteporlo o sostituirlo a quello del genitore che lo ha riconosciuto per primo».

**Art. 4.**

Il terzo comma dell'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Se l'adozione è compiuta da coniugi si applica l'articolo 143-*bis*.1».

## Bibliografia

- ALCURI M., *L'attribuzione del cognome materno al figlio legittimo al vaglio delle Sez. Un. della SC: gli orientamenti della giurisprudenza interna e comunitaria*, in *Dir. Famiglia*, n. 3, 2009, pp. 1075 ss.
- ALPA G., *Il diritto di essere se stessi*, La Nave di Teseo, Milano 2021.
- ANGELINI F., *Le dimensioni costituzionali dell'istruzione*, in F. Angelini, M. Benvenuti, (a cura di), *Atti del Convegno di Roma*, 23-24 gennaio 2014, Jovene, Napoli, 2014, pp. 68 ss.
- AUTORINO STANZIONE G., *Autonomia familiare e attribuzione del cognome: i dubbi in Italia e le certezze in Europa*, in *Corr. Giur.*, 2009, pp. 496 ss.
- AUTORINO STANZIONE G., *Attribuzione e trasmissione del cognome. Profili comparatistici*, in *Comparazione e diritto civile*, Annali 2010-2011, vol. I, Giappichelli, Torino 2012, pp. 254 ss.
- BARATTA R., *Lo scioglimento del vincolo coniugale: annullamento, separazione e divorzio*, in G. Ajani e G.A. Benacchio (a cura di), *Tratt. dir. priv. dell'Unione europea*, II, Persona e famiglia, pp. 295 ss.
- BARIATTI S., (a cura di), *La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario*, Giuffr , Milano 2007.
- BASSU C., *Nel nome della madre. Il diritto alla trasmissione del cognome materno come espressione del principio di eguaglianza. Un'analisi comparata*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, n. 3, 2016, pp. 545-582.

- BATTIATO C., *Il cognome materno alla luce della recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Rivista AIC*, giugno 2014.
- BAUDRY-LACANTINERIE M., HOUQUES-FOURCADE M., *Trattato teorico-pratico di diritto civile*, vol. I - *Delle persone* (trad. it. a cura di P. Bonfante, G. Pacchioni, A. Sraffa), Vallardi, Milano 1914.
- BAVETTA G., *Identità*, in Enc. dir. XIX, Milano, 1970, 953 ss.
- BELLIVIER F., *Dévolution du nom de famille*, in RTD civ., 2003, p. 554.
- BIANCA C. M., *Diritto civile*, 2.1. *La famiglia*, Milano, 2014, pp. 363 ss.
- BILKOVA A., PETERS A., VAN DIJK E. P., *Report on the Implementation of International Human Rights Treaties in Domestic Law and the Role of Courts*, Adopted by the Venice Commission at its 100th Plenary Session (Rome, 10-11 October 2014), [http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdf=CDL-AD\(2014\)036-e](http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdf=CDL-AD(2014)036-e) (ultima visita: 17 giugno 2021).
- BOBBIO N., *La consuetudine come fatto normativo*, Giappichelli, Torino 2010.
- BYRNES A., *The Committee on the Elimination of Discrimination against Women*, in A. Hellum e H.S. Aasen (a cura di), *Women's Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law*, Cambridge, 2013, pp. 27 ss.
- BUGETTI M. N., *Attribuzione del cognome ai figli e principi costituzionali: un nuovo intervento della Suprema Corte*, in *Famiglia e diritto*, vol. 12, 2008, pp. 1101 ss.

- BUGETTI M. N., *Il cognome comune delle persone unite delle persone unite civilmente*, in *Famiglia e diritto*, vol. 10, 2016, pp. 911 ss.
- BUFFA F., *Nel nome della madre. Prime riflessioni sulla sentenza CEDU, II sez., 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo c. Italia*, in *Questione giustizia*, 15.1.2014
- BUGETTI M. N., *Attribuzione del cognome ai figli e principi costituzionali: un nuovo intervento della Suprema Corte*, in *Fam. dir.*, 2008, pp. 1093 ss.
- BUSACCA A., *Status filiationis e attribuzione del cognome. Situazione attuale e prospettive di riforma*, in *Humanities*, n. 7, 2015, pp. 1 ss.
- BUSON D., *La disciplina del nome nel nuovo regolamento dello stato civile*, in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, vol. 22, 2001, pp. 2271 ss.
- BUSINELLI F. D., *Libertà e responsabilità dei coniugi nella vita familiare*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1973, pp. 131 ss.
- CACACE S., *Il genere: identità, filiazione, genitorialità*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, vol. 7/8, 2018, pp. 913 ss.
- CALOGERO M., PANELLA L., *L'attribuzione del cognome ai figli in una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: l'affaire Cusan e Fazzo c. Italia*, in *OIDU*, 2014, pp. 222 ss.
- CAGGIA F., ZOPPINI A., Sub art. 29, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, (a cura di), *Commentario alla Costituzione Italiana*, Torino, I, 2006, p. 614.
- CANNONE A., *L'interesse del fanciullo nelle convenzioni internazionali dell'Aja*, in *Divenire sociale e adeguamento*

- del diritto: studi in onore di Francesco Capotorti*, II, Milano, 1999, pp. 549 ss.
- CARAVITA B., *Appunti in tema di "Corte giudice a quo" (con particolare riferimento alle questioni sollevate nel corso dei giudizi incidentali di legittimità costituzionale)*, in AA.VV., *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 291 ss.
- CARBONE V., *I conflitti sul cognome e l'emergere di un diritto alla identità personale*, in *Famiglia e diritto*, vol. 5, 2006, pp. 469 ss.
- CARFÌ V., *Abbandono del patronimico: Corte di Cassazione vs. Corte Costituzionale?* In C. Honorati (a cura di), *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, Giuffrè, Milano 2010, pp. 59 ss.
- CARBONE S., QUERIOLO I., *Diritto di famiglia e Unione europea*, Giappichelli, Torino 2009.
- CARPANETO L., (a cura di), *Diritto di famiglia e Unione europea. Raccolta di normativa e giurisprudenza internazionale, comunitaria e interna*, Giappichelli, Torino 2009.
- CARTABIA M., (a cura di), *Manuale dei diritti fondamentali in Europa*, Bologna 2007.
- CARUSO D., *Il «nom d'usage»: una riforma a metà?*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, pp. 59 ss.
- CASSANO G., *Status familiare e conservazione del «proprio» cognome (la Consulta legittima nuovamente il diritto all'identità personale)*, in *Dir. fam. pers.*, 1998, I, pp. 476 ss.
- CASSANO G., *Automaticità della trasmissione del cognome versus identità personale*, in *Famiglia*, 2003, vol. 3, n. 2, pp. 893 ss.

- CASTORINA E., *Il caso «Garcia Avello» innanzi alla Corte di giustizia: conferme e caute aperture in materia di cittadinanza europea*, in *Giurisprudenza italiana*, 2004, pp. 2011 ss.
- CATTANEO G., *Il cognome della moglie e dei figli*, in *Rivista di diritto civile*, 1997, I, p. 693 ss.
- CERRI A., *Giustizia costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019
- CIERVO A., *Dal cognome patriarcale al cognome «patriarcale»? Evoluzioni giurisprudenziali in tema di doppio cognome del minore*, in *Rivista critica di diritto privato*, 2009, pp. 153 ss.
- CLEMENTI F., CUOCOLO L., ROSA F., VIGEVANI G. E., *La Costituzione italiana, commento articolo per articolo*, Il Mulino, Bologna 2021
- COOK R.J., (a cura di), *Human Rights of Women: National and International Perspectives*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1994
- COLOMBARI M. G., *Salvatore Morelli, il deputato delle donne*, Robin, Torino 2017
- COVIELLO N., *Il nome della persona*, in *Diritto della famiglia e delle persone*, vol. I, 1986, pp. 278 ss.
- COZZI O., *I d.d.l. sul cognome del coniuge e dei figli tra eguaglianza e unità familiare*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2010
- COZZI O., *La Corte costituzionale e il diritto di conoscere le proprie origini in caso di parto anonimo: un bilanciamento diverso da quello della Corte europea dei diritti dell'uomo?*, in *Giur. cost.*, 2005, pp. 4602 ss.

- D'AMICO M., *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, Raffaello Cortina Editore, Milano 2020.
- D'AMICO M., *Il "fine vita" davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi etici (Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019)*, in Osservatorio AIC, 1, 2020.
- DE CICCO M. C., *Cognome e principi costituzionali*, in M. Sesta, V. Cuffaro (a cura di), *Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2006, pp. 244 ss.
- DE CICCO M. C., *La normativa sul cognome e l'uguaglianza tra genitori*, in *Rassegna Dir. Civile*, 1985, pp. 960 ss.
- DE CUPIS A., *I diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Giuffrè, Milano, 1982.
- DELL'ONGARO F., *Ancora sul nome della famiglia e sul principio della parità*, in *Dir. Fam. Pers.*, 1988, p. 1583.
- DE SANCTIS RICCIARDONE P., *Nome civile*, in *Enc. giur. Treccani*, XXI, Roma 1989, pp. 5 ss.
- DE SANTIS V., *Il cognome della moglie e della madre nella famiglia: condanne dei giudici e necessità di riforma. L'unità della famiglia e la parità tra i coniugi alla prova*, Focus- Human Rights, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 1/2017, 13 marzo 2017.
- DE SCRILLI F., *Il cognome dei figli*, in *Trattato di diritto di famiglia Zatti*, II, Filiazione, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 472 ss.
- DI BIASE A., (a cura di), *Convenzioni sui diritti umani e Corti nazionali*, Roma Tre Press, Roma, 2014.
- DI MARCO GENTILE C., *Il nome della persona – Tra mezzo di individuazione e segno di identificazione*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1995.

- DOLSO G. P., *La questione del cognome familiare tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Giur. cost.*, 1, 2014, pp. 738 ss.
- FABBRICOTTI A., *La trasmissione del cognome materno secondo il diritto internazionale in materia di diritti umani*, in ibidem (a cura di), *Il diritto al cognome materno*, Jovene, Napoli 2017.
- FABBRICOTTI A., *La rilevanza della convenzione delle nazioni unite contro la discriminazione verso le donne (CEDAW) nella giurisprudenza degli stati contraenti Un commento a margine della recente pronuncia della Consulta in tema di trasmissione del cognome ai figli*, in *Rivista AIC*, [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it), 2017.
- FERRANDO G., *Diritto alla identità personale e cognome del figlio naturale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1996, IV, pp. 2479 ss.
- FERRANDO G., *Genitori e figli nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Fam. Dir.*, 2009, pp. 1054 ss.
- FESHET V., *The surname in Western Europe*, in *L'Homme. Z. F. G.*, 1, 2009, pp. 64.
- FINOCCHIARO A., *Il figlio legittimo può aggiungere al proprio cognome anche quello della madre?*, in *Giustizia civile*, 1985, pp. 879 ss.
- FIORAVANTI C., *Attribuzione uniforme di nomi e cognomi secondo la Convenzione di Monaco*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, vol. 2, 2004, pp. 562 ss.
- FORNER DELAGUA, J. J., *Nombres y apellidos. Normativa interna y internacional*, Editorial Bosh, Barcelona 1994.

- FRONTONI E., *Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini tra Corte EDU e Corte costituzionale. Nota a prima lettura sul mancato ricorso all'art. 117, primo comma, Cost., nella sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013*, in [www.osservatorioaic.it](http://www.osservatorioaic.it), 12/2013.
- FRONTONI E., *Genitori e figli tra giudici e legislatore. La prospettiva relazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli 2019.
- FROSINI T. E., *Teoremi e temi di diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano 2008.
- FROSINI T. E., *La lotta per i diritti. Le ragioni del costituzionalismo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2011.
- FURGIUELE G., *Della recente novella al «Code civil» in tema di eguaglianza tra coniugi*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, I, pp. 413 ss.
- FUSARO L., *Mutamento del cognome e rapporto di parentela*, in *Famiglia e diritto*, vol. 4. 2013, pp. 379 ss.
- FUSCO, «Chi fuor li maggior tui»: *la nuova risposta del Giudice delle leggi alla questione sull'attribuzione automatica del cognome paterno. Riflessioni a margine di C. Cost. sent. N. 286 del 2016*, in *Osservatorio AIC*, 3, 2017.
- GATTINI A., *Diritto al nome e scelta del nome nei casi di plurima cittadinanza*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1996, pp. 93 ss.
- GAVAZZI L., *Sull'attribuzione del cognome materno ai figli legittimi*, in *Famiglia, persone e successioni*, novembre 2006, pp. 898 ss.
- GIARDINA F., *Il cognome del figlio e i volti dell'identità. Un'opinione controluce*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, III, 2014, pp. 139 ss.

- GIGANTE M., (a cura di), *I diritti delle donne nella Costituzione*, Editoriale Scientifica, Napoli 2007.
- GIUSTI G. (a cura di), *Nominare per esistere. Nomi e cognomi*, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia 2011.
- GRISI G., *L'aporia della norma che impone il patronimico*, in *Europa e diritto privato*, vol. 3, 2012, pp. 649 ss.
- GROPPI T. PONTTHOREAU M. C., (a cura di), *The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges*, Hart Publishing, Oxford, 2014
- GROPPI T., *Menopaggio*, Il Mulino, Bologna 2020.
- GROSBON S., *Splendeur et misère de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes*, in D. Roman (a cura di), *La Convention pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes*, Paris, 2014, pp. 19 ss.
- GROSS A. M., *Rights and Normalization: A Critical Study of European Human Rights Case Law on the Choice of Names*, in *Harvard Human Rights Journal*, vol. 9, 1996, pp. 269 ss.
- HAYES M., *Dawson v. Wearmouth – What in a name? A child by any other Name is Surely just as Sweet?*, in 11 *Child & Fam. L. Q.* 423, 1999
- HELLUM H., ASEAN H.S., (a cura di), *Women's Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law*, Cambridge, 2013
- HERRING J., *Family Law*, London 2011
- HONORATI C., *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, Giuffrè, Milano 2010
- HONORATI C., *Il diritto al nome della moglie e dei figli nell'ordinamento italiano ed europeo. Osservazioni*

general, in *Id.* (a cura di), *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, Giuffrè, Milano 2010, pp. 3 ss.

GIUSTI A., *Il cognome del figlio legittimo di fronte alla Corte costituzionale*, in *Giust. civ.*, 1985, I, pp. 1471 ss.

IANNICELLI M. A., *Prospettive di riforma in materia di attribuzione del cognome ai figli*, in A. Fabbrocotti (a cura di), *Il diritto al cognome materno*, Napoli, Jovene 2017.

INGENITO C., *L'epilogo della automatica attribuzione del cognome paterno al figlio*, in *Osservatorio AIC*, 2, 2017.

INGENITO C., *Una nuova occasione per superare "l'anche" nell'attribuzione al figlio del cognome dei genitori. Riflessioni a margine dell'ordinanza n. 18/2021*, in *Federalismi.it*, n. 11, 2021.

JAYME E., *Cognome e protezione dell'identità (con particolare riguardo alla recente legislazione tedesca e con spunti di diritto internazionale privato)*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1994, I, pp. 853 ss.

LAMARCA MARQUES A., *The Changing Concept of Family and Challenges for Family Law in Spain and Catalonia*, in J.M. Scherpe (ed.), *European Family Law*, II, Glos-Morthampton, 2016, pp. 303 ss.

LAMARQUE E., *I diritti dei figli*, in *I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle*

- Corti europee*, M. Cartabia, (a cura di), *Manuale dei diritti fondamentali in Europa*, Bologna 2007, pp. 83 ss.
- LAMARQUE E., *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo a uso dei giudici italiani*, in *Scritti in ricordo di Paolo Cavalieri*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2016.
- LAMESTA M., BADDELEY M., *Au nom du père et de la mère, Le droit civil dans le context international: Journée de droit civil 2011*, Schulthess, Geneve 2012.
- LARSON C. F. W. *Naming Baby: The Constitutional Dimensions of Parental Naming Rights*, in *The George Washington Law Review*, vol. 80, n. 1, 2011, pp. 159 ss.
- LENTANO M., *Nomen. Il nome proprio nella cultura romana*, Il Mulino, Bologna 2018.
- LENTI L., *L'identità del minorenne*, in *L'identità nell'orizzonte del diritto privato*, Atti del Convegno di Padova del 21 aprile 2006, *supplemento di Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2007, pp. 4 ss.
- LENTI L., *Nome e cognome*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. Civ., II*, Torino, 1995.
- LINACERO DE LA FUENTE M. A., *Comentario a la Ley 40/1999, de 5 noviembre sobre nombre y apellidos y orden de los mismos*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, n. 8, 2000, pp. 321 ss.
- LOWE N.V, DOUGLAS G., *Bromley's Family Law*, 11. Ed, Oxford, 2015, pp. 356 ss.
- LEIBRING K. *The New Personal Names Act in Sweden. Some possible consequences for the name usage*, in *Namenkundliche Informationen*, NI 109/110, 2017, pp. 408 ss.

- MACCLINTOC H., *Sexism, surnames and Social Progress: The Conflict of Individual Autonomy and Government Preferences in Laws Regarding Name Changes at Marriage*, 24 Temp. Int'l & comp. L.J. 277, 2010.
- MACDOUGALL P. R., *The Right of Women to Name Their Children*, in *Law and Inequality Journal*, n. 3, 1985, pp. 91 ss.
- MALFATTI E., *Dopo la sentenza europea sul cognome materno: quali possibili scenari?*, in *Consulta online*, 9.3.2014.
- MALFATTI E., *Illegittimità dell'automatismo nell'attribuzione del cognome paterno: la "cornice" giurisprudenziale europea non fa il quadro*, in [www.forumquadernicostituzionali](http://www.forumquadernicostituzionali), 5.6.2017.
- MALFATTI E., *Ri-costruire la "regola" del cognome: una long story a puntate (e anche un po' a sorpresa)*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, n. 1, 2021, in <https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it>.
- MANCINI T., *Eguaglianza tra i coniugi e società naturale nell'art. 29 della Costituzione*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1963, 1, p. 20.
- MENGOZZI P., *Il diritto alla continuità del cognome di minori provvisti della cittadinanza di uno Stato non membro della Comunità e della cittadinanza italiana*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, n. 1, 2009, pp. 69 cc.
- MARTIRE D., *Giurisprudenza costituzionale e rime obbligate: il fine giustifica i mezzi? Note a margine della sentenza n. 113 del 2020 della Corte costituzionale*, in *Osservatorio AIC*, 6, 2020.
- MASSARI I., *Il cognome di famiglia nella nuova legge tedesca*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1994, pp. 573 ss.
- MCCRUDDEN C., *Why Do National Court Judges Refer to Human Rights Treaties? A Comparative International Law*

- Analysis of CEDAW*, in *American Journal of International Law*, 2015, pp. 534 ss.
- MELLI M., *Il dialogo tra ordinamenti nazionali e ordinamento comunitario: gli sviluppi più recenti in materia di diritto di famiglia*, in *Eur. dir. priv.*, 2007, 450 ss.
- MENDEZ TOMAS, R. M., VILALTA NICUESA A. E., *Expedientes y solicitudes sobre nombres y apellidos*, LEC, 2000, Biblioteca Básica de Práctica Procesal, n. 73, Editorial Bosh, Barcelona 2000.
- MEYER P., STETTLER M., *Droit de la filiation*, 5e édition, Schulthess, Zurich 2014.
- MORRONE A., *La Corte costituzionale come giudice dell'esperienza giuridica*, in *Quad. cost.*, 1, 2021, pp. 124 ss.
- MONACO G., *Una nuova ordinanza di "autorimessione" della Corte Costituzionale*, in *Nomos. Le attualità del diritto*, n. 1, 2021.
- MORMILE L., *Trasmissione del cognome paterno: la "tradizione" al vaglio della giurisprudenza fra funzione certificativa del nome, diritto alla identità personale e valutazione di compatibilità con il diritto comunitario*, in *Europa e diritto privato*, n. 3, 2005, pp. 829 ss.
- MORRONE A., *Suprematismo giudiziario Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quad. cost.*, 2, 2019.
- NATOLI I., *La soppressione della donna nella struttura familiare*, in *Il foglio d'arte*, Palermo, 1979.
- NATOLI I., *Ma è proprio obbligatorio il cognome del marito?* in *L'Ora di Palermo*, 11 marzo 1980.
- NATOLI I., *Ai figli il cognome della donna*, in *L'Ora di Palermo*, 30 dicembre 1980.

- NICCOLAI S., *Il cognome familiare tra marito e moglie. Come è difficile pensare le relazioni tra i sessi fuori dallo schema dell'uguaglianza*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1, 2006, pp. 558 ss.
- NICOTRA I., GIUFFRÉ (a cura di), *La famiglia davanti ai suoi giudici*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014.
- NICOTRA I., *L'attribuzione ai figli del cognome paterno è retaggio di una concezione patriarcale: le nuove Camere colgono il suggerimento della Corte per modificare la legge*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 2006.
- PACINI F., *Una consuetudine secolare da rivedere*, in *Giurisprudenza di merito*, n. 4, 1985, pp. 1243 ss.
- PALADINI M., CECHELLA C., (a cura di), *La riforma della filiazione – Legge 10 dicembre 2012, n. 219*, Pro.Form., Pisa 2013.
- PALICI DI SUNI E., *Il nome di famiglia. la Corte si tira ancora una volta indietro, ma non convince*, in *Giur. Cost.*, 1, 2006, pp. 552 ss.
- PAROLARI P., *Tutela giudiziale dei diritti fondamentali nel contesto europeo: il “dialogo” tra le corti nel disordine delle fonti*, in *Diritto e questioni pubbliche*, n. 1, 2017, pp. 31 ss.
- PAZÉ E., *Verso un diritto all'attribuzione del cognome materno*, in *Dir. famiglia*, 1998, p. 324.
- PAZÉ E., *La trasmissione del cognome paterno ai figli: ultimo vestigio del padre capofamiglia*, in *Minori Giustizia*, 2014, pp. 193 ss.
- PELEGGI R., *Parità tra genitori e cognome dei figli: il Belgio abolisce le discriminazioni, mentre l'Italia resta in attesa di una riforma*, in *Rivista di Diritti Comparati*, 10 settembre 2018, [www.diritticomparati.it](http://www.diritticomparati.it).

- PELEGGI R., *Il cognome dei figli, esperienze statali a confronto*, in A. Fabbrocotti (a cura di), *Il diritto al cognome materno: profili di diritto civile italiano, di diritto internazionale, dell'Ue, comparato e internazionale privato*, Jovene, Napoli 2017, pp. 115 ss.
- PEZZANA A., *Orientamenti nuovi in tema di cognome familiare*, in *Il diritto ecclesiastico*, n. 4, 2000, pp. 128 ss.
- PIGNATARO G., *Cognome familiare e cittadinanza europea ed autoregolamento*, in *Comparazione e diritto civile*, [www.comparazionedirittocivile.it](http://www.comparazionedirittocivile.it), 2018.
- PINARDI R., *L'horror vacui nel giudizio sulle leggi. Prassi e tecniche decisionali utilizzate dalla Corte costituzionale allo scopo di ovviare all'inerzia del legislatore*, Giuffr  Milano, 2007.
- PITEA C., *Trasmissione del cognome e parit  di genere: sulla sentenza Cusan e Fazzo c. Italia e sulle prospettive della sua esecuzione nell'ordinamento interno*, in DUDI 2014, pp. 225 ss.
- PROSPERI F., *L'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e la trasmissione del cognome ai figli*, in *Rass. Dir. Civile*, 1996, pp. 841 ss.
- PROSPERI F., *L'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi*, in *Rassegna Dir. Civ.*, n. 4, 1996, p. 841
- PROSPERI F., *La famiglia non fondata sul matrimonio*, Edizioni Scientifiche Italiane, Camerino - Napoli, 1980, pp. 66 ss.
- RAFFIOTTA E. C., *Appunti in materia di diritto alla identit  personale*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 26 gennaio 2010.
- ROMBOLI R., *Il giudizio costituzionale incidentale come processo senza parti*, Giuffr  Milano 1985.

- ROMBOLI R. (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale*, Giappichelli, Torino 2020.
- ROSSOLILLO G., *Identità personale e diritto internazionale privato*, Cedam, Padova 2009.
- RUGGERI A., *La CEDU alla ricerca di una nuova identità, tra prospettiva formale – astratta e prospettiva assiologia-sostanziale d'inquadramento sistematico (a prima lettura di Corte Cost. nn. 348 e 349 del 2007, in "Itinerari" di una ricerca sul sistema delle fonti. Studi dell'anno 2007*, Torino, 2008.
- RUGGERI L., (a cura di), *I rapporti di famiglia nell'ordinamento comunitario*, ESI, Napoli 2007
- RUOTOLO M., *Corte costituzionale e legislatore*, in *Dir. soc.*, 1, 2020, pp. 53 ss.
- RUOTOLO M., *L'evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell'ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale*, in *Rivista AIC*, 2, 2019.
- RUSSO D., *L'efficacia dei trattati sui diritti umani*, Milano, Giuffrè, 2011.
- SALERNO F., SAPIENZA S., (a cura di), *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il giudice italiano*, Torino 2011
- SANTORO L., *L'attribuzione del cognome ai figli dalla discrezionalità del legislatore ... alla discrezionalità dei genitori (considerazioni controcorrente a partire dalla ord. n. 18/2021 della Corte costituzionale)*, in *Consulta online*, n. 2, 2021.
- SANTORO PASSARELLI F., *Eguaglianza e accordo tra i coniugi. Il governo della famiglia*, in *Ordinamento e diritto civile. Ultimi saggi*, Napoli, 1988, pp. 3 ss.

- SANTORO PASSARELLI F., *Commentario al diritto italiano della famiglia* Cian - Trabucchi - Oppo, sub. Art. 143 bis, Cedam, Padova, 1992, pp. 515 ss.
- SCAGLIARINI S., *Dubbi e certezze e sicure incertezze in tema di cognome dei figli*, in *Rivista AIC*, 2, 2017.
- SCALISI V., "Famiglia" e "Famiglie" in Europa, in *Riv. dir. civ.*, 1, 2013, pp. 7 ss.
- SLOVENKO R., *On Naming*, in *American Journal of Psychotherapy*, n. 2, 1980, pp. 208 ss.
- SPADARO A., *I limiti "strutturali" del sindacato di costituzionalità: le principali cause di inammissibilità della q.l.c.*, in *Rivista AIC*, 4, 2019.
- STEFANELLI S., *Illegittimità dell'obbligo del cognome paterno e prospettive di riforma*, in *Famiglia e Diritto* 2014, 221 ss.
- SUAREZ E., *A Woman's Freedom to Choose Her Surname: Is It Really a Matter of Choice?*, in *Women's Rights Law Reporter*, n. 2, 1997, pp. 233 ss.
- SUMNER I., WARENDORF H., (eds.), *Family Law Legislation of the Netherlands*, Intersentia, Anwerp – Oxford – New York, 2003
- SVERDRUP T., *The Changing Concept of Family and Challenges for Family Law in the Nordic Countries*, in J.M. Scherpe (ed.), *European Family Law*, II, Northampton, 2016, pp. 207 ss.
- TEGA D., *La giurisprudenza costituzionale sul diritto al nome e alla identità personale. Il caso dei figli incestuosi*, in C. Honorati (a cura di), *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, Giuffrè, Milano 2010.

- TORTORICI M., *Parità tra uomo e donna e cognome di famiglia: un problema ancora insoluto*, in *Il diritto alla famiglia e delle persone*, 1982, pp. 962 ss.
- TRIMARCHI M., *Il cognome dei figli: un'occasione perduta dalla riforma*, in *Fam. dir.*, 2013, pp. 243 ss.
- TRUCCO L., *Introduzione allo studio della identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Giappichelli, Torino 2004.
- TRUCCO L., *Anonimato della madre versus identità del figlio davanti alla Corte costituzionale*, in *Dir. inform.*, 2006, pp. 107 ss.
- TRUCCO L., *Quando il nome patronimico diventa un "fatto di gratitudine": il TAR Liguria e il cambiamento del cognome*, in *Federalismi.it*, 2012
- TROIANO S., *Cognome del minore e identità personale*, in *Jus civile*, 3, 2020, pp. 559 ss.
- VARANO F., *Il sistema di attribuzione del nome e del cognome nel diritto italiano*, in *Stato civile italiano*, n. 6, 2009, pp. 421 ss.
- VARANESE G., *Familiennamen e principi costituzionali del diritto svizzero*, in M. Sesta, V. Cuffaro (a cura di), *Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale*, Edizioni Scientifiche, Napoli 2006, pp. art. 291 ss.
- VESTO A., *Cognome del figlio naturale: declino del patronimico e ascesa dell'identità personale*, in *Famiglia e diritto*, 2010, p. 237 ss.
- VIGGO GODSK PEDERSEN I., LUNG-ANDERSEN, *Family Law in Denmark*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2011, pp. 53 ss.

- VIGGIANI G., *L'attribuzione del cognomen materno e l'intervento indifferibile del legislatore*, in *Politica del diritto*, n. 3, 2017, pp. 467 ss.
- VIGGIANI G., *Nomen omen. Il diritto al nome tra Stato e persona in Italia*, Ledizioni, Milano 2020.
- VILLANI R., *L'attribuzione del doppio cognome ai figli (naturali, nel caso di specie, ma in realtà anche legittimi), quale strumento per salvaguardare la relazione tra i nati e i rami familiari di ciascun genitore*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 1, 2011, pp. 680 ss.
- VILLANI U., *Sul valore della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento italiano*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2008, pp. 7 ss.
- VITIELLO D., *La disciplina del cognome nella giurisprudenza europea: un inquadramento dei valori sottostanti e del loro bilanciamento*, in A. Fabbrocotti (a cura di), *Il diritto al cognome materno*, Jovene, Napoli 2017, pp. 83 ss.
- WINKLER S., *Sull'attribuzione del cognome paterno nella recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, pp. 520 ss.
- ZAGREBELSKY G., *La giustizia costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 1988.
- ZAGREBELSKY G., *Sofferenze e insofferenze della giustizia costituzionale. Un'introduzione*, in *Dir. e Soc.*, 4, 2019, pp. 545 ss.
- ZANGHÌ C., *La Corte costituzionale risolve un primo contrasto con la Corte europea dei diritti dell'uomo ed interpreta l'art.*

*117 della Costituzione: le sentenze del 24 ottobre 2007*, in  
Dir. uomo, 2007, n. 3, p. 50 ss.

ZANON N., *Corte Costituzionale, evoluzione della "coscienza sociale", interpretazione della Costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico*, in Rivista AIC, 2017.